Spedizione in Abb. Post. 70% Filiale di Roma

Sviluppo IMPRESA

La rivista d'informazione e cultura dell'ascensorismo italiano www.anacam.it Anno XIX - n. 1 gennaio/marzo 2010

La XXXIX Assemblea nazionale Anacam



Venezia 2010

NEXT STOP CEA







-Adeguamento vecchi impianti EN 81-80
-Adaptation old appliances EN 81-80



- Ammortizzatori oleodinamici in fossa
- Oleodynamic dampers in pit





- Teleallarmi EN 81-28
- Telealarms EN 81-28











-Pulsanti e pulsantiere
standard e personalizzate
-standard and special
pushbutton and pushbutton panels



-Quadri di manovra
e linee precablate
-control panels and
prewiring lines







CEA srl
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI COMPONENTI PER ASCENSORI
PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF LIFT COMPONENTS
20010 POGLIANO MILANESE (MI) .ITALY - VIA T. TASSO 21
TEL +39 02 93550626 FAX +39 02 93255621
E-MAIL: INFOÒCEALIFT.IT WEBSITE: WWW.CEALIFT.IT



SOMMARIO

Editoriale

Avanti con la sicurezza
di Michele Mazzarda ..... *pag. 5*

Mondo economico

La scommessa della Banca del Mezzogiorno
di Luigi Monfredi ..... *pag. 6*

In Primo Piano

Annullato da TAR del Lazio il Decreto sul miglioramento della sicurezza degli ascensori
di Luca Incoronato ..... *pag. 8*

Il decreto 23 luglio 2009 sul miglioramento della sicurezza impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE, pubblicata sulla GU n. 189 del 17/8/2009
di Giuseppe Iotti ..... *pag. 17*

Convegni

Ascensori ed efficienza energetica: il Progetto europeo E4
di Luca Incoronato ..... *pag. 29*

Normativa

Le strutture metalliche vano ascensore e il nuovo DM 14.01.08 (NTC08)
di Massimo Bezzi ..... *pag. 32*

Centro Studi Anacam

Controllo di gestione, per decisioni più razionali che facciano crescere
di Nicola Di Lillo ..... *pag. 38*

Dodici domande per capirne di più ..... *pag. 39*

Europa

Attività di standardizzazione: dall'Europa all'ISO
di Massimo Bezzi..... *pag. 41*

Anacam Giovani

Anacam Giovani, dieci anni di associazione e di amicizia ..... *pag. 42*

Gruppo Giovani: ad Arezzo il secondo incontro tecnico-informativo
di Gianluca Bertazzoni ..... *pag. 44*

Programma lavori Assemblea nazionale Anacam..... *pag. 46*

Rassegna stampa Anacam..... *pag. 47*

Associazione Nazionale
Imprese di Costruzione
e Manutenzione Ascensori

Proprietà
ANACAM
Associazione Nazionale Imprese
di Costruzione e Manutenzione Ascensori

Fondazione 1971
Sede Via di Porta Pinciana, 4 - 00187 Roma
Telefono 0642 013 861 - 0642 013 829
Fax 064 743 898
e-mail info@anacam.it

Testata
Sviluppo Impresa - Fondazione 1991
Rivista Trimestrale
Registrazione al Tribunale di Roma
con Decreto n. 77/92 del 4-02-1992

Direttore Responsabile
Titti Lo Papa

Pubblicità
Assolift Servizi s.r.l.
Sede Via di Porta Pinciana, 4 - 00187 Roma
Telefono 0642 013 893 fax 064 743 898
e-mail assolift@assolift.191.it
Amministrazione Paola de Cuia

Direttore Editoriale
Michele Mazzarda

Comitato di redazione
Paolo Bedetti - Massimo Bezzi -
Antonio Ciani - Ezio Bertazzoni -
Giovanni Colelli - Elio De Fusto -
Giovanni Ferrarini - Pasquale Fiore -
Bruno Forzinetti - Michele Mazzarda -
Luciano Pastore - Edoardo Rolla

Responsabile Comunicazione
Giovanni Colelli

Responsabile Organizzativo
Luca Incoronato

Segreteria Organizzativa
Laura Ferrari
Federica Valli

Realizzato da
GICA Service s.r.l.
Via Salvatore Lo Bianco, 40 - 00188 Roma
www.gicaservice.it
e-mail info@gicaservice.it

Stampato da
Duemme grafica s.a.s
Via della Maglianella, 71 - 00166 Roma
www.duemmegrafica.it
e-mail info@duemmegrafica.it

Copyright© 2001

Altri prodotti o società menzionati possono essere marchi registrati dai rispettivi proprietari.



Quadri di manovra SETRONIK per ascensori/montacarichi elettrici ed idraulici
Control panels SETRONIK for hydraulic and electric lifts/goods lifts

Quadri di manovra serie HL per piattaforme elevatrici
Control panels HL for home lifts

Bottoniere di cabina e piano VIDEO, QUADRATO, MAXI
Push button panels VIDEO, QUADRATO, MAXI for Car and floor

Sistemi di precablaggio con diverse soluzioni
Prewired systems with different solutions

Quadri con inverter per la modernizzazione di impianti secondo la norma EN81-80
Control panels with inverter for lift modernisation according to EN81-80 standard

30°

sea

SEA SYSTEMS Srl - Via San Carlo 13 - 20010 Bareggio - Milano (Italy)
Tel: +39 02 90.36.34.99 Fax: +39 02 90.36.35.00
internet: http://www.seasystems.it - e-mail: sea@seasystems.it

CERTIFICATION UNI EN ISO 9001
CSQ IQNet

di Michele Mazzarda Presidente ANACAM

Avanti con la sicurezza



Michele Mazzarda

Dopo la sentenza del TAR che ha di fatto sospeso l'efficacia del DM 23/07/2009, abbiamo il dovere di continuare comunque quel processo generale volto a migliorare la sicurezza a 360 gradi. Chi ha contestato e poi proposto al TAR del Lazio l'annullamento del DM 23/07/2009 ha poca chiarezza su quale sia lo stato dei nostri ascensori.
Sopratutto ai più attenti è sembrato che lo scopo della contestazione fosse quello di far annullare un provvedimento che comportasse dei lavori straordinari, e quindi dei costi ai proprietari, per interventi di adeguamento che diversamente non si sarebbero fatti nella stessa misura ed efficacia, con responsabilità gravi in relazione al rispetto e alla sicurezza dell'utente ignaro.
Il paradosso è che si fa azione politica per contrastare un provvedimento ministeriale che deriva da una indicazione europea che altri Stati hanno già fatto propria e che ha per oggetto la sicurezza.
La sicurezza non dovrebbe essere coinvolta in dinamiche conflittuali tra interessi contrapposti, tipiche dei Paesi democratici, ma sopratutto si ha l'impressione che l'azione di contrasto al provvedimento ministeriale sia fatta per tutelare il portafoglio di chi amministra grandi proprietà e non per tutelare il portafoglio dei cittadini ignari che nel tempo, comunque, avrebbero dovuto sostituire i componenti usurati, quindi comunque spendendo chi più e chi meno.
Inoltre non è mai stata fatta chiarezza sul fatto che da quando sono iniziate le periodiche nel 1999 molti condomini o proprietari hanno già fatto eseguire in parte, se non totalmente, alcune sostituzioni a dimostrazione di quanto anticipato. In un Paese dove la sorveglianza del mercato è molto carente, ci si priva di uno strumento che poteva far chiarezza sullo stato degli impianti e portarli ad essere tutti conformi a quei canoni di aspettativa pubblica.
Certo il povero cittadino è forse contento, sul momento, di sentirsi dire che non ha più l'obbligo di sostenere delle spese imposte in 5/10/14 anni dal Decreto, a condizione ripeto di non farlo riflettere sul fatto che quando quel componente sarà usurato, comunque dovrà sostituirlo, e chissà se questo sarà fatto nel pieno rispetto delle norme di buona tecnica e se sarà garantito il prodotto migliore sotto il profilo della sicurezza e della qualità come il Codice del Consumo impone.
Non dobbiamo noi difendere il DM o attaccarlo ma è indubbio che l'applicazione di un provvedimento sul miglioramento della sicurezza avrebbe garantito il cittadino comune sul rispetto delle norme.
Oggi il suo annullamento potrebbe riaprire le porte "ai pirati del mercato", con il rischio che vengano proposte offerte per lavori che non adempiranno al pieno rispetto delle norme di buona tecnica.
Come categoria abbiamo il dovere di continuare ad informare e di perseguire il miglioramento della sicurezza, operando nel rispetto delle norme di buone tecnica.
Dall'Europa è ormai passato il messaggio del "Nuovo Approccio" per cui ci si muove in mercati dove non vi è più, come una volta, l'imposizione di una normativa vincolante e quindi dobbiamo avere la capacità di garantire, attraverso le nostre strutture, il miglior livello di efficienza e ottemperanza alla sicurezza.
Questo lo faremo garantendo al cliente la qualità dei nostri prodotti e del nostro personale e attuando dei modelli in azienda che siano rivolti verso il lavoro sicuro.
Continueremo come Associazione a divulgare all'opinione pubblica e ai nostri interlocutori il concetto di miglioramento della sicurezza anche in virtù delle nuove tecnologie, continuando a segnalare come il parco impianti italiano sia in parte rinnovato ma abbia bisogno anche di adeguamenti.
Continueremo a segnalare come negli ultimi anni, dal nostro osservatorio, si stia rilevando scarsa attenzione alle attività di manutenzione e quindi di tutte quelle attività di controllo e mantenimento in efficienza degli impianti, da parte di operatori aggressivi sul mercato. Questo non aiuta la sicurezza.
La sicurezza deve avere due stelle polari: una corretta manutenzione, fatta in base ad un programma, e l'applicazione corretta di componenti rispondenti alle norme di buona tecnica e alle moderne tecnologie.
Non possiamo fare a meno di tenere presente anche il processo che vede implicato il risparmio energetico ed abbiamo l'obbligo di adeguarci proponendo soluzioni valide ma sopratutto abbiamo l'obbligo di fare informazione presso gli utenti per evitare che chi cavalca il messaggio emozionale del risparmio energetico, magari con informative non sempre chiare, possa avere dei vantaggi impropri su chi seriamente fa il proprio lavoro quotidiano.
Il grande lavoro fatto da Anacam negli ultimi mesi presso le regioni per incontrare i propri associati, i rappresentanti dei cittadini e degli amministratori con oltre 25 incontri/convegni in tutta Italia, dal Trentino alla Sicilia, certamente darà un aiuto alla divulgazione di un mestiere che deve tornare ad essere rispettato e che deve adeguarsi nuovamente agli standard di sicurezza di un tempo in quanto a pochi è noto che gli incidenti, anche intesi come incidenti sul lavoro, purtroppo, continuano.
Abbiamo il dovere anche di guardare alla gestione delle nostre aziende nelle quali il problema dei ritardati pagamenti è diventato ormai pesante; per questo abbiamo creato uno strumento con un primario Istituto di Credito che possa aiutare il finanziamento dei lavori necessari sugli impianti senza imporre garanzie vincolanti.
Di tutto questo parleremo a "Venezia 2010" nella nostra Assemblea nazionale dove abbiamo approntato un programma molto intenso e dove aspetto tutti per avere il solito confronto e spendere insieme qualche momento conviviale.

di Luigi Monfredi

La scommessa della Banca del Mezzogiorno



Prende corpo la Banca del Sud, fortemente voluta da Giulio Tremonti. La Banca del Mezzogiorno, questo il nome ufficiale, partirà con un comitato promotore di 15 componenti, presieduto da Augusto dell'Erba esponente delle Banche di Credito Cooperativo le quali assicurano che non sarà un carrozzone pubblico creato per concedere "credito facile" ma sarà selettivo. Il comitato - nel quale per il Tesoro siederà Andrea Montanino e che includerà rappresentanti delle banche, delle Poste e del Ministero dello Sviluppo Economico oltre che dell'imprenditoria femminile e giovanile - dovrà poi stilare il piano industriale. La Banca, nelle intenzioni di Tremonti, serve a colmare un vuoto in un territorio dove, dopo le acquisizioni degli storici Istituti di credito da parte dei gruppi del Nord, le banche con azionisti e cervello meridionali rimaste sono solo entità di piccola o media dimensione. L'iniziativa è stata accolta con un certo scetticismo negli ambienti finanziari anche se poi i vertici dei principali gruppi bancari hanno detto di non essere ostili, purché questa abbia caratteristiche di mercato. La Banca del Mezzogiorno comunque sarà un istituto di secondo livello, ovvero non avrà sportelli o filiali proprie ma si appoggerà a reti esterne, in primis quelle delle 100 Bcc presenti al Sud (600 sportelli), delle Poste e di altre banche popolari che eventualmente si aggiun-

geranno in seguito. Non ci saranno pressioni per la concessione di 'credito facile', assicurano le Bcc. "Sarà compito delle banche del territorio - ha spiegato il direttore generale di Federcasse Sergio Gatti - valutare il merito di credito senza impulsi dal centro, anche se questo venisse da Palermo o Napoli anziché da Roma o Milano". L'Istituto dovrà sostenere le iniziative imprenditoriali localizzate nelle stesse regioni e canalizzare il risparmio verso iniziative che creano occupazioni. La 'benzina' della Banca saranno le obbligazioni che godranno di un'aliquota agevolata al 5% contro il 12,5% abituale delle rendite finanziarie e saranno sottoscritte dai risparmiatori. La Banca del Mezzogiorno sorge per favorire la nascita di nuove imprese, l'imprenditorialità giovanile e femminile, l'aumento dimensionale e l'internazionalizzazione, la ricerca e l'innovazione al fine di creare maggiore occupazione nel Sud Italia. Questi gli obiettivi esplicitati dal Tesoro. La Banca del Mezzogiorno opererà con la rete delle banche e delle Istituzioni che aderiscono e potrà stipulare apposite convenzioni con le Poste. Dovrà operare per almeno cinque anni come istituzione finanziaria di secondo livello. "La Banca - spiega tra le altre cose il Tesoro - dovrà favorire la raccolta a medio-lungo termine e non ha, invece, la velleità di risolvere da sola altri problemi tipici del Mezzogiorno quali, ad esempio, le carenze infrastrutturali o i servizi pubblici inefficienti". Per quanto riguarda l'organizzazione, si prevede che si tratti di una banca privata. Lo Stato, titolare 'dell'idea', si ritaglia il ruolo di facilitatore di questa aggregazione tra soci. La quota dello Stato (di minoranza e finanziariamente simbolica) deve essere comunque dismessa entro 5 anni. Tra i possibili servizi si prevede che la Banca potrà essere "di garanzia" per i clienti delle banche socie, potrà fare consulenze alle banche socie e alle Pmi. E' prevista anche la valutazione del merito di credito per progetti imprenditoriali innovativi e a medio-lungo termine, la raccolta a medio-lungo termine. Si ipotizza l'emissione di titoli per finanziare progetti infrastrutturali. Infine il Tesoro indica gli ulteriori strumenti per il credito nel Mezzogiorno: la possibilità per qualunque banca di emettere titoli di scopo a medio-lungo termine per canalizzare le risorse nel Mezzogiorno con un'aliquota di favore del 5 per cento sugli interessi degli investitori, per un massimo di 100.000 euro per sottoscrittore. Si prevede infine la possibilità per Poste Italiane di acquistare, oltre a titoli governativi dell'area dell'euro, anche altri titoli se garantiti dallo Stato e, in casi particolari, queste emissioni potrebbero essere effettuate dalla Banca del Mezzogiorno per finanziare infrastrutture senza impattare sul deficit pubblico. La 'rete' sulla quale potrà contare la Banca del Mezzogiorno (oltre a 'punti' dedicati negli uffici di Poste) saranno molti e coincideranno inizialmente con le 111 Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali presenti nel Mezzogiorno. Cioè 620 sportelli con una raccolta diretta di 15,7 miliardi.



di Luca Incoronato responsabile sede nazionale Anacam

Annullato dal TAR del Lazio il Decreto sul miglioramento della sicurezza degli ascensori

IL PESCE D'APRILE. La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio che ha annullato il decreto 23 luglio 2009 del Ministro dello Sviluppo Economico relativo al "Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE" è stata depositata e quindi resa nota il 1° di aprile e da molti è stata accolta come un Pesce d'Aprile, sembrando inverosimile che dopo sette mesi di applicazione potesse venire annullato un provvedimento che promuoveva il progressivo adeguamento della sicurezza degli ascensori installati in Italia prima del luglio 1999. E invece è proprio quello che è successo, e le motivazioni sono esposte dai giudici del TAR nel testo della sentenza che qui riportiamo integralmente.

LA REAZIONE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha reagito immediatamente, con un comunicato stampa nel quale ha annunciato l'impugnazione presso il Consiglio di Stato della pronuncia del TAR e ha ribadito l'importanza del decreto e la sua legittimità. Nel difendere il decreto annullato, l'ufficio stampa del Ministero ha utilizzato parole pienamente condivisibili laddove ha affermato che "*il provvedimento non solo recepisce una specifica raccomandazione europea (95/216/CE), ma è una misura di civiltà e di responsabilità a tutela della sicurezza delle persone, che si inserisce anche nel Codice del Consumo (Decreto legislativo 206/2005) in base al quale l'utente ha il diritto di presunzione che l'ascensore sia adeguato alla norma più recente*".

LE CONSEGUENZE IMMEDIATE DELLA SENTENZA. I tempi della giustizia sono, come noto, molto lunghi, e la sentenza di appello del Consiglio di Stato non vedrà la luce, con ogni probabilità, prima del prossimo anno. La sentenza di annullamento del TAR, nel frattempo, è immediatamente esecutiva e riporta la problematica della sicurezza degli impianti pre-direttiva alla situazione esistente prima del 23 luglio 2009: la norma tecnica UNI EN 81-80, pubblicata con decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27 del 2/2/06, costituisce oggi la regola dell'arte - insieme alla norma nazionale UNI 10411 - per gli interventi decisi su base volontaria per promuovere il miglioramento della sicurezza degli impianti esistenti.

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA. Il decreto 23 luglio 2009 è stato annullato perché sarebbe stato emanato, a giudizio del TAR del Lazio, in violazione e falsa applicazione dell'art. 17 della legge 23/8/88 n. 400, disciplinante il procedimento di formazione dei regolamenti amministrativi. In sintesi, i giudici amministrativi contestano al Ministro dello Sviluppo Economico di aver emanato un vero e proprio regolamento omettendo di definirlo tale, senza che fosse espressamente autorizzato da una legge e in assenza del previo parere, obbligatorio, del Consiglio di Stato. Nel citato comunicato stampa, il Ministero contesta la decisione del TAR affermando che il decreto non è un regolamento amministrativo ma una "misura tecnico-operativa" finalizzata alla emanazione di norme tecniche, e quindi non andava sottoposto al parere preliminare del Consiglio di Stato.
Su questa censura rivolta dal TAR al Ministero, "assorbente ogni altro motivo di doglianza", si pronuncerà in via definitiva il Consiglio di Stato e, trattandosi di questione strettamente giuridica attinente all'interpretazione di norme di diritto amministrativo, non riteniamo di non dover esprimere un commento. Appaiono invece assolutamente fuorvianti e non condivisibili le considerazioni svolte dai giudici amministrativi nel prosieguo della sentenza, in particolare nei

punti 2 e 3 alla voce "Diritto". Qui i giudici aderiscono completamente alle tesi dei legali del ricorrente - l'associazione della grande proprietà immobiliare, Confedilizia - anche a quelle prive di fondamento. Ci si riferisce, in particolare, alle critiche rivolte al ruolo dell'UNI, presentato come un organismo privato che ricaverebbe vantaggi economici diretti dalla predisposizione di norme tecniche e che concederebbe la licenza d'uso della norma UNI EN 81-80 ad un prezzo esoso ai proprietari che sarebbero costretti ad acquistarla.

Premesso che, nel settore ascensoristico, è la legge a riconoscere un ruolo importante alle norme tecniche emanate dall'UNI (prima la legge 46/90, ora il DM 37/08) e che queste ultime sono state elaborate garantendo la partecipazione ed il contributo di tutte le parti interessate, compresi i proprietari immobiliari che infatti come Confedilizia partecipano ai lavori della Commissione Ascensori dell'UNI, e sono previamente sottoposte ad inchiesta pubblica, occorre evidenziare come nel caso specifico non solo la norma UNI EN 81-80 nel 2006 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ma è stata successivamente resa disponibile gratuitamente dalla stessa UNI a seguito di un accordo con il Ministero dello Sviluppo Economico. Si può affermare, pertanto, che la norma tecnica in questione sia di dominio pubblico e pienamente accessibile a quei proprietari che siano interessati a leggerla, nonostante la sua specificità e complessità tecnica la renda di non immediata comprensione per i non addetti ai lavori.

Inoltre, nella sentenza in questione il TAR del Lazio fa proprie le critiche dei legali di Confedilizia sulla presunta eccessiva onerosità degli adempimenti richiesti dal decreto annullato ed asserisce esservi sovrapposizione e contrasto tra la verifica straordinaria richiesta dal decreto stesso e i controlli ordinari imposti dalla normativa vigente in base al DPR 162/99. Su quest'ultimo punto il travisamento delle norme da parte dei giudici amministrativi appare grossolano, non avendo costoro colto la diversa finalità tra il complesso di norme che disciplinano la manutenzione e il controllo degli impianti, volte a garantire la funzionalità e la sicurezza degli stessi in conformità con la regola tecnica vigente all'epoca della loro installazione, e la verifica straordinaria finalizzata alla valutazione dei rischi presenti sull'impianto che, in un'ottica di "miglioramento", consenta poi di implementare soluzioni tecniche in grado di innalzare il livello di sicurezza e portarlo a quello richiesto oggi agli ascensori di nuova installazione. La verifica straordinaria prevista dal decreto del 23 luglio 2009, in realtà, non si pone in contrasto con gli adempimenti già richiesti dalla legge ai proprietari di ascensori - e cioè, essenzialmente, far effettuare la manutenzione degli impianti e farli controllare ogni due anni da un ente autorizzato



- ma ne rappresenta un completamento, con lo scopo di consentire l'adeguamento del livello di sicurezza degli ascensori non solo alla corrente regola dell'arte ma anche alle accresciute aspettative di sicurezza del consumatore moderno, tutelate dalle norme del Codice del Consumo.
Tra gli interventi di adeguamento previsti dal decreto rientrano, come a molti è ormai noto, quelli che consentono di eliminare lo "scalino" tra il pavimento della cabina e il piano di sbarco, nonché quello che consente di creare un collegamento telefonico tra la cabina e un centro di soccorso, attivabile in caso di intrappolamento. Sono interventi che non possono essere imposti ai proprietari degli ascensori installati prima del luglio 1999 applicando la normativa vigente, cioè con il sistema di verifiche e controlli che a Confedilizia e ai giudici del TAR del Lazio sembra più che sufficiente a garantire la sicurezza degli utenti degli ascensori. Tanto che in un passaggio della sentenza si legge che "*l'impugnato decreto non è stato affatto adottato al fine garantire una più efficace tutela contro i rischi connessi all'uso dell'ascensore*". Sarebbe forse utile conoscere l'opinione in proposito delle centinaia di persone che solo negli ultimi anni hanno subito infortuni più o meno gravi inciampando in quello "scalino", oppure dei familiari di quell'imprenditore della provincia di Bergamo che - per citare solo l'episodio più recente, risalente al novembre scorso - nel tentativo di uscire dalla cabina del suo ascensore rimasto bloccato durante la notte e privo del collegamento con un centro di soccorso, ha perso la vita rimanendo schiacciato e soffocato tra la soglia della cabina e l'architrave della porta del piano di sbarco. Tutte persone vittime di incidenti che sarebbe stato possibile evitare se avessero potuto utilizzare impianti conformi agli standard di sicurezza richiesti per gli ascensori di recente installazione, ma non per quelli installati prima del luglio 1999. E' proprio per superare queste disparità nel livello di sicurezza degli impianti che era stato emanato il decreto 23 luglio 1999, le cui finalità i giudici del TAR del Lazio mostrano di non aver compreso affatto.

CONCLUSIONI. Occorre quindi confrontarsi con la gravità del fatto che, come evidenziato dal presidente Anacam Michele Mazzarda in una dichiarazione resa a "Il Sole 24 Ore" l'indomani della pubblicazione della sentenza, un vizio formale di un atto amministrativo possa aver portato alla decadenza di un provvedimento volto a migliorare la sicurezza delle diverse centinaia di migliaia di impianti installati nel secolo scorso, e dei milioni di utenti che ogni giorno se ne servono per accedere agli edifici.
La nostra Associazione, prendendo atto della dichiarazione del Ministero secondo cui il decreto annullato costituisce "*una misura di civiltà e di responsabilità a tutela della sicurezza delle persone*", auspica che il legislatore si attivi al più presto, nelle forme che saranno ritenute opportune, per garantire in ogni caso adeguati livelli di sicurezza su tutti gli ascensori in esercizio nel nostro Paese.

D.M. sicurezza: è continuato l'impegno di Anacam con convegni e seminari in tutta Italia

Con il nuovo anno è proseguito l'impegno di Anacam su tutto il territorio nazionale per chiarire gli ambiti applicativi del DM 23 luglio 2009 agli addetti del settore e non solo attraverso corsi e convegni. Ottima l'accoglienza in tutta Italia.

Reggio Emilia, 5 maggio. Si è tenuto presso il Mercure Hotel Astoria di Reggio Emilia, un convegno organizzato dall'Anaci Reggio Emilia e dall'Anacam Emilia Romagna con il patrocinio del Comune, dedicato al tema della sicurezza degli ascensori e al risparmio energetico.

Roma, 7 aprile. Anacam ed Uni hanno organizzato una nuova sessione del corso "Miglioramento della sicurezza degli ascensori anteriori alla Direttiva 95/16/CE. La norma UNI EN 81-80:2009 secondo il DM 23/07/2009". Le precedenti edizioni di Milano, Roma e Napoli sono state apprezzate dai numerosi partecipanti e sono state necessarie nuove edizioni del corso per poter esaurire le richieste pervenute. Il corso si è tenuto presso la sede Uni di Roma in Via del Collegio Capranica. Docente, l'ingegnere Paolo Tattoli, presidente della Commissione Ascensori dell'UNI, che ha riferito anche delle prime risposte ai quesiti tecnici presentati alla Commissione Ascensori dell'Uni in merito all'applicazione del DM del 23 luglio 2009.

Palermo, 26 marzo. Si è tenuto presso l'Astoria Palace Hotel di Palermo, un convegno dedicato al miglioramento della sicurezza degli impianti ascensori secondo il DM 23/07/2009. Dopo il saluto del presidente Anacam Sicilia, Giancarlo Aquilea, sono intervenuti il presidente nazionale Anacam Michele Mazzarda, che ha spiegato i principi applicativi del Decreto Ministeriale 23/07/2009, e Paolo Tattoli, presidente della Commissione Ascensori dell'Uni, che ha trattato l'argomento degli obblighi dei gestori degli impianti, verifiche ed analisi dei rischi in merito all'applicazione del DM 23/07/2009. I lavori pomeridiani, riservati ai rappresentanti delle imprese di manutenzione e degli Organismi di Controllo, sono ripresi con l'intervento di Paolo Tattoli che ha approfondito i contenuti della norma UNI EN 81-80:2009, attraverso un'analisi dei punti maggiormente rappresentativi delle tabelle A e B del decreto.

Padova 20 marzo. Presso il Crowne Plaza Hotel di Padova, si è tenuto un convegno dedicato al miglioramento della sicurezza degli impianti ascensori secondo il DM 23/07/2009. Sono intervenuti il presidente Anacam Michele Mazzarda e Giuseppe Iotti, coordinatore tecnico Efesme e membro della Commissione Ascensori UNI e CEN, per illustrare, rispettivamente, le linee generali del nuovo decreto e il loro inquadramento nel panorama europeo, nonché il dettaglio degli adempimenti previsti dagli allegati tecnici del decreto. L'ingegnere Paolo Tattoli, presidente della Commissione Ascensori dell'Uni, ha trattato il tema delle "verifiche periodiche e verifiche straordinarie ai sensi del D.P.R. 162/99 e DM 23/7/2009".





Modena, 19 marzo. Si è tenuto a Modena, presso l'Hotel Raffaello, un convegno dedicato al miglioramento della sicurezza degli impianti ascensori secondo il DM 23/07/2009. Dopo il saluto del presidente Anacam Emilia Romagna, Giacomo Acerbi, hanno aperto i lavori Gualtiero Palmieri, presidente provinciale Anaci, e Umberto Neri, presidente provinciale Sesamo e ASPPI. Il presidente Anacam Michele Mazzarda e Giuseppe Iotti, coordinatore tecnico Efesme e membro della Commissione Ascensori UNI e CEN, sono entrati nel merito politico-tecnico del provvedimento. Dopo l'intervento di Marco Benvenuti, consulente tecnico e coordinatore tecnico Organismo Notificato, è stato aperto il dibattito con i partecipanti.

Napoli, 11 marzo. Si è svolta la riedizione del corso "Miglioramento della sicurezza degli ascensori anteriori alla Direttiva 95/16/CE. La norma UNI EN 81-80:2009 secondo il DM 23/07/2009", sospeso a suo tempo per cause tecniche. Il corso, organizzato da Anacam ed Uni, si è tenuto presso la sede dell'Anacam Campania in via Vicinale Paradiso. Docente Paolo Tattoli, presidente della Commissione Ascensori dell'UNI, che ha ampliato il programma del corso con dei riferimenti inerenti le prime risposte ai quesiti tecnici presentati alla Commissione ascensori dell'Uni in merito all'applicazione del DM del 23 luglio 2009.

Catania, 27 febbraio. Anaci ha organizzato, in collaborazione con l'Anacam, un convegno sul "Decreto ministeriale 23/07/2009: la sicurezza è garantita in condominio" che si è tenuto allo Sheraton Hotel di Catania. Dopo l'apertura lavori da parte del presidente provinciale Anaci di Catania, Cirino Vitale, il direttore della sede nazionale Anacam Luca Incoronato, ha introdotto i principi generali del DM 23 luglio 2009. Paolo Tattoli, presidente Commissione Ascensori UNI, è entrato nello specifico del Decreto illustrando gli interventi di adeguamento previsti dall'allegato tecnico, mentre Dario Sanguedolce, responsabile settore giuridico Centro Studi Anaci della regione Sicilia, ha affrontato il tema dei "soggetti onerati e criteri di riparto delle spese di adeguamento alle norme di sicurezza". A Giuseppe De Filippis, componente Giunta Anaci nazionale e presidente regionale Anaci Puglia, il compito di illustrare le "responsabilità dell'Amministratore condominiale". La conclusione dei lavori è stata affidata a Mario Ipocoana, presidente regionale di Anaci Sicilia.



n. 05413/2010 Reg. Sen.
n. 09370/2009 Reg.Ric.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 9370/09, proposto dalla Confederazione Italiana della Proprietà edilizia (Confedilizia), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Angiolini e Paolo Panariti e con questi elettivamente domiciliata in Roma, via Celimontana n. 38, presso lo studio dell'avv. Panariti,

contro

il Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è per legge domiciliato, nonché

nei confronti di

UNI – Ente Nazionale Italiano di Unificazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio,

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
del decreto 23 luglio 2009 del Ministro delle attività produttive, avente ad oggetto "Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE", nonché di ogni atto antecedente e presupposto, esecutivo, attuativo, conseguenziale e comunque connesso;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

del decreto 23 luglio 2009 del Ministro delle attività produttive, avente ad oggetto "Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE", nonché di ogni atto antecedente e presupposto, esecutivo, attuativo, conseguenziale e comunque connesso.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello sviluppo economico;
Visto l'atto di intervento ad adiuvandum dell'Assoutenti Onlus – Associazione Nazionale Utenti dei Servizi Pubblici;
Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 25 marzo 2010 il Consigliere Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO

1. Con ricorso notificato in data 11 novembre 2009 e depositato il successivo 20 novembre 2009 la Confederazione Italiana della Proprietà edilizia (Confedilizia) impugna il decreto 23 luglio 2009 del Ministro delle attività produttive, avente ad oggetto "Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE", e ne chiede l'annullamento.
Espone, in fatto, che con decreto del Ministro delle attività produttive del 26 ottobre 2005 si era tentato di imporre retroattivamente l'applicazione della normativa UNI EN 81-80 sugli ascensori. La sospensiva, richiesta dalla stessa Confederazione che aveva immediatamente impugnato detto decreto, era stata respinta dal Tar Lazio sul rilievo che l'atto impugnato non avrebbe potuto sortire effetto perché avrebbe rinviato all'adozione di un successivo decreto dirigenziale la determinazione delle modalità di svolgimento delle verifiche ed i criteri generali delle prescrizioni di adeguamento. Detto decreto non fu mai adottato, con la conseguenza che il D.M. del 26 ottobre 2005 non ha mai prodotto effetti, pur non essendo stato annullato in autotutela.
L'impugnato decreto, che non richiama il precedente decreto ministeriale né per superarlo né per coordinarsi con esso, applica retroattivamente le norme tecniche UNI EN 8-80. Il decreto del 2009 impone ai proprietari degli edifici di concordare l'effettuazione di verifiche straordinarie in occasione della verifica periodica dell'impianto già programmata, al fine di individuare prescrizioni di interventi di adeguamento, a loro volta da attuare entro termini prefissati. Tali verifiche straordinarie e prescrizioni di interventi di adeguamento non sono finalizzate ad un controllo tecnico di sicurezza più specifico o più approfondito di quelli ordinari, ma solo alla "realizzazione di un'analisi delle situazioni di rischio presenti nel-

l'impianto per la quale può essere utilizzata la norma di buona tecnica più recente". In altri termini, si è inteso imporre, come era stato tentato di fare già nel 2005, indipendentemente da una valutazione di affidabilità effettiva, l'adeguamento di ogni impianto, anche da tempo installato, a specifiche tecniche sopravvenute come quelle dettate dalla normativa UNI EN 81-80.

2. Avverso il predetto provvedimento la ricorrente è insorta deducendo:

a) Violazione e falsa applicazione art. 17 L. n. 400 del 1988, in relazione all'art. 5 D.P.R. n. 162 del 1999. Non essendo "norme autorizzate", le norme UNI EN 81-80 avrebbero solo potuto, secondo l'art. 5, terzo comma, D.P.R. n. 162 del 1999, essere pubblicate con "regolamento" adottato con decreto ministeriale, seguendo la procedura dettata dall'art. 17, quarto comma, L. n. 400 del 1988. Nel caso di specie l'impugnato decreto non è individuato come "regolamento" e non è stato preceduto dall'acquisizione del parere del Consiglio di Stato.

2) Violazione e falsa applicazione art. 5 D.P.R. n. 162 del 1999, in relazione ai principi sulla pubblicità delle fonti del diritto ed all'art. 23 Cost..

L'impugnato decreto, in violazione dell'art. 5 D.P.R. n. 162 del 1999, non ha pubblicizzato e reso conoscibile alla generalità degli utenti la normativa tecnica. La predetta normativa UNI EN 81-80, alla quale si devono adeguare gli ascensori, resta di proprietà dell'UNI, che ne può concedere a pagamento la licenza, peraltro circoscritta all'uso di una sola copia e con divieto di riproduzione, anche non integrale, che non sia ad esclusivo uso del cliente.

3) Violazione e falsa applicazione artt. 5 e 14 all.to I al D.P.R. n. 162 del 1999, in relazione artt. 17 L. n. 400 del 1988 ed all'art. 23 Cost., Sviamento ed eccesso di potere.

Non essendo una normativa "armonizzata", per l'art. 5, terzo comma, D.P.R. n. 162 del 1999 dovrebbe al più valere come "norma tecnica nazionale" di carattere prudenziale, in quanto serva al rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'all.to I. In contrasto con detti principi il decreto ministeriale impone, invece, l'adeguamento degli ascensori alla normativa UNI EN 81-80 in maniera assoluta e incondizionata, comminando in via sanzionatoria il fermo dell'impianto e senza circoscrivere l'applicazione della stessa normativa né distinguere le previsioni a seconda che siano collegate o meno con i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'all.to I.

Illegittimamente, inoltre, la verifica straordinaria è imposta per impianti invariati e funzionanti, al di fuori delle previsioni di cui all'art. 14 D.P.R. n. 162 del 1999, e dunque in palese violazione dell'art. 17 L. n. 400 del 1988 sulla prevalenza dei regolamenti governativi su quelli ministeriali, solo per giustificare un eventuale successivo fermo dell'impianto e mettere le spese per la stessa "verifica straordinaria" totalmente a carico del proprietario, in spregio dell'art. 23 Cost.

d) Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 19 D.P.R. n. 162 del 1999, in relazione alla direttiva comunitaria 95/16/CE – Sviamento ed eccesso di potere.

L'utilizzo nel tempo della normativa UNI EN 81-80 non può discostarsi dal disposto dell'art. 19 D.P.R. n. 162 del 1999, il quale prescrive che fino alla data del 30 giugno 1999 è consentito commercializzare e mettere in servizio, oltre ai componenti di sicurezza, gli ascensori conformi alle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore del regolamento. L'illegittimità del decreto impugnato è tanto più grave in quanto il principio di irretroattività delle specifiche tecniche sulla sicurezza degli ascensori è stato sancito dal D.P.R. n. 162 del 1999, in pedissequa esecuzione degli obblighi comunitari nascenti dall'art. 15 della direttiva 95/16/CE, secondo cui "gli Stati membri ammettono, sino al 30 giugno 1999, la commercializzazione e la messa in servizio di ascensori …. conformi alle normative vigenti nel loro territorio alla data di adozione della presente direttiva".

e) Violazione e falsa applicazione dell'art. 17 L. n. 400 del 1988, in relazione all'art. 3 L. n. 241 del 1990 – Carenza ed insufficienza della motivazione – Eccesso di potere.

Ai sensi dell'art. 17, terzo comma, L. n. 400 del 1988, atti normativi di rango regolamentare possono essere emessi da singoli Ministri quando la legge espressamente conferisce loro tale potere. La stessa disposizione dell'art. 5, terzo comma, D.P.R. n. 162 del 1999 è illegittima, e quindi da disapplicare, laddove, senza che ciò abbia fondamento nella legge, deferisce al regolamento ministeriale di emettere norme tecniche nazionali in assenza di norme armonizzate.

3. Il Ministero dello sviluppo economico si è costituito in giudizio ed ha sostenuto l'infondatezza del ricorso.

4. Si è costituita in giudizio, con atto di intervento ad adiuvandum, l'Assoutenti Onlus – Associazione Nazionale Utenti dei Servizi Pubblici, che ha sostenuto la fondatezza del ricorso.

5. L'UNI – Ente Nazionale Italiano di Unificazione non si è costituita in giudizio.

6. Con memorie depositate alla vigilia dell'udienza di discussione le parti costituite hanno ribadito le rispettive tesi difensive.

7. Alla Camera di consiglio del 10 dicembre 2009, sull'accordo delle parti, l'esame dell'istanza di sospensione cautelare è stato abbinato al merito.

8. All'udienza del 25 marzo 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Fondata, ed assorbente di ogni altro motivo di doglianza, è la censura di violazione e falsa applicazione dell'art. 17, l. 23 agosto 1988 n. 400, nella parte in cui detta le regole alle quali l'Autorità emanante è obbligata ad attenersi nel procedimento di formazione dei regolamenti amministrativi. Nel caso in esame è infatti documentato, e non è neppure contestato, che non è stato acquisito il previo parere obbligatorio del Consiglio di Stato e non è stata neppure riportata nella intestazione dell'impugnato provvedimento la denominazione "regolamento", come invece prescritto dalla norma innanzi richiamata. Non può essere seguita l'Amministrazione intimata allorché, nel tentativo di neutralizzare la portata della censura in esame, afferma, ma senza offrire alcuna argomentazione a supporto della tesi avanzata, che l'impugnato D.M. non sarebbe un regolamento, ma un atto amministrativo generale, sottratto in quanto tale alle formalità di cui al cit. art. 17. E' agevole infatti opporre che per atto amministrativo generale deve intendersi quello che si limita a dare attuazione al dettato di norme giuridiche preesistenti ed indirizzate ad una pluralità indeterminata di soggetti. Tale qualificazione non può essere ragione-

volmente riconosciuta al decreto impugnato atteso che lo stesso, lungi dal limitarsi a svolgere detta funzione, crea norme nuove, con esse imponendo ai suoi destinatari obblighi patrimoniali pesantissimi e permanenti, gravemente sanzionati in caso di inadempimento, ma del tutto privi del necessario supporto normativo.
Tale supporto non può infatti essere ravvisato nell'art. 15, comma 2, della direttiva n. 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, né tanto meno nell'art. 19, d.P.R. 30 aprile 1999 n. 162 (che del primo si limita a riprodurre integralmente il testo). La direttiva, se correttamente letta, ha imposto la soggezione alle prescrizioni da essa dettate solo per le operazioni di commercializzazione e di messa in servizio degli ascensori effettuate a partire dal 30 giugno 1999, mentre per quelle antecedenti ha lasciato liberi gli Stati membri di continuare ad applicare la normativa nazionale vigente nei rispettivi territori.
Né il necessario supporto normativo potrebbe essere individuato nella Raccomandazione n. 95/216/CE, al quale l'impugnato D.M. fa espresso richiamo, per almeno due ragioni: innanzi tutto perché la raccomandazione non costituisce fonte di diritto, in quanto priva di carattere imperativo; in secondo luogo perché, a differenza della direttiva, non impegna gli Stati membri, i quali restano del tutto liberi di recepire o non i suoi suggerimenti.
2. Dalla riconosciuta fondatezza della censura finora esaminata deriva, come corollario obbligo, analogo riconoscimento per le censure dedotte, con il secondo motivo di ricorso, avverso l'impugnato decreto, nella parte in cui esso impone ai privati proprietari pesanti prestazioni personali e patrimoniali al di fuori di qualsiasi prescrizione legislativa e soprattutto lascia ampio spazio nella loro individuazione ad una associazione privata (l'UNI), alle cui libere determinazioni, assunte nel tempo e finalizzate ad un continuo adeguamento delle tecniche di valutazione dei rischi degli impianti, da essa imposte, dipende la loro progressiva quantificazione e i vantaggi economici che l'associazione ne ricava. La riprova della anomala e ingiustificata posizione di vantaggio che ad essa si è ritenuto di assicurare, in danno dei proprietari, è già nell'obbligo fatto ai privati proprietari di acquisire, ad un prezzo esoso, limitatamente ad una sola copia del cartaceo recante il testo delle norme tecniche da osservare ed "ad esclusivo uso del cliente", la licenza da parte dell'UNI ad utilizzare la normativa tecnica da essa predisposta, di cui è ritenuta proprietaria e che per questa ragione non è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, come sarebbe doveroso per ogni normativa che alla collettività si impone di applicare.
3. Ma ciò che al Collegio preme sottolineare è che dall'esame complessivo delle censure dedotte e della documentazione depositata risulta con palese evidenza l'illegittimità sotto tutti profili del decreto impugnato. Ed invero l'ordinamento vigente già impone ai proprietari di immobili dotati di ascensori due verifiche annuali e una straordinaria ad opera di tecnici specializzati ed autorizzati, con i relativi costi di non limitato livello. Per effetto del decreto impugnato a detto sistema, niente affatto abrogato ma tuttora vigente e cogente, ora se ne sovrappone un altro motivato con riferimento alla migliore qualità che garantirebbero le tecniche UNI, come se la loro applicazione non potesse essere imposta ai tecnici che effettuano i primi controlli. In sostanza si mantiene in piedi un sistema, della cui efficacia si dubita, ma che obbliga i suoi operatori a segnalare immediatamente eventuali difetti dell'ascensore ai relativi proprietari perché provvedano ad eliminarli, e ad esso se ne sovrappone un altro, che introduce un'ulteriore verifica. Il primo controllore è controllato dal secondo, senza che sia neppure stabilito, in caso di esiti diversi, a quale dei due i privati proprietari devono conformarsi. Ma ciò che colpisce, nell'esame dell'intera vicenda, è che con palese sviamento di potere l'impugnato decreto non è stato affatto adottato al fine di garantire una più efficace tutela contro i rischi connessi all'uso dell'ascensore. La riprova della fondatezza del rilievo è nello stesso provvedimento, nel quale è detto chiaramente che l'obiettivo perseguito dal Governo è quello di "rilanciare l'edilizia" e quindi di fronteggiare la crisi, che essa attualmente attraversa, "anche" con la messa in sicurezza degli impianti tecnologici all'interno degli edifici, e "fra questi l'ascensore" in quanto "indispensabile mezzo di trasporto".
La nuova normativa viene quindi imposta non per colmare evidenti carenze nell'attuale sistema di sicurezza, ma per finalità occupazionali, cioè per salvare posti di lavoro, senza preoccuparsi delle ricadute gravissime che tale politica ha sull'economia delle famiglie. La riprova è nel fatto che il precedente decreto ministeriale 26 ottobre 2005, a fronte delle reazioni dell'opinione pubblica, non è stato mai attuato e neppure abrogato, sicchè attualmente convivono due provvedimenti di identico contenuto.
4. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, deve essere annullato l'impugnato provvedimento. Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l'integrale compensazione fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Italo Riggio, Presidente
Donatella Scala, Consigliere
Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/04/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

Ministero
dello Sviluppo Economico

COMUNICATO STAMPA

CASA: MSE, RICORSO PER SENTENZA TAR LAZIO SU VERIFICA ASCENSORI

Il decreto è una misura a tutela della sicurezza delle persone, oltre che di civiltà e di responsabilità, che applica una raccomandazione UE; i costi ipotizzati sono decisamente sovrastimati rispetto a quelli reali

Roma, 5 aprile. 2010 – Il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso noto che sarà fatto ricorso al Consiglio di Stato per la sentenza del Tar del Lazio che, accogliendo un'istanza della Confedilizia, ha annullato il decreto emanato nel luglio scorso con cui si disponeva la verifica straordinaria degli ascensori installati ed in esercizio da prima del 1999.

Il provvedimento non solo recepisce una specifica raccomandazione europea (95/216/CE), ma è una misura di civiltà e di responsabilità a tutela della sicurezza delle persone, che si inserisce anche nel Codice del Consumo (Decreto legislativo 206/2005) in base al quale l'utente ha il diritto di presunzione che l'ascensore sia adeguato alla norma più recente.

Per quanto riguarda le stime che indicano in 6 miliardi di euro l'onere che ne deriverebbe per i proprietari, al Ministero dello Sviluppo Economico si rileva che esse sono basate su parametri non rispondenti alle effettive esigenze tecniche di messa in sicurezza del parco nazionale di ascensori in questione. In ogni caso non è possibile stimare a priori il costo medio di messa in sicurezza degli impianti di più vecchia installazione. Non c'è infatti un censimento di quanti dei circa 700 mila ascensori installati prima del 1999 abbiano effettivamente bisogno di questa manutenzione straordinaria e di quanti, invece, siano stati già sottoposti a revisione da parte dei proprietari degli immobili.

Sulla presunta illegittimità del decreto ministeriale, che potrà essere verificata dal Consiglio di Stato proprio grazie al ricorso, al Ministero dello Sviluppo Economico si precisa che il passaggio preventivo del decreto allo stesso Consiglio di Stato non andava effettuato perché questo non è un atto di natura giuridico-regolamentare, ma una misura tecnico-operativa, fondata su una raccomandazione UE, per l'emanazione di pure norme tecniche.

SAFETY LIFT GROUP

VUOI DIVENTARE PARTNER DEL SAFETY LIFT GROUP?

L'associazione Safety Lift Group, operativa da oltre 25 anni, nell'intento di creare le condizioni di crescita e sviluppo di altre PMI indipendenti del settore ascensoristico ha creato, dal 2005, la figura del "Partner" che può condividere molte delle attività e delle iniziative destinate agli associati.

Sei titolare di una **PMI indipendente**, sei interessato a condividere iniziative mirate a garantire il tuo futuro, sei curioso di capire cosa puoi fare insieme a noi?

Puoi avere maggiori informazioni entrando nel sito **www.safetylift.com** e cliccando sul link "diventa nostro Partner". Se vuoi approfondire, contatta una delle aziende che fanno parte del Safety Lift Group, riceverai tutte le informazioni necessarie per valutare al meglio l'opportunità.



di Giuseppe Iotti esperto tecnico Efesme e Normapme

Il decreto 23 luglio 2009 sul miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE, pubblicata sulla GU n. 189 del 17/8/2009

Analisi Tabella C per gli ascensori elettrici

Nonostante la sentenza del TAR, si è ritenuto opportuno procedere comunque con l'analisi dei punti della Tabella C del decreto e completare il lavoro avviato nei due numeri precedenti. Oltretutto, nel decreto annullato non veniva posto un termine per l'esecuzione degli interventi di adeguamento previsti nella Tabella, essendo questi legati a "interventi di modernizzazione successivi, di significativa entità", cosicché la presente analisi mantiene inalterata la sua utilità. L'applicazione della Tabella C rappresenta, di fatto, la regola dell'arte da seguire nei casi di modernizzazioni importanti, indipendentemente dalla vigenza o meno del DM 23/7/09.



Ecco di seguito un cenno di linee guida di interpretazione dei punti della Tabella C, di priorità "bassa" in riferimento agli ascensori elettrici. Seguirà una analoga per gli ascensori idraulici.

30 (1 di all. NA a UNI EN 81-80), Installazione senza materiali pericolosi, per esempio amianto

La legislazione italiana, ben più generale rispetto al solo campo ascensoristico, ha imposto da tempo ai proprietari la rimozione, o messa in sicurezza ove efficace, dei materiali pericolosi quali l'amianto. Pertanto il punto chiede solo una verifica che la rimozione già dovuta ci sia stata, tant'è che l'allegato nazionale, più opportunamente forse che il decreto, dà priorità alta all'azione correttiva qualora, contro la legge vigente, non si fosse ancora provveduto.

Qual è l'estensione da considerarsi per questo provvedimento? Se le pareti o il tetto del locale macchine, per esempio, o parti del vano, fossero realizzate in materiali contenenti amianto, occorre provvedere? L'interpretazione corretta è ritenuta quella che, dato che questo provvedimento si occupa specificamente di ascensori, il materiale sia inteso come quello che può essere presente strettamente nei componenti degli ascensori. In pratica ci si riferisce al materiale di rivestimento dei freni degli argani, ed eventualmente a parti presenti in alcuni vecchi quadri di manovra. Raramente si possono presentare altri casi in altri componenti.

Per quanto riguarda parti del locale macchina o del vano, ovviamente, il proprietario avrà dovuto provvedere causa la legislazione generale in essere, ma si ritiene che l'esame di queste situazioni non rientri nelle competenze degli enti responsabili del controllo degli ascensori.

31 (9 di all. NA a UNI EN 81-80), Parete del vano di corsa al di sotto della soglia di ogni porta di piano

L'azione correttiva consiste nell'ottemperare il punto 5.4.3 della UNI EN 81-1/2:1999, il che significa installare, ove già non presenti, grembiuli connessi alle soglie delle porte di piano di altezza pari alla zona di sbloccaggio aumentata di 50 mm e larghezza pari alla larghezza della porta aumentata di 25 mm su entrambi i lati, con una certa resistenza meccanica, e sporgenze limitatissime, raccordati all'architrave della porta seguente, o con un dato smusso.
Una corretta lettura del punto 18 di UNI 10411-1/2:2008, in particolare del punto 18.11, sembra intendere che, qualora si sostituiscano le porte di piano in un ascensore esistente, la norma di modernizzazione volontaria già vigente in Italia imponga di rendere la difesa frontale del vano corsa, cioè la parete lato porte, conforme al punto 5 della UNI EN 81-1/2:1999, e quindi anche a 5.4.3 come sopra descritto. Se questo è vero, quindi, è sufficiente rispettare la UNI 10411-1/2, nell'eseguire quel lavoro "di significativa entità" che è la sostituzione delle porte di piano, per implementare automaticamente questo punto della UNI EN 81-80.
Nel caso di aumento della corsa con relativo aumento dell'altezza del vano di corsa, trattato dal punto 15 della UNI 10411-1/2, qualora vengano aggiunte porte di piano, esse devono essere conformi al punto 7 della norma armonizzata, come da 15.2.12, però non vi sono prescrizioni per quanto riguarda la parete del vano di corsa al di sotto della soglia.

32 (10 di all. NA a UNI EN 81-80), Protezione degli spazi accessibili al di sotto della cabina, del contrappeso o della massa di bilanciamento



L'azione correttiva consiste nel realizzare, qualora già non vi sia, un pilastro solido che si estenda in basso fino al terreno, oppure installare un paracadute conforme a quanto previsto dalla norma armonizzata in 9.8.
Contestualmente, dice l'allegato nazionale, occorre avere adeguato gli ammortizzatori al di sotto della cabina e del contrappeso, ma quest'azione, essendo prevista in tabella B al punto 25, al momento in cui si affronta la tabella C dovrebbe essere già stata eseguita.
In quali casi di lavori "di significativa entità" questa prescrizione è prevista da UNI 10411-1?
Qualora sia stato effettuato un lavoro che comporti una variazione di T* e/o della portata Q superiore ai valori percentuali massimi ammessi dal prospetto 1 in 4.2 della norma, il punto 4.2.1.5 di UNI 10411-1 prescrive la sostituzione del paracadute in accordo con 9.8 e 9.9, laddove il punto specifico 9.8.1.2 tratta il caso del paracadute del contrappeso quando vi siano spazi accessibili sotto il vano di corsa. In effetti, il punto 4.2.1.5 ammette di mantenere in opera il paracadute preesistente a certe condizioni se esso è comunque conforme ad un tipo certificato, e di tale conformità, anche in relazione al nuovo valore di T* viene fornita idonea dichiarazione. Non si specifica che ciò riguardi solo il paracadute della cabina, per cui può intendersi anche il paracadute del contrappeso, che pertanto, se mantenuto in accordo con UNI 10411-1, 4.2.1.5, potrebbe non essere in pieno accordo con UNI EN 81-1, 9.8, come invece richiesto da questo punto di UNI EN 81-80. La stessa azione di adeguamento del paracadute (ed eventualmente del limitatore) è da prevedersi in caso di variazione della velocità nominale dell'impianto maggiore del +5%, come si legge in 14.1.1.2. Ovviamente analoga prescrizione dovremo rispettare nel caso di modifica sostanziale dell'impianto nel vano di corsa preesistente, come indicato dal punto 21 della UNI 10411-1:2008.

33 (11 di all. NA a UNI EN 81-80), Difesa del contrappeso o della massa di bilanciamento

L'azione correttiva consiste nell'adeguare o installare la difesa del contrappeso in conformità col punto 5.6.1 della norma armonizzata. Cioè una difesa rigida (ma non necessariamente cieca, può infatti rispettare EN 294, o meglio la norma che ad essa nel frattempo è subentrata) deve estendersi almeno dai 30 cm ai 250 cm di altezza, e per la larghezza del contrappeso maggiorata di 10 cm per lato. Quest'azione non è prevista da nessuno dei lavori "di significativa entità" previsti dalla norma UNI 10411-1/2, a parte naturalmente il punto 21 che tratta il caso di modifica sostanziale dell'impianto nel vano di corsa preesistente, che invece la prevede.

34 (12 di all. NA a UNI EN 81-80), Difesa di separazione in fossa degli ascensori in un vano di corsa comune

L'azione correttiva è quella di adeguare la difesa di separazione a 5.6.2.1 di UNI EN 81-1/2:1999, cioè realizzarne una (o adeguarla in modo) che si estenda dal punto più basso della corsa della cabina o del contrappeso fino a 2.5 m sopra il livello del piano più basso.
La situazione di ascensori in un vano comune non è affrontata nel contesto dei lavori "di significativa entità" previsti dalla norma UNI 10411-1/2, anche qui naturalmente a parte il caso di modifica sostanziale degli impianti trattata dal punto 21 della norma, nel qual caso la difesa dovrà essere adeguata o installata del tutto se assente.

35, 36 e 37 (19, 20, 21 di all. NA a UNI EN 81-80), Accesso sicuro al locale del macchinario e delle pulegge di rinvio, Pavimento non sdrucciolevole nel locale del macchinario e delle pulegge di rinvio, Distanze orizzontali nel locale del macchinario

Nel primo caso l'azione correttiva indicata dall'allegato nazionale è articolata: ove possibile si implementerà l'intero punto 6.2 della norma armonizzata, altrimenti si realizzeranno azioni parziali, in base ad un'analisi dei rischi che può anche prevedere come soluzione la semplice istruzione del personale a muoversi in modo adeguato ad un luogo ritenuto non più completamente sicuro.
Nel secondo caso si chiede di rendere il pavimento non sdrucciolevole in conformità ai punti 6.3.1.2 e 6.4.1.2 della norma armonizzata (Attenzione: la numerazione del punto 6 di UNI EN 81-1/2 è stata sostanzialmente modificata tra l'edizione del 1999, cui si riferisce la UNI EN 81-80, e quella del 2008! - qui ci si riferisce alla numerazione della edizione 1999).
Nel terzo caso si richiede di installare protezioni rispetto alle apparecchiature in movimento in conformità alla UNI EN 294 (o norma successivamente subentrata), prospetto 4, oppure di fornire adeguata procedura al personale, come sopra.
La norma UNI 10411-1/2 al punto 6 indica che, nel caso si sposti del tutto il locale del macchinario, il nuovo locale debba conformarsi ai punti 6.1. 6.2 e 6.3 di UNI EN 81-1/2:1999.
Nel caso di modifica sostanziale dell'impianto nel vano di corsa preesistente, il punto 21.7 della norma prevede deroghe sostanziali al punto 6 della norma armonizzata, in modo tale da poter utilizzare senza improbabili sconvolgimenti radicali il locale preesistente, naturalmente a date condizioni.
Nei casi di lavori parziali ma significativi che riguardano componenti poste nel locale del macchinario (punto 8 - Spostamento dell'argano, punto 10 - Sostituzione del quadro di manovra, punto 13 - Sostituzione dell'argano, punto 17 - Sostituzione del limitatore di velocità) la UNI 10411-1 non propone alcun contestuale adeguamento per il locale del macchinario (e così fa analogamente la UNI 10411-2).
Solo il punto 7, che tratta lo spostamento o inserimento di apparecchiature nell'esistente locale del macchinario, non ammette la riduzione di alcuna distanza di sicurezza oltre i limiti indicati in 6.3.2 dell'appendice C alla norma, cioè della UNI EN 81-1:1999, il che però sembra significare che se le distanze esistenti non vengono ridotte in alcun modo, come tali vengano accettate.
Nel caso di aumento della corsa con relativo aumento dell'altezza del vano di corsa, trattato dal punto 15 della UNI 10411-1/2, al punto 15.2.2 si richiede che nel caso di spostamento del locale del macchinario o del locale pulegge di rinvio deve essere osservato quanto disposto al punto 6 della stessa norma, precedentemente illustrato. Questo vale anche quindi in riferimento al successivo punto 38.

38 (23 di all. NA a UNI EN 81-80), Adeguata illuminazione nel locale del macchinario e delle pulegge di rinvio

L'azione correttiva indicata dall'allegato nazionale è quella di adeguare la illuminazione ai punti 6.3.2.4/5 della UNI EN 81-1/2:1999, cioè deve essere con installazione fissa assicurata sulla base minima di 200 lux al livello del pavimento, con alimentazione indipendente da quella del macchinario.
Queste azioni sono previste dalla UNI 10411-1/2 solo nel caso (punto 6) di spostamento del locale macchina in altra parte dell'edificio, e (punto 21) nel caso di modifica sostanziale all'impianto, laddove sull'illuminazione non è stata data alcuna deroga alle prescrizioni della norma armonizzata.

39 (24 di all. NA a UNI EN 81-80), Supporti metallici o ganci per lo spostamento delle apparecchiature nel locale del macchinario e nel vano di corsa

L'allegato nazionale indica come azione correttiva in questo caso meramente la verifica e documentazione del carico di lavoro del supporto, qualora esistente, e il controllo della sua corretta posizione per l'uso, mentre se non c'è non ne prevede la installazione. Questo per la ragione piuttosto ovvia che non si vuole incentivare la installazione di ganci fissati a solette di cui non si conoscono, e non sarebbe agevole conoscere, la reale portata, causando più rischi di quelli che si pensa di andare a risolvere.
Per le stesse ragioni la UNI 10411-1/2 non hanno previsto questa azione all'interno di alcun lavoro di significativa entità nel locale del macchinario, salvo la eccezione del punto 21, la modifica sostanziale dell'impianto preesistente, laddove tra le deroghe elencate in 21.7 non c'è quella sul supporto o gancio, che quindi andrebbe installato, per quanto sussistano nel farlo le stesse difficili problematiche. Questa situazione anomala è già stata segnalata all'UNI, per ora senza esito.
Si noti che al momento chi non ottemperasse adeguatamente al punto 21.7 di UNI 10411-1/2, non sarebbe per questo difforme da quanto prescritto da UNI EN 81-80, quindi abbiamo una piuttosto rara situazione di asimmetria tra le prescrizioni delle due norme.

40 (27 di all. NA a UNI EN 81-80), Porte di cabina e di piano che contengono vetro

L'allegato nazionale indica quattro diverse alternative come possibili azioni correttive per coprire questo rischio, tre delle quali in conformità con la UNI EN 81-1/2, la quarta consistendo semplicemente nel chiudere la spia vetrata sostituendola con lamiera cieca.
Per quanto riguarda le porte di piano, il lavoro "di significativa entità" che può riguardare questo punto, previsto dalla UNI 10411-1/2, è trattato al punto 18 della norma ed è la sostituzione delle porte di piano. In questo caso, o le nuove porte saranno cieche, oppure, se contengono vetro, in forza del punto 18.4, questo vetro laminato dovrà essere conforme alle prescrizioni della UNI EN 81-1/2, implementando quindi anche quanto richiesto dalla UNI EN 81-80.
Nel caso di aumento della corsa con relativo aumento dell'altezza del vano di corsa, trattato dal punto 15 della UNI 10411-1/2, qualora vi sia aggiunta di porte di piano, le porte di piano dovranno essere conformi al punto 7 della norma nell'edizione 1987, e non si ricava alcun riferimento al caso esse contengano parti in vetro, ma sembrerebbe ragionevole estendere a questo caso le indicazioni date nel caso di sostituzione di porte di piano esistenti.
Per quanto riguarda le porte di cabina, la UNI 10411-1/2 ne tratta al punto 12: sostituzione delle porte di cabina a battente con altre scorrevoli orizzontalmente (quindi non tratta l'ipotetico caso di porte scorrevoli orizzontalmente sostituite con altre analoghe, o lasciate in opera per essere automatizzate, se prima manuali). In questo caso è indicato che le nuove porte devono conformarsi a UNI EN 81-1/2, 8.6, quindi, qualora avessero vetri, in forza di 8.6.2.3/4/5, essi devono essere conformi alla norma armonizzata.
Naturalmente, nel caso l'impianto venga modificato sostanzialmente in conformità al punto 21 della UNI 10411-1/2, l'adeguamento delle porte di piano e di cabina ne segue automaticamente, in quanto non soggetto ad alcuna deroga.

41 (28 di all. NA a UNI EN 81-80), Precauzioni contro la possibilità che le mani dei bambini vengano trascinate dalle porte in vetro

L'azione correttiva proposta dall'allegato nazionale consiste nell'installare una protezione conforme al punto 7.2.3.6 della norma armonizzata, e cioè attivarsi per la riduzione del coefficiente di attrito tra mani e vetro, l'opacizzazione del vetro sino a 1.2 m di altezza, l'installazione di sensori di presenza di dita, o altri sistemi equivalenti.
Come al punto precedente, la UNI 10411-1/2 interverrebbe su questa situazione pericolosa solo quando volontariamente il proprietario decidesse di sostituire integralmente porte di piano scorrevoli automaticamente in vetro, col che dovrebbe attenersi a quanto prescritto al punto 18.10, ove viene richiesta una quasi piena conformità all'intero punto 7 della UNI EN 81-1/2, per cui in particolare vengono implementate anche le precauzioni contro la possibilità di tra-

scinamento delle mani di bambini. Anche in questo caso, quando l'impianto venisse modificato sostanzialmente in conformità al punto 21 della UNI 10411-1/2, l'adeguamento delle porte di piano da questo punto di vista ne seguirebbe automaticamente, in quanto non soggetto ad alcuna deroga.

42 (29 di all. NA a UNI EN 81-80), Illuminazione del piano

L'azione correttiva proposta dall'allegato nazionale consiste nell'adeguare la illuminazione del piano al punto 7.6.1 della norma armonizzata, e cioè tale da avere a livello di pavimento non meno di 50 lux.
La UNI 10411-1/2 non pare trattare in nessuno dei lavori "di significativa entità" questo argomento, salvo nel caso della modifica sostanziale dell'impianto in vano corsa preesistente (punto 21), laddove la prescrizione non è soggetta a deroga, e quindi va ottemperata.

43 (33 di all. NA a UNI EN 81-80), Non accessibilità dei dispositivi di blocco della porta di piano dall'esterno del vano di corsa

L'azione correttiva proposta dall'allegato nazionale consiste, una volta verificata la possibilità di sbloccare impropriamente i dispositivi di blocco delle porte di piano, nel rendere cieche le difese del vano di corsa, o quanto meno di farlo nell'intorno dei dispositivi altrimenti sbloccabili dall'esterno.
La UNI 10411-1/2 tratta di questo possibile caso al punto 5, quello relativo alla riduzione della distanza fra gli organi mobili e le difese del vano. In questo caso di riduzione di distanze di sicurezza, il punto 5 della UNI 10411-1/2 prescrive di verificare le difese del vano, che eventualmente andranno estese in altezza, adeguato quanto ad eventuali aperture alla UNI EN 294, ed alla norma armonizzata quanto a resistenza meccanica.
Queste azioni però scattano solo nel caso di riduzione delle distanze dagli organi mobili, collaterali all'esecuzione di altri lavori di "significativa entità", quale potrebbe essere ad esempio la sostituzione della cabina; in altro caso la UNI 10411-1/2 non avrà efficacia su questo punto.

44 (35 di all. NA a UNI EN 81 80), Porte scorrevoli a più ante

La situazione pericolosa consiste nel fatto che il dispositivo che bloccasse una sola anta delle porte di piano deve poter impedire l'apertura anche delle altre, altrimenti in assenza di cabina al piano le porte di piano potrebbero risultare in parte sbloccate.
L'azione correttiva indicata dall'allegato nazionale è l'adeguamento a quanto richiesto da UNI EN 81-1/2 in 7.7.6, e cioè che appunto il dispositivo impedisca direttamente o indirettamente l'apertura di tutte le ante quando non dovuta.
La UNI 10411-1/2 tratta questo problema al punto 18, quando indica come operare sostituendo le porte di piano: il punto 18.10 richiede una quasi completa conformità delle nuove porte all'intero punto 7 della UNI EN 81-1/2, ivi incluso il 7.7.6 in oggetto.
Anche nel caso di aumento della corsa con relativo aumento dell'altezza del vano di corsa, qualora vi sia aggiunta di porte di piano, il punto 15.2.12 prescrive che le nuove porte debbano essere conformi al punto 7 della norma, sia pure nella edizione del 1987, il cui punto 7.7.6 però è identico a come espresso nella successiva edizione armonizzata.
Naturalmente, ciò vale a maggior ragione anche nel caso di modifica sostanziale dell'impianto trattata al punto 21.

45 (36 di all. NA a UNI EN 81 80), Resistenza al fuoco delle porte di piano

L'azione correttiva proposta dall'allegato nazionale consiste nel verificare le porte di piano da questo punto di vista, in accordo con le legislazioni nazionali esistenti, riferite alle caratteristiche dell'edificio ed al suo uso, e nel caso installare porte di piano conformi ai requisiti ivi previsti.
La UNI 10411-1/2 fa una premessa, in 1.3, indicando che qualora a un ascensore esistente vengano apportate modifiche che comportino una variazione delle misure di protezione contro l'in-

Associazione Nazionale Imprese di Costruzione e Manutenzione Ascensori

Partner Tecnico

validità: da subito fino al 30.06.2010

Attrezzature

Assortimento chiavi a pipa passante, 5 pz

misure 8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm

Art. 0714 282 400

€ 39,90 cad.

(P3)





€ 0,99 cad.

acquisto minimo 100 pezzi (P3)

Mola da taglio per acciaio

115 x 1,3

Art. 0669 101 113

Serie di chiavi per esagoni incassati, 9 pz

misure 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

Art. 0715 31 100



€ 7,90 cad.

(P3)

Martello tassellatore a batteria H28-MA

Tassellatore combinato da 28 Volt con attacco SDS-plus e batteria al litio

Art. 0700 677 2

€ 699,00 cad.

(P3)







Vi ricordiamo che sono tassativamente esclusi i prezzi speciali e le offerte P5.
*Digitare il codice indicato con prezzo promozionale (P3)
In caso di sconto in natura digitare „prezzo 9". Le offerte non sono cumulabili con altre attualmente in vigore.
Non si accettano eccezioni.

cendio, è responsabilità del proprietario che tali modifiche siano in conformità con le normative di prevenzioni incendi applicabili. Il testo della UNI EN 81-80 va a nostro avviso oltre questa premessa, e cioè indica che, nel caso siano effettuate modifiche significative alle porte di piano, indipendentemente che ciò di per sé rappresenti variazione o meno delle misure di protezione all'incendio già esistenti, queste vadano adeguate allo stato dell'arte oggi applicabile. Del resto, nel caso vengano sostituite volontariamente le porte di piano, la stessa UNI 10411-1/2 al punto 18.7 indica che qualora la porta preesistente abbia caratteristiche antincendio, quelle delle nuove porte debbano essere non minori, a meno di nuove disposizioni, che allora andranno applicate. Nel testo della UNI 10411-1/2, e ci scusiamo di non avere ancora potuto controllare se vi siano successive interpretazioni UNI in merito, non è chiaro come potrebbe essere trattato il tema dell'aggiunta di una o più porte di piano in un ascensore che avesse già qualche caratteristica antincendio, dato che non è detto che nuove porte antincendio conformi allo stato dell'arte potrebbero non essere compatibili e non potere coesistere nello stesso impianto con altre preesistenti, che siano o no già con qualche caratteristica antincendio. In realtà dal punto di vista pratico anche in quel caso sarà necessario sostituire tutte le porte, riferendosi quindi dal punto normativo a 18.7. Quanto detto sopra vale anche nel caso di modifica sostanziale dell'impianto di cui al punto 21 della norma.

46 (37 di all. NA a UNI EN 81-80), La porta di cabina motorizzata scorrevole orizzontalmente funziona solo se la porta di piano a battente è chiusa

L'azione correttiva indicata dall'allegato nazionale non fa riferimento alcuno alla norma armonizzata, che non prevede questa prescrizione. Consiste pertanto nell'assicurarsi che la porta di piano non sia sbloccata sino a quando la porta di cabina non è completamente aperta, e che la porta di cabina non cominci a chiudersi fino a che la porta di piano non è stata chiusa.
Non essendo questa prescrizione riferita alla norma armonizzata, nella UNI 10411-1/2, che a sua volta ad essa fa riferimento, non ve n'è traccia, per cui al momento non vi è alcun lavoro "di significativa entità" che, nei termini della UNI 10411-1/2, implichi questo adeguamento.

47 (41 di all. NA a UNI EN 81-80), Blocco della botola di soccorso sulla cabina

Premesso che notoriamente le botole di soccorso nel mercato italiano sono state usate molto di rado, l'azione correttiva proposta dall'allegato nazionale per questo eventuale problema è di verificare e nel caso adeguare la conformità della botola al punto 8.12.4.2 di UNI EN 81-1/2, che richiede che il bloccaggio della botola sia controllato da un dispositivo elettrico di sicurezza conforme al ben noto punto 14.1.2; questo dispositivo deve comandare l'arresto dell'ascensore dal momento in cui il bloccaggio cessa di essere effettivo. La UNI 10411-1/2 tratta la questione, nel contesto di lavori "di significativa entità", all'interno del punto 22, cioè la sostituzione della cabina nella stessa intelaiatura. Questo punto richiede la conformità della nuova cabina e suoi accessori e componenti all'intera UNI EN 81-1/2, salvo alcune deroghe, tra le quali nessuna riguarda l'eventuale botola di soccorso. Analogo discorso vale nel caso di modifica sostanziale dell'impianto, in ragione del punto 21 della UNI 10411-1/2. Il punto 24, che tratta la modifica di cabine, ai fini di renderle più facilmente accessibili, non interviene sulla situazione qui esposta.

48 (42 di all. NA a UNI EN 81-80), Sufficiente resistenza del tetto di cabina e della botola di soccorso

L'azione correttiva indicata dall'allegato nazionale è di verificare ed eventualmente adeguare la resistenza del tetto e della botola al punto 8.13.1 di UNI EN 81-1/2, cioè verificare che il tetto sostenga il peso di due persone ciascuna considerata come 1000 N su una superficie quadrata di lato 20 cm, senza deformazione permanente, altrimenti rinforzarlo sino a che non sia conforme. Come al punto precedente, la UNI 10411-1/2 tratta la questione, nel contesto di lavori "di significativa entità", all'interno del punto 22, cioè la sostituzione della cabina nella stessa intelaiatura. Questo punto richiede la conformità della nuova cabina e suoi accessori e componenti all'intera UNI EN 81-1/2, salvo alcune deroghe, tra le quali nessuna riguarda la

resistenza del tetto e della botola. Analogo discorso vale nel caso di modifica sostanziale dell'impianto, in ragione del punto 21 della UNI 10411-1/2. Il punto 24, che tratta la modifica di cabine, ai fini di renderle più facilmente accessibili, non interviene sulla situazione qui esposta.

49 (44 di all. NA a UNI EN 81-80), Sufficiente ventilazione della cabina

L'allegato nazionale indica come azione correttiva la verifica e l'eventuale adeguamento al punto 8.16 della UNI EN 81-1/2. E' accettata una deroga nel senso che le aperture, pari in totale al 2% della superficie totale della cabina, possono essere situate da una sola parte, anziché nelle parti alte e in quelle basse della cabina. Questa deroga è nel senso di facilitare la operazione di ricavare delle aperture nelle cabine esistenti che ne fossero prive.
Come ai punti precedenti, la UNI 10411-1/2 tratta la questione, nel contesto di lavori "di significativa entità", all'interno del punto 22, cioè la sostituzione della cabina nella stessa intelaiatura. Questo punto richiede la conformità della nuova cabina e suoi accessori e componenti all'intera UNI EN 81-1/2, salvo alcune deroghe, tra le quali nessuna riguarda la ventilazione.
Analogo discorso vale nel caso di modifica sostanziale dell'impianto, in ragione del punto 21 della UNI 10411-1/2.
Il punto 24, che tratta la modifica di cabine, ai fini di renderle più facilmente accessibili, non interviene sulla situazione qui esposta. Va aggiunto che l'allegato nazionale presenta qui una nota che raccomanda di ventilare adeguatamente anche i vani ascensori in cristallo esposti al sole; questo tema non è presente nel testo originario della EN 81-80, e non è nemmeno preso in considerazione in alcun punto della UNI 10411-1/2.

50 (47 di all. NA a UNI EN 81-80), Protezione contro gli infortuni da puleggia di frizione, dalle pulegge e dai pignoni

L'azione correttiva indicata dall'allegato nazionale è quella di installare una protezione in conformità alla UNI EN 81-1, 9.7, oppure UNI EN 81-2, 9.4. Un "lavoro di significativa entità" che può coinvolgere questa situazione è quello trattato in UNI 10411-1, al punto 7, cioè lo spostamento o inserimento di apparecchiature all'interno del locale del macchinario o delle pulegge di rinvio, nel qual caso il punto 7.1 impone tra l'altro di rispettare UNI EN 81-1, punto 9, in blocco, e quindi di installare le protezioni conformi a 9.7. Un secondo lavoro è lo spostamento dell'argano, trattato in UNI 10411-1, al punto 8, dove pure si richiede di rispettare in blocco il punto 9 della norma armonizzata, con identiche conseguenze. Quando invece si sostituisca l'argano esistente con uno nuovo, si applica il punto 13 della UNI 10411-1, il quale non fa riferimento al punto 9.7, ma solo ai punti 9.3.1 e 9.3.2 (della edizione 1987 della norma!) che si riferiscono a pressione specifica ed aderenza delle funi. Quando si sostituiscono le funi che scorrono nelle pulegge di cui all'argomento, si applica il punto 15 di UNI 10411-1, che non fa alcun riferimento al punto 9.7, ma solo a 9.1.2 specifico per le funi. Nel caso di modifica sostanziale dell'impianto, si fa riferimento al punto 21, il quale non fa deroghe al punto 9.7 della norma armonizzata, che quindi va applicato, per cui le protezioni richieste verranno installate.

51 (48 di all. NA a UNI EN 81-80), Protezione contro lo scarrucolamento delle funi o catene da pulegge di frizione, le pulegge e i pignoni

L'azione correttiva indicata dall'allegato nazionale è la stessa riportata al punto precedente, cioè di installare una protezione in conformità alla UNI EN 81-1, 9.7, oppure UNI EN 81-2, 9.4. Valgono esattamente le stesse considerazioni sopra descritte.

52 (49 di all. NA a UNI EN 81-80), Protezione contro l'introduzione di oggetti tra le funi/catene e le pulegge di frizione, le pulegge e i pignoni

L'azione correttiva indicata dall'allegato nazionale è la stessa riportata al punto precedente, cioè di installare una protezione in conformità alla UNI EN 81-1, 9.7, oppure UNI EN 81-2, 9.4. Valgono esattamente le stesse considerazioni sopra descritte.

53 (50 b di all. NA a UNI EN 81-80), Paracadute e sistema limitatore di velocità compatibile per ascensori elettrici che funzionano correttamente

L'azione correttiva viene indicata dall'allegato nazionale come segue: regolare il sistema, senza interferire coi componenti di sicurezza (di entrambi i componenti citati), oppure, se la regolazione non è possibile, installare un paracadute e/o un limitatore che lo attiva (a seconda se la regolazione non è possibile in uno solo di essi, e quale, o su entrambi), che siano tra loro compatibili, in conformità alla norma armonizzata, punti 9.8 e 9.9. Senza addentrarci troppo in questa sede sull'effettivo significato pratico di tale indicazione, di per sé non estremamente chiara, limitiamoci a verificare se e dove la UNI 10411-1 dia in merito indicazioni nel caso di "lavori di significativa entità" che riguardino questi due componenti. Qualora sia stato effettuato un lavoro che comporti una variazione di T* e/o della portata Q superiore ai valori percentuali massimi ammessi dal prospetto 1 in 4.2 della norma, il punto 4.2.1.5 di UNI 10411-1 prescrive la sostituzione del paracadute in accordo con 9.8 e 9.9, quest'ultimo riguardante in effetti il limitatore di velocità, che anch'esso verrà reso conforme. In effetti, il punto 4.2.1.5 ammette di mantenere in opera il paracadute preesistente a certe condizioni se esso è comunque conforme ad un tipo certificato, e di tale conformità, anche in relazione al nuovo valore di T* viene fornita idonea dichiarazione. Pertanto tale paracadute di cabina, se mantenuto in accordo con UNI 10411-1, 4.2.1.5, potrebbe non essere in pieno accordo con UNI EN 81-1, 9.8, come invece richiesto da questo punto di UNI EN 81-80. La stessa azione di adeguamento del paracadute e del limitatore è da prevedersi in caso di variazione della velocità nominale dell'impianto maggiore del +5%, come si legge in 14.1.1.2. Ovviamente analoga prescrizione dovremo rispettare nel caso di modifica sostanziale dell'impianto nel vano di corsa preesistente, come indicato dal punto 21 della UNI 10411-1:2008. Nel caso di sostituzione del solo limitatore, UNI 10411-1, punto 17, prescrive che esso sia munito della certificazione prevista nei punti F.0 e F.4 della UNI EN 81-1. 17.4 specifica anche che deve essere presente il contatto elettrico per eccesso di velocità previsto in 9.9.11.1. L'implementazione invece degli altri aspetti di UNI EN 81-1, 9.9, non è richiesta. Si constata in definitiva che la UNI 10411-1 dà per scontata la compatibilità del nuovo limitatore sostituito col paracadute rimasto in opera, mentre azioni che determinino la necessità di sostituzione del paracadute richiedono che contestualmente anche il limitatore sia o venga adeguato.

54 (51 di all. NA a UNI EN 81-80), Dispositivo elettrico di sicurezza del tenditore della fune del limitatore

L'azione correttiva indicata dall'allegato nazionale è quella di installare un dispositivo elettrico di sicurezza in conformità alla UNI EN 81-1 9.9.11.3, oppure alla UNI EN 81-2, 9.10.2.10.3 (nel raro caso in Italia vi sia un ascensore idraulico dotato di limitatore). Qualora sia stato effettuato un lavoro che comporti una variazione di T* e/o della portata Q superiore ai valori percentuali massimi ammessi dal prospetto 1 in 4.2 della norma, il punto 4.2.1.5 di UNI 10411-1 prescrive l'adeguamento del sistema in accordo tra l'altro con 9.9, quindi il limitatore di velocità verrà reso conforme. La stessa azione di adeguamento del paracadute e del limitatore è da prevedersi in caso di variazione della velocità nominale dell'impianto maggiore del +5%, come si legge in 14.1.1.2. Ovviamente analoga prescrizione dovremo rispettare nel caso di modifica sostanziale dell'impianto nel vano di corsa preesistente, come indicato dal punto 21 della UNI 10411-1:2008. Nel caso di sostituzione del solo limitatore, UNI 10411-1, il punto 17.4 specifica come già visto che deve essere presente il contatto elettrico per eccesso di velocità previsto in 9.9.11.1, ma non che vi sia quello che controlla l'eventuale rottura o allentamento eccessivo della fune del limitatore di velocità. E' possibile che venga richiesta in sede di Commissione Ascensori UNI una revisione di questo punto della UNI 10411-1.

56 (55 di all. NA a UNI EN 81-80), Sistema di guida per la cabina e la massa di bilanciamento

L'azione correttiva indicata dall'allegato nazionale è quella di installare un sistema di guida rigido in conformità alla UNI EN 81-1, 10.2.1, oppure installarne uno con quattro funi di guida anziché solo due, come era spesso utilizzato, ed ammesso, in passato in Italia. Qualora sia

stato effettuato un lavoro che comporti una variazione di T* e/o della portata Q superiore ai valori percentuali massimi ammessi dal prospetto 1 in 4.2 della norma, il punto 4.2.1.9 di UNI 10411-1 prescrive che l'aumento della massa del contrappeso comporti per esso l'impiego di guide rigide conformi al punto 10.2 di UNI EN 81-1:1987. Va detto che queste guide non risulteranno necessariamente conformi alla norma armonizzata, che ha modificato l'impostazione di questo punto. L'adeguamento del sistema di guida del contrappeso è da prevedersi per UNI 10411-1 in caso di variazione della velocità nominale dell'impianto maggiore del +5%, come si legge in 14.1.1.6. In questo caso però è richiesta piena conformità alla nuova edizione della norma armonizzata. Tale adeguamento è richiesto anche nel caso di aumento della corsa con relativo aumento dell'altezza del vano di corsa, al punto 15.2.1 della UNI 10411-1, qualora il contrappeso sia o venga disposto nello stesso vano della cabina, com'è il più delle volte. Naturalmente, nel caso di modifica sostanziale dell'impianto trattata nel punto 21 della UNI 10411-1, il sistema di guida del contrappeso non è soggetto a deroga rispetto alla norma armonizzata, quindi sarà rigido.

57 (58 di all. NA a UNI EN 81-80), Distanza orizzontale tra la superficie del vano di corsa e la soglia, il telaio dell'accesso di cabina o bordo di chiusura delle porte scorrevoli di cabina

L'azione correttiva indicata dall'allegato nazionale è quella di installare dispositivi per ridurre la distanza come da UNI EN 81-1, 11.2.1, oppure installare un dispositivo di blocco della cabina come da UNI EN 81-1 8.9.3. Questo tema non è trattato esplicitamente in UNI 10411-1, neppure al punto 22 che riguarda la sostituzione della cabina nella stessa intelaiatura, della quale però si dice che dovrà essere conforme alla norma armonizzata, per cui se ne potrebbe dedurre che anche le distanze tra essa (e le sue porte) e la parete frontale debbano essere rese conformi alla norma. Naturalmente, nel caso di modifica sostanziale dell'impianto trattata nel punto 21 della UNI 10411-1, queste distanze non sono soggette a deroga e quindi dovranno essere conformi alla norma armonizzata.

58 (59 di all. NA a UNI EN 81-80), Distanza orizzontale tra la porta di cabina chiusa e la porta di piano

L'azione correttiva indicata dall'allegato nazionale è quella di adeguare l'impianto a UNI EN 81-1, 11.2.3. Questo caso può essere interpretato, dal punto di vista della interferenza con la UNI 10411-1, nello stesso modo che al punto precedente.

59 (64 di all. NA a UNI EN 81-80), Limitatore del tempo di alimentazione del motore

L'azione correttiva indicata dall'allegato nazionale è quella di adeguare il limitatore del tempo di alimentazione del motore alla UNI EN 81-1, 12.10, la cui estensione qui non ne permette una descrizione dettagliata. Nel caso di sostituzione dell'argano, trattato dal punto 13 della UNI 10411-1, il punto 13.5 richiede che questo "dispositivo temporizzatore" venga installato in conformità alla norma armonizzata. Naturalmente, nel caso di modifica sostanziale dell'impianto trattata nel punto 21 della UNI 10411-1, la presenza di questo dispositivo non è soggetta a deroga.

60 (67 di all. NA a UNI EN 81-80), Protezione del motore del macchinario

L'azione correttiva indicata dall'allegato nazionale è quella di adeguare il dispositivo di controllo della temperatura del motore a UNI EN 81-1, 13.3.1/2/3. In realtà questi tre punti prevedono il controllo non solo dei sovraccarichi tramite la temperatura, ma anche dei cortocircuiti, e dei sovraccarichi tramite dispositivi d'interruzione automatica a riarmo manuale.
Nel caso di sostituzione del motore elettrico, trattato dal punto 20 della UNI 10411-1, viene richiesto che il nuovo motore sia conforme a tutto quanto prescritto nei punti 12 e 13 della norma armonizzata, con la sola eccezione del 13.1.1.3, relativo alla compatibilità elettromagnetica. Naturalmente, nel caso di modifica sostanziale dell'impianto trattata nel punto 21 della UNI 10411-1, la presenza di questo dispositivo non è soggetta a deroga.



Se la fermata del tuo ascensore, non é come desideri...

L' accesso alla cabina non é agevole e non é conforme al D.M. del 23 Luglio 2009



... risolvi il problema in un Lampo. Metti un E-MOD nel tuo impianto!

Installazione rapida su qualsiasi impianto

Le fermate diventano precise e indipendenti dal carico

Funziona anche in caso di successiva sostituzione del quadro



Ingombri e costi molto contenuti

Riduzione delle correnti d'avviamento del 60%

Prolunga la vita degli organi meccanici

E-MOD Kit completo per l'installazione di VVVF su impianti esistenti a 1 o a 2 velocità

SMS
SISTEMI E MICROSISTEMI

L'elettronica al servizio dell'ascensore

SMS SISTEMI E MICROSISTEMI s.r.l. - Via Guido Rossa, 46-48-50
40056 Crespellano (BO) - Italia - Tel. + 39 051 969037 - Fax + 39 051 969303
Assistenza Tecnica (Technical Support) +39 051 6720710
Web. www.sms.bo.it - E-mail: sms@sms.bo.it

61 (68 di all. NA a UNI EN 81-80), Presenza di interruttori generali bloccabili nel locale del macchinario

L'azione correttiva indicata dall'allegato nazionale consiste nell'installare interruttori generali bloccabili in conformità a UNI EN 81-1, 13.4.2. Un lavoro di "significativa entità" interessato è la sostituzione del quadro di manovra, laddove i punto 10 della UNI 10411-1, in 10.1.1 prescrive che il nuovo quadro debba essere conforme a quanto previsto tra l'altro al punto 13, quindi presumibilmente occorra ottemperare anche il punto 13.4.2. Altro lavoro è la sostituzione del motore elettrico, in cui, al punto 20 di UNI 10411-1, si richiede che il motore sia conforme tra l'altro al punto 13, ma non è chiaro se ciò debba necessariamente implicare la conformità anche degli interruttori generali. Naturalmente, nel caso di modifica sostanziale dell'impianto trattata nel punto 21 della UNI 10411-1, la presenza di questi dispositivi non è soggetta a deroga e va implementata.

62 (69 di all. NA a UNI EN 81-80), Nessun funzionamento pericoloso dell'ascensore in caso di inversione di fase

L'azione correttiva indicata dall'allegato nazionale consiste nell'installare una protezione di inversione di fase, in accordo con 14.1.1.1 j) di UNI EN 81-1. Un lavoro di "significativa entità" interessato è la sostituzione del quadro di manovra, laddove i punto 10 della UNI 10411-1, in 10.1.1 prescrive che il nuovo quadro debba essere conforme a quanto previsto al punto 14, quindi presumibilmente occorra ottemperare anche il punto 14.1.1.1. j). Il punto 20 di UNI 10411-1 che riguarda la sostituzione del motore elettrico, non richiama invece il punto 14. Naturalmente, nel caso di modifica sostanziale dell'impianto trattata nel punto 21 della UNI 10411-1, la presenza di questi dispositivi non è soggetta a deroga e va implementata.

63 (72 di all. NA a UNI EN 81-80), Comunicazione diretta tra il locale del macchinario e la cabina

Ove applicabile, e cioè ascensori elettrici con corsa maggiore di 30 m, l'azione correttiva indicata dall'allegato nazionale è quella di installare un citofono o analogo dispositivo conforme a 14.2.3.4 di UNI EN 81-1. Non sembra che questa situazione venga considerata in alcun punto della UNI 10411-1, neppure al punto 15 in caso di aumento della corsa. Naturalmente, nel caso di modifica sostanziale dell'impianto trattata nel punto 21 della UNI 10411-1, la necessità di questi dispositivi non è soggetta a deroga e va soddisfatta.

64 (73 di all. NA a UNI EN 81-80), Presenza del controllo del carico

L'azione correttiva indicata dall'allegato nazionale è quella di installare un dispositivo di controllo del carico (che agisca in caso di sovraccarico), conforme a 14.2.5 di UNI EN 81-1. Nel caso di lavoro "di significativa entità" che è la sostituzione della cabina, il punto 22 della UNI 10411 richiede che la stessa sia conforme alla norma armonizzata, e tra le deroghe ammesse non indica questo dispositivo che quindi va installato.Naturalmente, nel caso di modifica sostanziale dell'impianto trattata nel punto 21 della UNI 10411-1, la presenza di questo dispositivo non è soggetta a deroga e va implementata.

65 (74 di all. NA a UNI EN 81-80), Informazioni sull'uso sicuro e sulla manutenzione dell'ascensore

L'azione correttiva indicata dall'allegato nazionale è quella di fornire avvisi corretti, marcature ed istruzioni per la manovra come previsto in vari sottopunti del punto 15 della norma armonizzata. La UNI 10411-1 non richiede in alcuna situazione di lavoro "di significativa entità" il rilascio di questa documentazione, se non nel caso di modifica sostanziale dell'impianto trattata nel punto 21 della UNI 10411-1, in cui la presenza di queste informazioni non è soggetta a deroga e va implementata.

di Luca Incoronato responsabile sede nazionale Anacam

Ascensori ed efficienza energetica: il Progetto europeo E4

Presentati dall'ENEA a Roma i risultati di una ricerca europea

Il costo sempre più elevato dell'energia e la presa di coscienza della necessità di preservare l'ambiente, hanno fatto sì che negli ultimi anni anche nel settore degli ascensori si sia verificato un positivo aumento di interesse e di sensibilità nei confronti del risparmio energetico.
Iniziano a essere diverse le aziende del settore che propongono ascensori con tecnologie "verdi" e soluzioni tecniche che consentirebbero di ridurre i consumi energetici anche sugli impianti esistenti, sebbene, in molti casi, i risparmi effettivamente conseguibili con un rapporto equilibrato tra costi e benefici degli investimenti eventualmente necessari, soprattutto in ambito condominiale, sono piuttosto limitati.
Proprio per migliorare le conoscenze sui consumi energetici degli ascensori e individuare le possibili azioni per migliorarne l'efficienza, la direzione generale per l'Energia e i Trasporti della Commissione europea ha deciso di cofinanziare un progetto di ricerca europeo denominato **"Energy-Efficient Elevators and Escalators (E4)"**. La ricerca è stata condotta da un consorzio di cinque partner di diversi Paesi europei: l'Università di Coimbra (Portogallo, coordinatore), l'Istituto tedesco Fraunhofer-Gesellschaft zur Foerderung der angewandten Forschung e.V, la polacca Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., l'ENEA per l'Italia e la ELA-European Lift Association con sede in Belgio. Anacam ha collaborato con ENEA per l'attività condotta in Italia, mettendo a disposizione alcuni impianti sui quali sono state eseguite le misurazioni e fornendo un supporto tecnico, attraverso i propri esperti, al capo progetto ENEA ing. Walter Cariani.
Il progetto è partito nell'ottobre 2007 e si è concluso formalmente dopo 30 mesi, nell'aprile 2010.
Per divulgare gli obiettivi della ricerca e i risultati conseguiti, il 4 marzo 2010 l'ENEA ha organizzato presso la propria sede nazionale a Roma un **workshop** cui sono intervenuti, tra gli altri, anche Luciano Faletto, membro del gruppo di lavoro ISO TC 178/WG10 (Energy Efficiency for Lifts, Escalators and Moving Walks), Michele Vigne in rappresentanza di Confedilizia e Carlo Parodi in rappresentanza di Anaci.
L'intervento principale è stato, tuttavia, quello di **Walter Cariani**, responsabile per ENEA del progetto E4 con l'incarico, nell'ambito del consorzio di ricerca, di curare la divulgazione dei risultati attraverso la gestione del sito web del progetto e la realizzazione di tutto il materiale informativo.
Cariani ha esordito illustrando gli **obiettivi** del progetto di ricerca che sono essenzialmente quelli di migliorare le conoscenze sui consumi energetici degli ascensori, di caratterizzare le prestazioni delle diverse tecnologie applicate agli impianti e di stimare il potenziale tecnico di risparmio energetico conseguibile applicando le migliori tecnologie disponibili (BAT: Best Available Technology).
Il **parco ascensori europeo** oggetto della ricerca è stato stimato in 4,8 milioni di impianti nel 2009 nell'Unione a 27, oltre a 75 mila scale mobili. Circa i due terzi degli ascensori sono installati in edifici residenziali, il 14 per cento in uffici e il resto nel commercio (5%), nell'industria (4%), negli ospedali (4%), negli alberghi (4%) e in altri servizi. Si stima, inoltre, che ogni anno si installino in Europa 125 mila nuovi ascensori e 5 mila scale mobili. A livello complessivo, gli ascensori installati nei 27 Paesi dell'Unione Europea consumerebbero circa 18

Terawattora ogni anno (le scale mobili circa 0,9 TWh); gli ascensori in edifici residenziali peserebbero per meno del 40 per cento dei consumi totali, a fronte di un peso superiore al 60 per cento degli impianti del terziario che, naturalmente, hanno un consumo unitario decisamente più elevato. Tra le due macro categorie, cambia anche il peso dei consumi riferibili alla fase di corsa rispetto a quelli registrati durante la fase di fermo (standby): negli impianti in edifici residenziali, i consumi in fase di standby valgono quasi il 70 per cento dei consumi complessivi, mentre negli impianti installati negli edifici del terziario questa percentuale scende a circa il 44 per cento.

Passando ai dati del nostro Paese, Cariani ha stimato che gli 850 mila impianti in esercizio in **Italia** consumino circa 1.950 GWh (pari a quasi 2 TWh). Secondo i dati disponibili, gli ascensori assorbirebbero circa lo 0,87 per cento del totale dei consumi elettrici nel settore residenziale e l'1,4 per cento dei consumi totali del settore terziario, mentre nell'industria il dato è del tutto trascurabile (0,036%).

Le stime di base relative al parco impianti italiano sono riassunte nella tabella che segue:

	Numero di unità	Età	Tecnologia		Carico nomin.	Velocità	Corsa	Numro di corse per anno	Potenza nomin. motore
		Decade di installazione *	Elettro meccanico o Elettronico	Idraulico	kg	m/s	m		kW
Residenziale	240.000	till 1970	100%	-	325	0,75	18-25	50.000	4
	180.000	1970-1990	60%	40% Hy	325-400	0,6-0,8	18-20	50.000	4-6
	180.000	1991-2008	40%	60% Hy	450	0,6-1	15-30	40/60.000	4-8
Uffici	30.000	till 1980	90%	10% Hy	630-1500	0,8-1,0	20-25	130,000	6-10
	40.000	1980-2008	70%	30% Hy	900-1500	1,0-1,5	20-25	250.000	8-12
Ospedali	10.000	till 1970	100%	-	630	0,5	20-25	85.000	8-10
	15.000	1971-1990	50%	50% Hy	630-1500	0,5-1,0	15-25	130.000	10-18
	20.000	1991-2008	70%	30% Hy	900-1500	0,5-1,0	15-25	150.000	10-15
Industriale	10.000	till 1970	100%		1000	0.5	10	50.000	10
	15.000	1970-2008	30%	70% Hy	1000-2500	0,5-1.0	10-15	75.000	10-25
Commerciale	50.000	1970-2008	50%	50% Hy	900-1500	0,5-1,5	10-20	200.000	10-15
Hotel	20.000	till 1970	100%	-	630	1,0	20-30	200.000	10
	40.000	1970-2008	85%	15% Hy	1250	1,0-2,5	20-45	300.000	10-20
Totale	850.000								

Nel grafico successivo vengono invece riportati i consumi energetici annui complessivi ascrivibili agli ascensori, classificati secondo la destinazione d'uso dell'edificio, con il peso dei consumi nelle fasi di standby e di corsa:

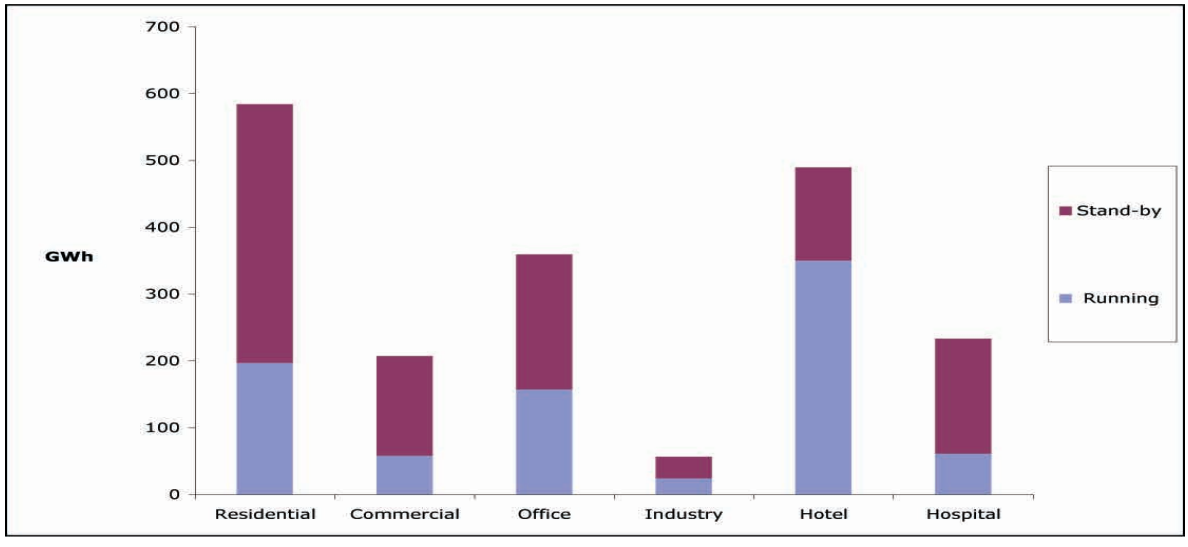


Fig. 1 - Profilo del consumo energetico degli ascensori in Italia (in GWh)

L'intervento dell'ingegnere Cariani si è chiuso con una breve rassegna delle possibili **opzioni per migliorare l'efficienza energetica** delle nuove installazioni (corretta scelta della dimensione della cabina, del carico, della velocità; azionamenti che permettono di variare tensione e frequenza di alimentazione del motore; etc) ed anche delle cosiddette apparecchiature ausiliarie che incidono soprattutto sui consumi in standby i quali, come abbiamo visto, hanno un peso preponderante negli impianti in edifici residenziali. Tra le apparecchiature ausiliari che hanno incidenza sui consumi vanno annoverate l'illuminazione della cabina, la motorizzazione delle porte, le segnalazioni e le pulsantiere di piano e di cabina, la ventilazione, i sistemi di allarme e tele-monitoraggio, l'alimentazione di emergenza.
L'illuminazione è uno dei carichi elettrici che contribuisce maggiormente al consumo in standby degli ascensori e, di conseguenza, è fondamentale scegliere soluzioni tecnologiche che consentano di ridurre i consumi quali, ad esempio, la moderna tecnologia dei LED.

Cariani ha infine esaminato anche alcune soluzioni per migliorare l'efficienza degli impianti incidendo sulla fase di esercizio, ad esempio attraverso la disalimentazione elettrica delle apparecchiature secondo due distinte modalità: per brevi periodi di fermo, con la disattivazione dei componenti riattivabili celermente (qualche secondo); per periodi di fermo più lunghi (per esempio durante la notte), con la disattivazione anche di componenti che necessitano di un piccolo intervallo di tempo per la riattivazione. Inoltre, in caso di sistemi complessi con edifici serviti da un gruppo di ascensori, un'opzione efficace è quella di interconnettere i sistemi di controllo per assicurare il servizio minimizzando il numero di corse, partenze e fermate e il numero di ascensori in esercizio durante i periodi di basso utilizzo.
Su scala europea, i risultati preliminari del Progetto E4 stimano un **potenziale di risparmio tecnico** ottenibile con applicazione di BATs pari al 63% nel caso degli ascensori e a circa il 28% per le scale mobili, come esemplificato nella tabella seguente:

		Movimento (TWh)	Standby (TWh)	Totale TWh)	Risparmi (%)
Tecnologie in impianti esistenti	Ascensori	8,7	9,7	18,4	
	Scale mobili	0,82	0,08	0,90	
	Totale	9,52	9,78	19,3	
Best Available Technology	Ascensori	4,2	2,6	6,8	63
	Scale mobili	0,4	0,24	0,64	28
	Totale	4,6	2,84	7,44	60

Si tratta, beninteso, di dati meramente potenziali che non tengono conto del rapporto costi/benefici degli investimenti necessari per conseguire simili riduzioni dei consumi, ma rappresentano comunque un obiettivo verso cui tendere implementando le migliori soluzioni sostenibili caso per caso.

Le **raccomandazioni finali** emesse al termine del Progetto E4 per implementare forme di risparmio energetico per gli ascensori sono:

- definire uno **standard condiviso** per misurazione e calcolo del consumo di elettricità;
- realizzare **campagne e materiale informativo** sugli aspetti di efficienza energetica mirati a addetti alla progettazione, alla vendita, installatori e manutentori;
- valutare l'opportunità di avvalersi del supporto di un **consulente esterno**;
- raccogliere e diffondere casi-studio di analisi **costi-benefici** per la valutazione di applicazione di misure/tecnologie efficienti.

di Massimo Bezzi consigliere nazionale Anacam

Le strutture metalliche vano ascensore e il nuovo DM 14.01.08 (NTC08)

Il D.M. 14/1/08, che emana le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC08), è probabilmente il punto di arrivo del lungo processo di modifica normativa innescato dall'OPCM 3274 del 2003. Queste norme sono infatti sostanzialmente in linea con gli Eurocodici e le modeste differenze che possono ancora notarsi corrispondono a precise scelte, fatte nell'ambito della "libertà di manovra" consentita in sede europea, che trovano preciso riscontro nelle appendici nazionali agli Eurocodici (ex documenti di applicazione nazionale) approvati dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel luglio 2007.
Semplificando è un contenitore nel quale sono state raccolte in modo organico le norme e le leggi preesistenti in materia di costruzioni. Nella legge n. 1086 del 5 novembre 1971 "Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica" viene data una definizione di opera/costruzione e viene soprattutto scritto che "la realizzazione delle opere di cui ai commi precedenti deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità".

Ma quali sono gli obbiettivi delle NTC08?
Definire in modo preciso le fasi di progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni e soprattutto di imporre dei criteri generali di sicurezza.

Cosa cambia?
Ci sono sicuramente dei cambiamenti ma anche chiarimenti e integrazioni, ad esempio, con le nuove norme viene in parte a decadere la divisione in zone sismiche in quanto la verifica del rischio sismico avviene quasi in maniera puntuale su tutto il territorio. Per completezza, alla valutazione del rischio sismico concorrono almeno altri due fattori e cioè la vita nominale della costruzione e la classe d'uso (2.4.2.). Vanno quindi a sparire le macro-aree precedenti che vengono sostituite da micro-aree riportate in tabelle alla fine degli articoli della norma. Vengono definite in modo univoco quali sono tutte le azioni a cui è sottoposta una costruzione e di conseguenza come quest'ultima deve essere calcolata. Per azioni si intendono peso proprio della costruzione, azione del vento, carichi variabili dovuti alla classe d'uso, azione del sisma ecc…. Viene introdotto il concetto di degrado e quindi la necessità di un piano di manutenzione. Altra cosa molto importante introdotta dal decreto è la definizione dei materiali da costruzione e dei centri di trasformazione (di entrambi gli argomenti parleremo più avanti).

Ma perchè devo applicare le NTC08 alle incastellature metalliche vano ascensore?
Tornando alla legge 1086 del 1971 e rileggendone le definizioni iniziali "…. Sono considerate opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o altri materiali" la domanda sembra essere un po' superflua.
Dal punto di vista del costruttore dobbiamo dire che questa norma è un'occasione per uniformare l'inquadramento delle incastellature metalliche in tutte le regioni d'Italia. Negli anni gli stessi costruttori si sono trovati a discutere con i vari organi competenti sparsi sul territorio al fine di trovare un modo univoco di considerare e inquadrare sotto il profilo normativo, le costruzioni "incastellature metalliche per vano ascensore".
Diciamo che per tipologia di costruzione le incastellature possono essere **auto-portanti** e quindi completamente libere da vincoli all'edificio oppure solo **portanti** e di conseguenza ancorate o stabilizzate agli elementi dell'edificio. Può sembrare una differenza da poco ma a livello di dimensione dei singoli profili utilizza-

teleSAN
TELESERVIZI



Unica azienda del settore a norma
BS 25999 - 2:2007
continuità operativa

SERVICE LIFT CENTER

www.telesanlift.it

CSQ IQNet CSQ bcm
SISTEMA DI QUALITA' AZIENDALE
CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2008



ti per la realizzazione delle struttura e dei relativi ingombri, l'aspetto è profondamente diverso. Questa differenza può portare dalla possibilità alla impossibilità di installare un impianto che permetta l'abbattimento delle barriere architettoniche in un qualsiasi edificio esistente. Inutile dire quanto questo argomento riveste una grandissima importanza.

A tal proposito già un paio d'anni fa Anacam ha pubblicato un inserto all'interno della rivista *Sviluppo Impresa* (Anno XVII - n.3/2008) con un articolo a cura dell'ingegnere Dario Parente e degli ingegneri Giuseppe Andriani e Sergio D'ammassa in cui si trattava "L'inquadramento normativo per le strutture in acciaio che sostengono impianti ascensori da installare all'interno di edifici esistenti per l'abbattimento delle barriere architettoniche".

Basandosi sul capitolo 8 "Costruzioni esistenti" delle NTC08 e in particolare sul paragrafo 8.3 "Valutazione della sicurezza" nel quale si parla di interventi non dichiaratamente strutturali, qualora essi interagiscano, anche solo in parte, con elementi aventi funzione strutturale e, in modo consistente, ne riducano la capacità o ne modifichino la rigidezza, viene proposta una relazione di calcolo nella quale si va a dimostrare che la differenza di carichi e spostamenti, in caso di sisma, fra un edificio con impianto ascensore e uno identico senza, risulta essere inferiore all'1%. Sembra abbastanza chiaro che questa variazione può essere considerata **"non consistente"** anche alla luce di quanto riportato nel punto 8.4.1 delle NTC08 dove si parla di adeguamento e di necessità di rifare la valutazione di sicurezza dell'edificio per incrementi di carico superiori al 10%. Il fatto che la struttura sia installata all'interno o a ridosso di un edificio ci permette di ritenere che non faccia differenza alcuna. Se la relazione pubblicata da Anacam può valere per le costruzioni esistenti, un'altra analisi, questa volta valida per i nuovi edifici, che mira allo stesso obiettivo è quella dell'ingegnere Bernardi che basandosi invece sul capitolo 7 "Progettazione per azioni sismiche" e sul paragrafo 7.2.3 "Gli elementi strutturali secondari o non strutturali ai fini sismici" scrive:

"Le incastellature metalliche non sono strutture autoportanti, nel senso che per la loro stabilità è condizione necessaria e sufficiente l'ancoraggio alle strutture del volume da asservire, esse garantiscono i vincoli di rigidezza al fine di essere considerate secondarie. Dal punto di vista deformativo lo schema pendolare garantisce l'assorbimento spostamenti elevati senza che si verifichino danni strutturali. Diversamente se gli spostamenti fossero ancora maggiori non si limiterebbero unicamente all'ascensore bensì all'intero edificio. Infine, gli effetti dell'azione sismica calcolata con il procedimento riportato nel §7.2.3 sono sempre inferiori alle azioni dovute al funzionamento dell'ascensore nella condizione dinamica la quale essendo un'azione eccezionale non si somma all'azione sismica §3.2.4".

Non esistendo un elenco delle strutture secondarie, non possiamo fare altro che appoggiarci alla tabella 7.2.1 del paragrafo 7.2.3 nella quale vengono elencati una serie di elementi che sono considerati secondari e che per caratteristiche dimensionali e meccaniche potrebbero essere parificati alle incastellature. Nella tabella si parla fra l'altro di pareti interne ed esterne, tramezzature e facciate, ciminiere etc.

Un ulteriore spunto che sostiene l'ipotesi che le incastellature vano ascensore sono elementi secondari, può essere il pensiero dell'ingegnere Ghersi, professore della facoltà di ingegneria di Catania (autore di numerosi testi relativi sulle costruzioni), il quale dice sintetizzando che "gli elementi sono secondari se le differenze non sono particolarmente rilevanti (orientativamente non superiori al 10%)".

Importante, se non fondamentale, è che chi decide di installare un'incastellatura metallica vano ascensore sia al corrente delle considerazioni iniziali e che le accetti come valide per il cantiere specifico magari previa verifica con gli uffici di zona competenti.

Come accennavamo precedentemente, uno dei punti più importanti del nuovo testo normativo (per quanto riguarda il mondo ascensoristico) è la definizione dei SOLI materiali che possono essere utilizzati per la costruzione. Nel caso delle incastellature si parla chiaramente di ferro che deve essere rispondente alle UNI EN 10025 (per i laminati), UNI EN 10210 (per i tubi



senza saldatura) e UNI EN 10219-1 (per i tubi saldati). Il materiale utilizzato deve pertanto avere una marcatura "S" (strutturale).

Perché non abbiamo accennato alle leghe d'alluminio?
Le leghe d'alluminio meritano un discorso a parte in quanto la norma tecnica le cita solo al punto 4.6 vincolandone l'utilizzo solo in subordine all'autorizzazione del Servizio Tecnico Centrale su parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Qui di seguito testualmente la parte di norma:

4.6 COSTRUZIONI DI ALTRI MATERIALI

I materiali non tradizionali o non trattati nelle presenti norme tecniche potranno essere utilizzati per la realizzazione di elementi strutturali od opere, previa autorizzazione del Servizio Tecnico Centrale su parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, autorizzazione che riguarderà l'utilizzo del materiale nelle specifiche tipologie strutturali proposte sulla base di procedure definite dal Servizio Tecnico Centrale. Si intende qui riferirsi a materiali quali calcestruzzi di classe di resistenza superiore a C70/85, calcestruzzi fibrorinforzati, acciai da costruzione non previsti in § 4.2, leghe di alluminio, leghe di rame, travi tralicciate in acciaio conglobate nel getto di calcestruzzo collaborante, materiali polimerici fibrorinforzati, pannelli con poliuretano o polistirolo collaborante, materiali murari non tradizionali, vetro strutturale, materiali diversi dall'acciaio con funzione di armatura da c.a.

L'esclusione dai materiali da costruzione delle leghe d'alluminio pur in presenza di un Eurocodice 9 specifico per l'alluminio che stabilisce i criteri di progettazione è effettivamente una situazione un po' strana. Allo stato attuale è difficile pensare di realizzare costruzioni in alluminio specifiche o in serie in tempi brevi a meno di non essere già in possesso dell'autorizzazione ministeriale. Forse su questo punto il legislatore provvederà o sta già provvedendo a fare chiarezza, ma allo stato attuale il testo normativo sembra essere piuttosto chiaro. Le NTC08 definiscono inoltre le caratteristiche che devono avere i soggetti produttori di costruzioni chiamandoli "CENTRI DI TRASFORMAZIONE" e dandone una definizione chiara…
Al punto 11.3.1.7 si definisce Centro di trasformazione un impianto esterno alla fabbrica e/o al cantiere, fisso o mobile, che riceve dal produttore di acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere o profilati, profilati cavi, ecc.) e confeziona elementi strutturali direttamente impiegabili in cantiere, pronti per la messa in opera o per successive lavorazioni.
Definito cos'è un centro di trasformazione è fondamentale capire quali caratteristiche questo soggetto deve avere. Sintetizzando un po', un centro di trasformazione deve:

- avere un sistema di qualità certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008UNI CEI e certificato da parte di un organismo terzo indipendente, di adeguata competenza e organizzazione, che opera in coerenza alla EN ISO/IEC 17021:2006;
- aver denunciato la propria attività al Servizio tecnico centrale;
- avere un Direttore tecnico iscritto all'albo che opera ai sensi del DPR 380/01;
- ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all'origine accompagnati dalla documentazione prevista al § 11.3.1.5;
- porre particolare attenzione alla tracciabilità dei prodotti;
- dotarsi di un sistema di controllo della lavorazione allo scopo di assicurare che le lavorazioni effettuate non comportino alterazioni tali da compromettere le caratteristiche meccaniche e geometriche dei prodotti originari previste dalle presenti norme.

Il testo della norma, sempre parlando di centri di trasformazione, prosegue così:

Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l'intervento di un trasformatore devono essere accompagnati da idonea documentazione che identifichi in modo inequivocabile il centro di trasformazione stesso.
I centri di trasformazione sono identificati, ai sensi delle presenti Norme, come "luogo di lavorazione" e, come tali, sono tenuti ad effettuare una serie di controlli atti a garantire la permanenza delle caratteristiche, sia meccaniche che geometriche, del materiale originario.
I controlli devono essere effettuati secondo le disposizioni riportate nel seguito per ciascuna tipologia di acciaio lavorato. Nell'ambito del processo produttivo deve essere posta particolare attenzione ai processi di piegatura e di saldatura. In particolare il Direttore Tecnico del centro di trasformazione deve verificare, tramite opportune prove, che le piegature e le saldature, anche nel caso di quelle non resistenti, non alterino le caratteristiche meccaniche originarie del prodotto. Per i processi sia di saldatura che di piegatura, si potrà fare utile riferimento alla normativa europea applicabile.
Il Servizio Tecnico Centrale attesta l'avvenuta presentazione della dichiarazione di cui sopra.
La dichiarazione sopra citata deve essere confermata annualmente al Servizio Tecnico Centrale, con allegata una dichiarazione attestante che nulla è variato rispetto al precedente deposito, ovvero siano descritte le avvenute variazioni.
Ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve essere accompagnata:

a) da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell'attestato di avvenuta dichiarazione di attività, rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, recante il logo o il marchio del centro di trasformazione;
b) dall'attestazione inerente l'esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal Direttore Tecnico del centro di trasformazione, con l'indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata. Qualora il Direttore dei Lavori lo richieda, all'attestazione di cui sopra potrà seguire copia dei certificati relativi alle prove effettuate nei giorni in cui la lavorazione è stata effettuata.

A chiusura di tutto il processo, la presente norma pone l'attenzione sul ricevimento dei materiali in cantiere da parte della D.L. e anche qui impone qualche obbligo.
Il DM 14.1.08 dispone anche quelli che sono i controlli obbligatori che il Direttore dei Lavori deve eseguire sui materiali ricevuti in cantiere.
Anche qui si passa dal prelievo di saggi dalla fornitura (almeno 3 saggi per ogni lotto di spedizione, di massimo 30 t.) alla verifica del Centro di trasformazione nel caso in cui i materiali arrivino da uno di questi soggetti.
E' inoltre nelle facoltà della D.L. recarsi presso il Centro di trasformazione fornitore del materiale per eseguire i controlli a norma di legge.
Come si può vedere da questa breve panoramica, le NTC08 segnano un cambio epocale nel modo di pensare e realizzare le nuove strutture metalliche per ascensori.
Sarebbe interessante che per una volta si guardasse di più agli aspetti positivi che questa norma porta (**la sicurezza** delle costruzioni ad esempio assume un ruolo assolutamente centrale, **la qualità** dei prodotti) e valutare in secondo piano quelli apparentemente negativi che sono indubbiamente una certa burocratizzazione delle procedure.



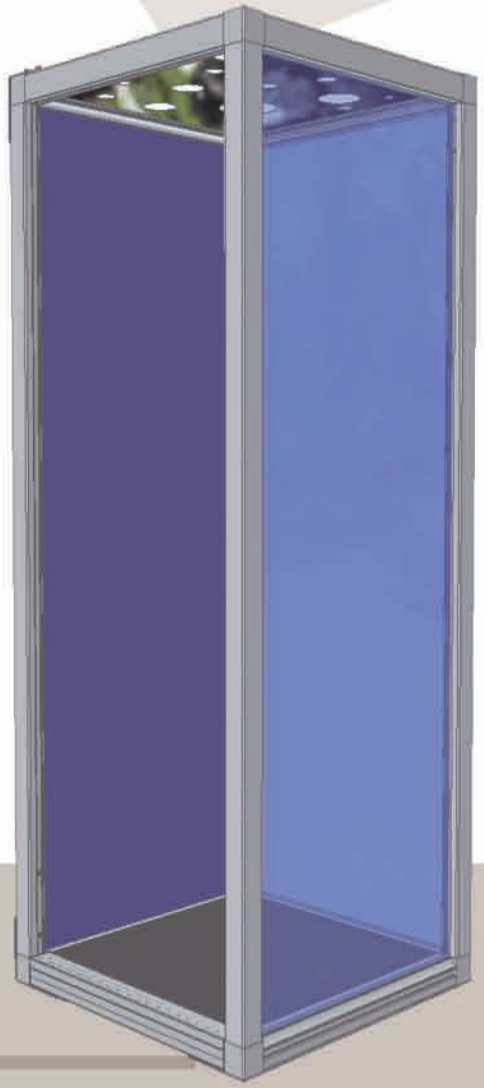
kinglift 200

la piattaforma elevatrice di ultima generazione

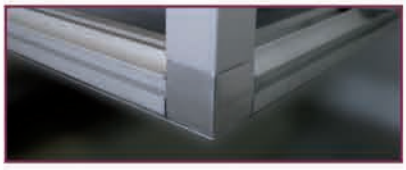


più design





cabina in soli 9 pezzi







kinglift

Richiedete preventivo
a: sales@kinglift.com

Kinglift Srl
Via A. Pacinotti 14
20060 Pessano con Bornago (Mi)
Tel +39 02 95742557
Fax +39 02 95744041
info@kinglift.com
www.kinglift.com

più facilità di montaggio

di Nicola Di Lillo responsabile Centro Studi Anacam

Controllo di gestione, per decisioni più razionali che facciano crescere

Il momento non è facile. Il dato è inconfutabile. La fuoriuscita dalla crisi è lenta e faticosa. Il mercato è cambiato e probabilmente il panorama delle aziende ascensoristiche muterà radicalmente nei prossimi anni con una drastica riduzione del numero delle imprese micro e piccole. Quali strumenti sono a disposizione delle PMI non solo per restare sul mercato ma per essere competitive? E' necessario controllare sia i costi dell'azienda che la gestione finanziaria attraverso un efficiente sistema che consenta di disporre di tutte le informazioni, necessarie e tempestive, per raggiungere gli obiettivi stabiliti. Processo che risulta particolarmente impegnativo per il settore degli ascensori, da sempre caratterizzato da uno sbilanciamento a favore della parte tecnica, e decisamente in ritardo rispetto ad altre realtà anche per il fatto di essere più che altro fornitore di servizi. In pratica occorre un vero e proprio controllo di gestione.

Ma cos'è il controllo di gestione? E' uno strumento gestionale che attraverso l'analisi dei centri di costo e di quelli di ricavo permette di disegnare scenari alternativi di gestione, mettendo in evidenza le aree meritevoli di sviluppo e quelle da ristrutturare e riorganizzare. L'amministrazione dà conto dei risultati di azioni che si sono già concluse, il controllo di gestione invece pone l'attenzione sulle conseguenze di azioni future dell'azienda. Non fornisce soluzioni ma aiuta a prendere decisioni più razionali.

L'80 per cento delle aziende ascensoristiche ha una contabilità semplice che non consente un'analisi spinta dei dati e spesso le valutazioni sono legate all'andamento del mercato e all'esperienza personale. Invece occorre implementare un sistema che permetta di gestire la contabilità analitica e quella industriale avendo a disposizione una valida piattaforma di analisi dei dati.

Le aziende ascensoristiche piccole e micro sono in grado di sostenere il costo di un gestionale così complesso e di un professionista in grado di gestirlo? Probabilmente no, ma in questo caso potrebbe essere sufficiente un buon monitoraggio dei dati che derivano dalle attività svolte. Sarebbe sufficiente dotarsi di un software capace di aggregare i dati per centri di costo e centri di ricavo, operazione che la semplice contabilità generale non consente. Un valido supporto può essere offerto da commercialisti specializzati nel controllo di gestione. In questo modo l'azienda si fa carico della consulenza ma non deve acquistare il software e nemmeno formare il personale. L'Ordine dei Commercialisti potrebbe fornire indicazioni utili in questo senso. Le aziende medio-grandi, invece, sono sicuramente in grado di dotarsi di un sistema di controllo di gestione. Dopo i costi iniziali per la progettazione del sistema e l'assistenza nella implementazione, occorre prevedere l'acquisto di un pacchetto di applicazioni adeguate alle esigenze dell'azienda e la definizione delle procedure. Si prosegue con la scelta e la formazione del personale e successivamente occorre testare il sistema, gestirlo e affinare i risultati. Implementare un sistema di controllo di gestione rappresenta sicuramente un passaggio importante nella vita di un'azienda da una fase di conduzione "artigianale" ad una gestione imprenditoriale vera e propria quindi segna un momento di crescita e di cambiamento. E' proprio nei momenti di crisi che bisogna avere il coraggio di guardare oltre e scegliere di crescere.

Dodici domande per capirne di più

Il controllo gestionale in dodici domande. Un botta e risposta con Nicola Di Lillo per capirne di più.

1. Qual è l'esatta differenza tra monitoraggio dei dati e controllo di gestione?
Il monitoraggio dei dati è soltanto la base per arrivare a determinare quelle azioni correttive necessarie a porre in atto tutte le future strategie aziendali nonché per rimediare ad inefficienze attuali. Un buon software deve fornire un supporto adeguato a tali fini.

2. Da quali dati parte il controllo di gestione e come li sviluppa?
Parte dai flussi informativi-contabili provenienti dalla contabilità generale, rielaborandoli ed integrandoli con metodologie di calcolo extra contabili che spesso possono essere soltanto stimate.

3. Esistono, in commercio, molti software per il controllo di gestione?
Sicuramente sì. Esistono applicativi gestionali con diverso grado di complessità e conseguente diverso costo di implementazione, difficilmente accessibili per le micro e piccole aziende.

4. Quale la differenza tra aziende che offrono servizi e quelle che producono rispetto al sistema di controllo di gestione?
Sicuramente c'è differenza. Nel caso della produzione il controllo di gestione è molto più complesso poiché necessita di attente analisi dell'intero processo produttivo (uomo-macchina), quindi la valutazione del costo del prodotto finito richiede uno sforzo ben maggiore. Nel caso del nostro settore, le aziende ascensoristiche si pongono in una posizione intermedia tra il produttore ed il semplice fornitore di servizi, in questo caso determinante diventa la valutazione dei costi della forza lavoro.

5. Quali caratteristiche deve avere il programma per rispondere al meglio alle esigenze di una piccola o media impresa?
Deve avere una buona flessibilità nell'adattarsi alle caratteristiche dell'azienda anche meno strutturata e con problematiche procedurali ben più limitate di una di grandi dimensioni.



6. E' suscettibile di aggiornamenti?
Sicuramente sì in relazione alla future dinamiche dell'azienda.

7. L'applicazione permette di produrre grafici e dati di sintesi?
Un buon applicativo lo permette sempre, ma non su tutti i campi di analisi.

8. L'applicazione è in comunicazione diretta con tutti i pc aziendali quindi c'è un aggiornamento in tempo reale?
Non necessariamente.

9. Occorre un professionista per gestire al meglio un'applicazione per il controllo di gestione?
Sì.

10. In quanto tempo è possibile effettuare le prime valutazioni?
Dopo almeno sei mesi.

11. E' un sistema che raccoglie anche i dati sugli ascensori e propone gli interventi necessari?
Il gestionale si, il controllo di gestione riguarda altri aspetti.

12. C'è una parte che gestisce il lavoro nei cantieri?
Nel gestionale sicuramente.

Quadri di manovra

e sistemi precablati

Controllers and prewired systems

TUTTO COMPRESO
Sono forniti di tutte le opzioni funzionali, senza sorprese.

ALL INCLUSIVE
All options are on board, without surprises.

ASSISTENZA A MANI LIBERE
Sono provvisti di tastierino a bordo per tutte le operazioni. Non occorrono terminali esterni.

FREE HANDS SERVICE
Setup by embedded keyboard. No external tool is required.

PORTE APERTE
Dal nostro sito segui tutte le fasi di lavorazione e scarichi tutti i documenti collegati.

TRANSPARENT PRODUCTION
On our website you can watch all phases of production. Download of linked document is allowed.

SCHEMI A COLORI
La documentazione tecnica a corredo dei quadri QNCP è sempre completa e intuitiva.

COLOUR DRAWINGS
The technical documentation is always exhaustive and user friendly.

ematic S.r.l.

Condizioni speciali per gli associati ANACAM



ematic s.r.l.
Passaggio dell'Airone, 10 - Zona Ind.le
90040 Isola delle Femmine (Palermo) - Italy
Tel. +39 091 8698655 - Fax +39 091 8935041
email: ematic@ematic.it - www.ematic.it

di Massimo Bezzi vicepresidente Efesme

Attività di standardizzazione: dall'Europa all'ISO

Ogni anno circa il 70 per cento della legislazione approvata in sede comunitaria, si riflette direttamente sugli Stati nazionali. Questo significa che i dossier che si trovano oggi sui tavoli decisionali a Bruxelles, saranno poi acquisiti in breve tempo dai 27 dell'Unione Europea tramite direttive o regolamenti che sono stati decisi proprio in questa sede. Ma durante le fasi decisive, nei tavoli di lavoro dove si stabiliscono i contenuti di questi atti legislativi, noi dove siamo? Chi decide come produrre, come fare manutenzione o come installare i prodotti che ogni giorno le nostre imprese realizzano? Quanto le organizzazioni di rappresentanza sono realmente capaci di supportare le nostre idee? Chi può portare sui tavoli decisionali europei i veri problemi del settore degli ascensori?

Circa il 98% del tessuto produttivo europeo è rappresentato dalle PMI. Proprio per questo motivo le piccole e medie imprese svolgono un ruolo decisivo nella competitività e nella dinamicità dell'economia europea. Per sostenerle nella realizzazione del loro potenziale di crescita, l'Unione Europea si impegna a promuovere l'imprenditorialità e a creare un ambiente commerciale più adeguato alle esigenze delle piccole imprese.

Da cinque anni a questa parte, in maniera sempre più presente e decisiva, EFESME - Federazione Europea per le PMI nel settore degli ascensori – partecipa ai tavoli di lavoro del CEN (Comitato Europeo per la Normalizzazione) a livello europeo e dell'ISO (International Standard Organization) a livello internazionale. E' grazie alla presenza attenta e sensibile ai problemi degli imprenditori europei, che i nostri esperti tecnici possono monitorare e agire tempestivamente sulle varie proposte legislative in materia di normalizzazione. Ovviamente i sacrifici economici e le risorse umane che bisogna impiegare nell'attività tecnica sono notevoli: la partecipazione dei nostri esperti ai vari gruppi di lavoro, al fine di valorizzare e difendere le PMI, è fondamentale per poter contrastare le multinazionali del settore che all'interno di questi tavoli di lavoro schierano da sempre la quasi totalità dei rappresentanti. Attualmente, quello che storicamente è avvenuto per le singole nazioni con la dislocazione di tutte le attività in sede comunitaria della parte normativa, si sta verificando nuovamente con lo spostamento delle attività tecniche dal CEN all'ISO. Ciò comporta una serie di riunioni e gruppi di lavoro in sedi sparse in tutto il mondo.

Oggi, EFESME riconosce sempre di più l'importanza strategica di rappresentare tutte le PMI del settore anche all'ISO; non partecipare a questi tavoli di lavoro significa lasciare campo libero da qualsiasi azione a tutela delle attività delle PMI agli antagonisti che rappresentano le più strutturate multinazionali. Potrebbe avvenire che standard imposti da norme ISO rendano di fatto inattive le attuali norme europee armonizzate, che consentono oggi alle PMI di mantenere un'attività in piena concorrenza con i grandi gruppi, almeno dal punto di vista degli standard di costruzione.

E' quindi auspicabile che la Commissione Europea, alla luce del nuovo approccio alla revisione delle norme, che porterà prima o poi a superare le attività in Europa, intervenga in modo massiccio a supporto delle PMI e delle Federazioni che le rappresentano, con fondi destinati a incentivare la partecipazione degli esperti a tutte le riunioni ISO, al fine di permettere una capillare presenza nei gruppi che oramai risultano essere numerosi e dispendiosi per i motivi sopracitati. Per fare tutto ciò è fondamentale per EFESME avere il sostegno e il supporto da parte di tutte le Associazioni nazionali che in questi primi cinque anni hanno creduto e contribuito alla crescita della Federazione.

Per i prossimi cinque anni la Direzione Generale all'Industria e all'Imprenditoria della Commissione Europea sarà guidata dal Commissario italiano Antonio Tajani; si tratta di un'occasione che non possiamo perdere e da cui dobbiamo trarre vantaggio. Proprio il vicepresidente Tajani, in occasione dell'audizione al Parlamento Europeo, si è impegnato a introdurre su ogni atto normativo europeo in cantiere una valutazione dell'impatto che essa provoca, in particolare attraverso un test specifico per le PMI. Questo non può essere che un punto di partenza per evitare un surplus di legislazione, che invece di aiutare le piccole e medie imprese può rischiare di strozzare queste realtà produttive.



Massimo Bezzi

Anacam Giovani, dieci anni di associazione e di amicizia

Confetti gialli in casa Anacam per i dieci anni di vita del Gruppo Giovani. Come in un matrimonio riuscito. E in un certo senso di matrimonio si tratta. Un matrimonio, lungo dieci anni, di idee, di progetti, di rapporti di amicizia che si sono consolidati nel tempo, un matrimonio fondato sull'entusiasmo di imprenditori che proprio con Anacam Giovani si allenano a matrimoni più impegnativi. Come nacque il Gruppo Giovani? Lo abbiamo chiesto a Nicola Di Lillo che ne è stato il primo presidente.

Il Gruppo Giovani nacque dieci anni fa grazie all'ex presidente di Anacam Roberto Gianfranceschi. Un grosso merito va riconosciuto anche a Michele Mazzarda, già molto attivo in Associazione e di fatto la persona più conosciuta all'interno dell'Assemblea, che contattò tutte le nuove leve, da Trento a Palermo. Venne quindi convocata la prima riunione conoscitiva del costituendo Gruppo Giovani, a Roma, al Jolly per l'esattezza, nel dicembre del 1999. Era un periodo di grandi cambiamenti. Molte aziende stavano vivendo il passaggio generazionale, alcune strutture artigianali stavano diventando delle piccole industrie.

Quali motivazioni portarono alla nascita del Gruppo Giovani?

Mutuando lo spirito dei Gruppi Giovani di altre Associazioni di categoria, come quello di Confindustria, Gianfranceschi, proprio in occasione di quel primo incontro, spiegò le ragioni che avevano spinto a intraprendere questa nuova avventura. Innanzitutto Anacam Giovani doveva rappresentare una palestra di vita associativa. Per condividere gli stessi interessi e gli stessi problemi. Per creare l'abitudine alla convivenza. Per capire quali leve, regole ed equilibri muovessero le associazioni. Per far conoscere il più possibile le nuove generazioni. E poi soprattutto il Gruppo Giovani poteva essere stimolante, fonte di nuovi spunti di analisi di macroargomenti, oggetto di approfondimenti successivi da parte dei Giovani stessi o dei Grandi. E così è stato. Siamo riusciti a creare, fin da subito, un nocciolo piuttosto duro di persone che hanno legato anche affettivamente e che hanno visto consolidare i rapporti di amicizia nel corso degli anni. Durante quella prima riunione fui nominato coordinatore nazionale e vennero individuati i vari coordinatori regionali. Fu un periodo di grandi entusiasmi.

Quanti Giovani si sedettero intorno al tavolo durante quella prima riunione? E ora quanti sono?

In quel dicembre del 1999 risposero alla chiamata di Michele Mazzarda una cinquantina di Giovani. Alla riunione di Arezzo eravamo trentuno. Ed è giusto che sia così. Il vivaio è destinato, ciclicamente, a svuotarsi e poi a ripopolarsi. E non possiamo nascondere nemmeno che in questo periodo di crisi non nascono nuove aziende, semmai chiudono.

Quale fu il passo successivo?

Durante l'Assemblea di maggio del 2000, ad Ancona, venne ratificata la nascita del Gruppo Giovani. Fui confermato presidente e contestualmente confermate anche le nomine dei coordinatori regionali. Fu deciso, inoltre, che potevano far parte del Gruppo non solo i figli degli imprenditori ma anche i dipendenti che avessero ricevuto il riconoscimento da parte dell'azienda di provenienza a rappresentarla.

I successivi passaggi?

Un passaggio importante avvenne un anno dopo, a Stresa, con la modifica dello Statuto attraverso la quale il Gruppo entrò ufficialmente in Anacam. C'era la necessità di formalizzare anche istituzionalmente il passaggio.

Quale fu l'impatto sui Grandi?

Fu positivo. E' chiaro che io pagavo da una parte la giovane età e dall'altra il fatto di non essere un tecnico e questo è un mondo in cui le persone vengono valutate in virtù delle capacità tecniche.

Quanti presidenti si sono avvicendati in questi anni?

Io sono stato al timone il primo anno e mezzo. Poi ho dovuto lasciare per motivi personali. Dal 2002 al 2004 il presidente è stato Michele Mazzarda. Nel biennio 2004-2005 ha guidato il Gruppo Ernesto Scala. Dal 2005 al gennaio 2009 sono tornato a presiedere i Giovani e ora l'incarico è affidato a Gianluca Bertazzoni.



Quali risultati sono stati raggiunti?
Il Gruppo Giovani doveva essere, e deve essere, la palestra per "formare" le persone che da qui ai prossimi vent'anni guideranno Anacam. E' difficilissimo muoversi in un'Associazione, muoversi tra persone che hanno lo stesso livello di intervento. In Anacam devi avere la capacità di cambiare ruolo e metterti sullo stesso livello degli altri. Il Gruppo Giovani è una scuola in cui si impara a stare insieme. Venivamo e veniamo tutt'ora da esperienze completamente diverse che, in questo contesto, aiutano tutti quanti a crescere. E da questa grande palestra di vita associativa che è il Gruppo Giovani sono venute fuori quattro-cinque persone, secondo me, che oggi sicuramente possono dare un apporto fondamentale all'Associazione insieme al Direttivo. Questo è il risultato più importante.

E dal punto di vista personale?
Quello che più mi piace sottolineare è che in questi anni, al di là degli argomenti trattati, delle analisi effettuate, si sono consolidati i rapporti di amicizia. Anche da un punto di vista lavorativo, questi legami sono fondamentali perché ognuno di noi sa che, quando ha un problema, può contare sull'aiuto di un "collega" che è poi un aiuto a livello personale. Non è più l'associazione che si muove. Sono queste le cose che aiutano a creare il clima ideale per far crescere l'associazione.

C'è qualcosa in cui non siete riusciti?
Secondo me quello che non siamo riusciti a fare bene è dare la giusta rilevanza a quello che si stava facendo. Ci sono state tante cose che sono arrivate in fondo, che hanno prodotto dei risultati positivi ma che molti pochi sanno che provengono dai Giovani. Ci è mancata la parte comunicativa.

Qual è il punto di vista del Gruppo Giovani rispetto al mondo ascensoristico?
Quello che è sempre uscito fuori dalle riunioni è che il mondo degli ascensori, così com'è, è destinato a modificarsi radicalmente. Le microaziende nei prossimi 4-5 anni potrebbero rischiare di sparire. Il mercato si è stravolto perché, difficoltà economiche a parte, è cambiato l'approccio del cliente al concetto di manutenzione. Tutto ciò ha comportato un incremento dei costi a fronte, spesso, anche di una riduzione dei canoni. L'azienda del futuro è quella che gestisce razionalmente ed industrialmente sempre un maggior numero di impianti. Più impianti hai, più soggetti diversi hai, più è facile, nel giro complessivo, riuscire a ottimizzare i costi e i flussi di cassa.

Cosa farà da grande il Gruppo Giovani?
Secondo me deve continuare sulla strada tracciata. La cosa più importante è conoscersi. Il Gruppo Giovani deve continuare a essere promotore di idee, una fucina di pensieri, deve essere un posto in cui ci si senta "liberi" e aperti. Il Gruppo Giovani non deve dare soluzioni ma input perché lo scambio di esperienze che arrivano dalle varie realtà è tale da offrire degli spunti di analisi veramente formativi.

C'è un filo conduttore tra il Gruppo Giovani di dieci anni fa e quello targato 2010?
Il cambio della guardia c'è stato soprattutto l'anno scorso. L'approccio a questo mondo mi sembra lo stesso. Vedo tanto entusiasmo. Sono pieni di propositi. La cosa bella del Gruppo Giovani è che scopri un mondo diverso. Credo sia questo lo spirito giusto.

di Gianluca Bertazzoni presidente Anacam Giovani

Gruppo Giovani: ad Arezzo il secondo incontro tecnico-informativo

L'obiettivo più importante raggiunto dal Gruppo Giovani è stato, ed è, aiutare le nuove generazioni a comprendere e vivere al meglio l'Associazione e il mondo degli ascensoristi. Il Gruppo Giovani permette alle nuove leve di entrare in contatto con persone che rappresentano un riferimento valido non solo dal punto di vista lavorativo ma anche e soprattutto da quello personale. Nel corso degli anni, infatti, si sono creati rapporti che vanno oltre il lavoro e l'Associazione. E lo dimostra il fatto che, dopo dieci anni, ancora ci si ritrova con piacere. Il 26 e il 27 marzo si è svolto ad Arezzo il secondo incontro di carattere tecnico-infomativo del Gruppo. I Giovani, spesso, hanno un'estrazione meno tecnica e più manageriale, ecco perché abbiamo deciso di proseguire con i momenti formativi con professionisti che ruotano attorno al nostro mondo. Questa volta è toccato a una Centrale di Telesoccorso per ascensori. Sono d'obbligo i ringraziamenti alla Telesan che ci ha ospitati e in particolare a Stefano Morandi e a Giorgio Gregori che hanno spiegato cosa è e come funziona una centrale operativa di telesoccorso sugli ascensori in cui tale servizio è obbligatorio, con un occhio alla normativa di riferimento EN 81/28. Non è mancata una esplicazione della differenza esistente tra le linee telefoniche fisse e le linee GSM con relative problematiche. La giornata si è conclusa piacevolmente con una cena conviviale. Ci siamo ritrovati il giorno dopo per approfondire il tema delle tabelle applicative del Decreto 23/07/2009 con l'importante partecipazione dell'ingegnere Paolo Tattoli che ha mostrato la solita grande competenza e disponibilità nel trattare un argomento così attuale per il nostro settore.

I prossimi appuntamenti del Gruppo Giovani saranno la celebrazione dei dieci anni di vita per i quali si è deciso di organizzare un brindisi durante la prossima assemblea nazionale di Anacam che si terrà a Venezia in maggio e l'organizzazione, entro la fine dell'anno, di una visita al Parlamento europeo di una delegazione di Giovani. Un'opportunità che ci è stata offerta da Efesme e che sicuramente rappresenterà un'esperienza di grande interesse.



Da sinistra: Nicola Di Lillo, Giorgio Gregori, Paolo Tattoli, Gianluca Bertazzoni, Stefano Morandi



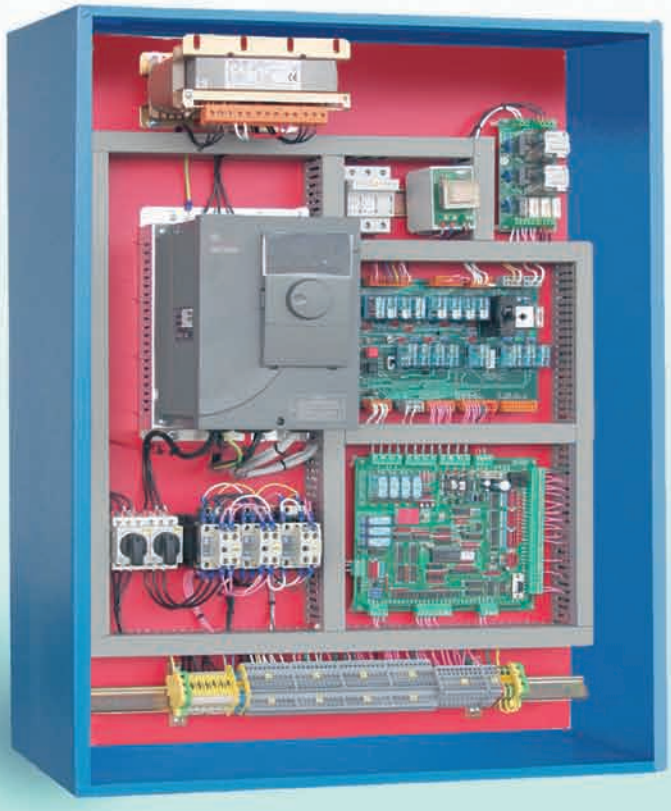




specialisti nella costruzione di piattaforme elevatrici per il superamento delle barriere architettoniche.

P.R. ELEVATORI

P.R.ELEVATORI S.r.l.Via Migliorati, 11
S. Andrea delle fratte S.Sisto
Cap 06080 Perugia
Tel.fax 075 33433
Tel.fax unità produttiva 075 5280226
www.pr-elevatori.it
info@pr-elevatori.it



Quadri a microprocessore per impianti tradizionali e oleodinamici.
Manovra universale, simplex, duplex, multiplex. Azionamenti con inverter V.V.V.F. ad anello aperto o chiuso; velocità fino a 3 mt./sec.
Linee precablate ed accessori.
Dispositivi di emergenza.

SAMERLIFT

SAMERLIFT s.r.l. via Primarosa, 3
06063 Villa di Magione (PG)
Tel. 075 8409314 fax 075 8409313
www.samerlift.com
info@samerlift.com

Programma lavori XXXIX Assemblea nazionale Anacam
Hotel Excelsior, Venezia lido, 20-22 maggio 2010

ORDINE DEL GIORNO

Giovedì 20 maggio 2010, apertura lavori ore 15.30

Registrazione dei delegati e nomina del Presidente dell'Assemblea
Saluto del Presidente Anacam Veneto – *Bruno Vergati*
Saluto del Presidente Nazionale Anacam – *Michele Mazzarda*
Relazione del Segretario Generale – *Edoardo Rolla*
Relazione del Segretario Amministrativo con presentazione ed approvazione bilancio consuntivo 2009 – *Antonio Ciani*
Relazione Segretario Generale Efesme – *Giovanni Ferrarini*
Relazione del Presidente del Gruppo Giovani – *Gianluca Bertazzoni*
Relazione del Responsabile del Centro Studi – *Nicola Di Lillo*
Presentazione dell'accordo di collaborazione Anacam/MPS Consum.it per il finanziamento dei lavori nei condomini – *Michele Mazzarda e Bino Fulceri (Vice Direttore Generale Consum.it)*
Segue sessione di domande e risposte con gli Associati

Ore 19.00 termine dei lavori
Cocktail di festeggiamento per il Decennale del Gruppo Giovani

Venerdì 21 maggio 2010, apertura lavori ore 9.30

Ascensori ed Efficienza energetica

- Relazione introduttiva – *Edoardo Rolla*
- Calcolo dei consumi energetici degli ascensori – *Vittorio Mazzoni*
- Risultati del progetto europeo "Energy Efficient Elevators & Escalators" coordinato da ENEA – *Luciano Faletto*

Ore 11.00 Coffee break

Attività normativa per le PMI: dall'Europa all'ISO – Giuseppe Iotti e Luciano Faletto
L'andamento del mercato europeo dei componenti e degli impianti di sollevamento – *Emanuele Emiliani*
Polizza assicurativa RC ascensori: analisi delle clausole più importanti e delle coperture – *Alberto Welish*
Question time

Ore 13.00 Pranzo di lavoro

Venerdì 21 maggio 2010, apertura lavori ore 15.00

Ore 15.00

Sicurezza del lavoro e modelli di organizzazione aziendale

- Apertura della sessione da parte del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, *On. Maurizio Sacconi*
- L'impegno di Anacam nel campo della sicurezza del lavoro – *Michele Mazzarda*
- Introduzione al d.lgs. 231/01 (responsabilità amministrativa degli enti) – *Luca Incoronato*
- Linee guida per l'adozione di un Sistema di Gestione della sicurezza del lavoro nelle imprese di costruzione e manutenzione ascensori – *Carlo Magli e Paolo Tattoli*
- La certificazione di un modello organizzativo nelle PMI del settore degli ascensori – *Stefano Grigioni*

Ore 17.00 Coffee break

Sicurezza del lavoro: gli adempimenti per i condomini previsti dal TU – *Carlo Parodi (Centro Studi Anaci)*
Formazione: possibilità di corsi gratuiti per patentino e sicurezza – *G.F. Corrieri (Confartigianato Cedit)*
SISTRI: gli adempimenti per le imprese di manutenzione – *relatore da definire*

Sabato 22 maggio 2010 ore 9.30 – 12.30

DM 23/07/2009: sentenza del TAR e prospettive del ricorso al Consiglio di Stato – *Antonio Scino (Capo Ufficio Legislativo, Ministero dello Sviluppo Economico)*
La filiera delle responsabilità per la sicurezza degli ascensori – *Luigi Scimè (Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani)*
Le nuove circolari su fosse e testate ridotte negli ascensori conformi alla direttiva 95/16/CE – *Vincenzo Correggia (Responsabile dell'ufficio "Normativa Tecnica" presso il MiSE)*
Discussione e approvazione bilancio preventivo 2010
Dibattito con gli associati

Il 25enne di Fuorigrotta aveva quasi terminato il suo lavoro presso l'ospedale Secondo Policlinico

Operaio schiacciato dall'ascensore

Operato e trasferito in Rianimazione, le condizioni sono giudicate dai sanitari molto gravi

di **Davide Gambardella**

NAPOLI - Era la sua ultima ora di servizio. Forse stava già pensando al ritorno a casa quando, intorno alle 19.30 di mercoledì, ha sentito gridare aiuto da uno degli ascensori dell'edificio 1 del II Policlinico. Nessun problema, per **Gaetano Ranavolo**, 25 anni di Fuorigrotta: lui, da quasi cinque anni collaudatore tecnico di ascensori, a questi inconvenienti è abituato. Si cala nella tromba tra il piano terra e quello interrato che dà ai sotterranei, sblocca le porte, fa uscire la persona intrappolata, un dipendente di una ditta di catering che stava portando dei vassoi nei depositi. Ma quando ormai l'operazione è riuscita, succede che il freno che blocca la cabina non trattiene il peso, e Nino - come lo conoscono tutti al II Policlinico - finisce quasi decapitato. La sua testa rimane incastrata tra la cabina ed una delle pareti in cemento. Respira ancora ma a fatica: il suo corpo perde un quantitativo copioso di sangue che tinge di rosso i marmi all'entrata dell'ascensore. Grida e sgomento invadono in pochi istanti l'intero edificio del polo universitario. Puro terrore quando il sangue che bagna l'accesso ai sotterranei sgorga finanche dalla parte alta della cabina. Una scena da brividi per decine di persone che assistono attoniti, senza poter far nulla. In breve tempo la notizia del ferimento fa il giro di tutto il II Policlinico. Ironia della sorte, Nino è figlio di un ex dipendente dell'azienda, ed in molti conoscono il padre, un portantino già da qualche anno in pensione. Le sue condizioni appaiono immediatamente disperate. Qualcuno chiama l'autoambulanza, altri tentano un disperato primo soccorso. Prima nel reparto di neurochirurgia ed ortopedia, poi d'urgenza in Rianimazione, dove in mattinata viene sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico. Il ragazzo ora lotta tra la vita e la morte, tra le lacrime e la disperazione di parenti, amici e colleghi di lavoro, che da ieri mattina affollano l'entrata del reparto. I medici non si sbilanciano, ma quel che sembra certo è che il giovane ormai è in fin di vita.

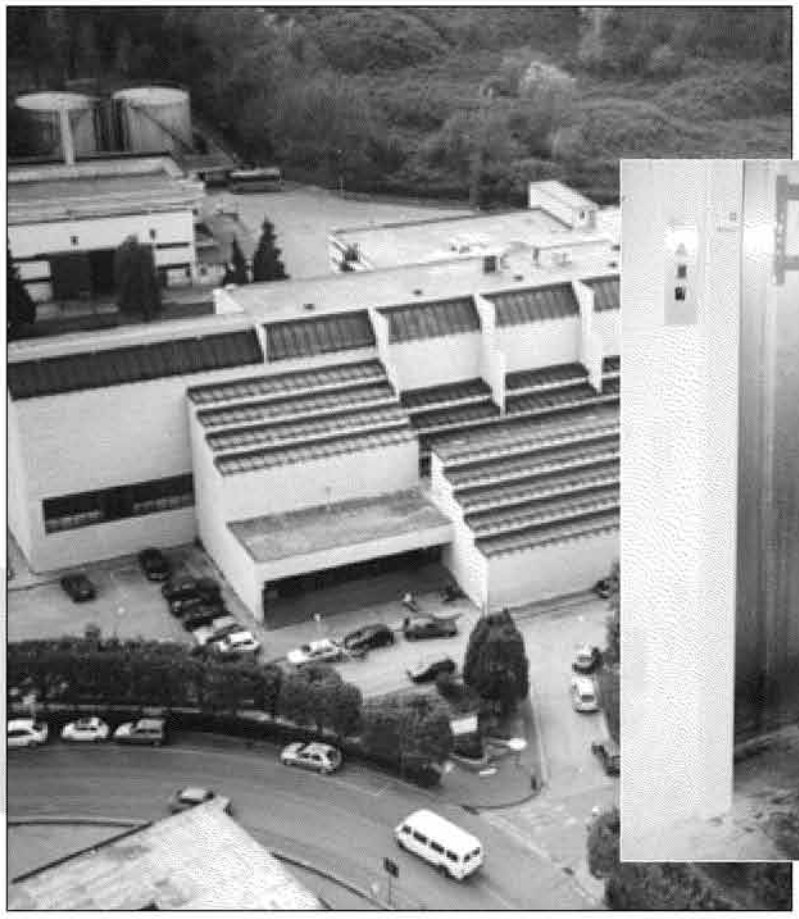
E' un calvario, quello di Nino, una disgrazia piombata in una tranquilla serata verso la fine del turno e sulla quale non è ancora stata fatta piena luce. Subito dopo l'incidente, infatti, la Procura della Repubblica di Napoli ha disposto il sequestro dell'ascensore, aprendo un fascicolo per accertare le cause dell'accaduto. Un'indagine che prosegue di pari passo a quella interna avviata dalla Direzione Sanitaria del II Policlinico, e dalle quali al momento non sembra trapelare alcuna certezza. Quel che è assodato, invece, è che il nome di Nino verrà catalogato insieme ai tanti altri nomi che ogni anno finiscono nel registro degli incidenti sul lavoro in Campania. Da due anni lavorava per un'azienda di Somma Vesuviana, la Di Madero Srl, costituita nel 1983 ed operante nel settore della manutenzione e dell'installazione di ascensori ed elevatori fin da 1967. Un'azienda affermata sul mercato che utilizza moderni macchinari ed attrezzature, e Nino - racconta chi lo conosce - è uno di quelli che il suo mestiere lo sa fare bene. Cosa sia accaduto di preciso mercoledì sera saranno i periti della Procura a stabilirlo. Incidenti come questi capitano di rado, e non sempre è chiara la dinamica che abbia potuto provocarli: un fatale errore di distrazione, oppure un movimento improvviso della cabina sono spesso alla base di gravi infortuni.

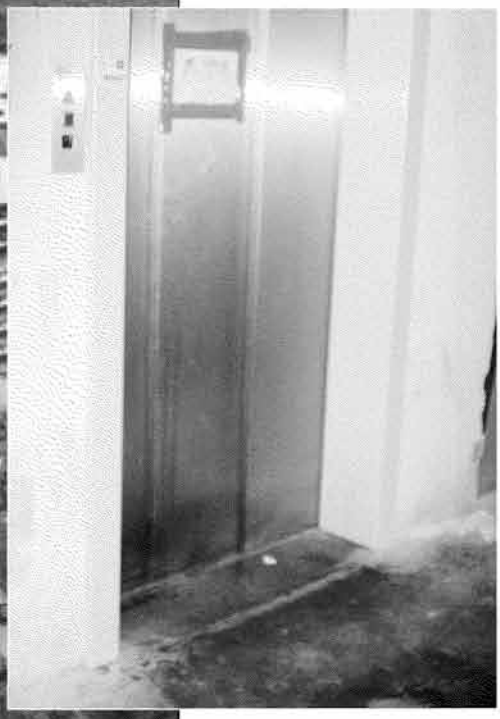
[Il dramma]

Mercoledì sera il giovane interviene per sbloccare una persona rimasta intrappolata

da Cronache di Napoli del 07 maggio 2010

segue -->







Accanto un'immagine dell'ascensore in cui è accaduto l'incidente

L'ESPERIENZA

Nino da cinque anni è collaudatore di ascensori. Mercoledì si è calato nella tromba tra il piano terra e quello interrato, ha sbloccato le porte, ma il freno che blocca la cabina non ha trattenuto il peso e Nino è finito quasi decapitato

LE INDAGINI

La procura della Repubblica ha aperto un fascicolo per accertare le cause dell'accaduto. Un'indagine che prosegue di pari passo a quella interna avviata dalla direzione sanitaria del Secondo Policlinico



Nino è un ragazzo allegro e simpatico Lo vedo qui quasi tutti i giorni



segue -->

L'ATTESA

Lo sgomento aspettando le notizie dei medici

Familiari e conoscenti assiepati fuori al reparto

NAPOLI ***(daga)*** - Per ore fermi in religioso silenzio, occhi lucidi e sguardi persi nel vuoto. Chiedono notizie ai sanitari del reparto di Rianimazione del II Policlinico. Si tengono a qualche metro di distanza dalla porta d'ingresso, dove da mercoledì sono assiepati i più stretti familiari di **Nino Ranavolo**. Sono i suoi colleghi di lavoro. Appena hanno potuto, ieri, sono accorsi per sapere come stava. Cercano di appurare qualcosa in più su quel ragazzo "*simpatico ed allegro*" che conoscono un po' tutti all'edificio 1. "*Non abbiamo voglia di parlare, siamo troppo addolorati. Non è questo il momento...*" dice uno di loro con un filo di voce. Sanno che Nino è in condizione disperate ed il dolore li trincera. Comprensibile, quando un giovane nel meglio della vita rischia di morire da un momento all'altro. Il più stretto riserbo degli specialisti che lo tengono sotto stretta osservazione, sembra quasi una riconferma alla gravità delle sue condizioni. Pian piano, davanti all'entrata del reparto, arrivano anche altri dipendenti che conoscono Nino. "*Sembra assurdo* - dice **Mariano** - *io lo vedo quasi tutti i giorni qui, sono rimasto scioccato*". L'unico che non se l'è sentita di tornare in quel polo ospedaliero è **Luca**, il dipendente della 'Ep', una società di catering, soccorso da Gaetano quel maledetto mercoledì sera.

IL DATORE DI LAVORO

Il commento del titolare della ditta

"Non mi spiego come sia potuto accadere"

NAPOLI ***(daga)*** - "*È' un ragazzo esperto, collabora con noi da due anni ma ha alle spalle più di quattro anni d'esperienza nel ramo. Da mercoledì sera siamo piombati tutti in un clima surreale, sembra un incubo ma invece è tutto tristemente vero*". Attende dalla sera dell'incidente notizie positive sullo stato di salute del povero Nino, **Ugo Di Madero**, il titolare della ditta per la quale il giovane lavorava già da due anni.



Svolge il suo lavoro con dedizione, sembra inspiegabile la dinamica

Lo descrive come un ragazzo "*con esperienza e che svolge il suo lavoro con grande dedizione*", quando gli si chiede un commento su quell'incidente dove il giovane di Fuorigrotta stava per perdere la vita. "*Non riesco ancora del tutto a realizzare* - dice ancora fortemente scosso dall'accaduto - *sto qui da mercoledì con tutti gli altri collaboratori a chiedere come sta, ma al momento i medici non ci danno alcuna spiegazione sul quadro clinico*". Un'attesa straziante che col passare delle ore sega i nervi di chi Nino lo conosce bene. Un dolore che ha unito tutti, davanti a quel reparto affollato da ore: amici, colleghi ed anche il suo titolare, che con un filo di voce risponde a chi gli chiede notizie del ragazzo. L'andirivieni è continuo, frenetico, così come il passaparola per sapere come sta, cosa è accaduto, se si tratta di fatalità o di altro. Domande che al momento non trovano risposte, e che diventano un vero e proprio tarlo nella mente. "*Non so come sono andate realmente le cose* - spiega il titolare dell'azienda - *saranno le indagini ed i rilievi tecnici a chiarirlo. Sembra così strana però la dinamica, davvero inspiegabile*". Anche nella serata di ieri Di Madero è tornato all'ospedale per sapere Nino come sta. E come lui erano in tanti a chiedere notizie sulle condizioni di salute del 25enne.

segue -->

Quasi l'80% colpisce la fascia di età compresa tra i 18 e i 34 anni, solo il 17,7% riguarda le persone tra i 50 e i 64 anni

In Campania 35mila infortuni all'anno

NAPOLI ***(ciro crescentini)*** - Ogni anno in Campania si verificano almeno 35mila infortuni sui luoghi di lavoro. Dati drammatici forniti dalle organizzazioni sindacali indipendenti di base (Rdb, Cobas) e da Medicina Democratica. Quasi l'80% degli infortuni sul lavoro colpisce la fascia di età compresa tra i 18 e i 34 anni, mentre solo il 17,7% del totale degli infortuni riguarda le persone tra i 50 e i 64 anni. Piuttosto preoccupante, la situazione per i lavoratori precari. Infatti, tra i lavoratori interinali, gli incidenti sono aumentati del 60,6%. Inoltre non vengono calcolati tutti quei lavoratori pendolari, rimasti vittime di incidenti stradali, perché stanchi e affaticati dalla guida. Eppure, le leggi ci sono: i datori di lavoro hanno il dovere di salvaguardare la salute previsti dall'articolo 2087 del codice civile e dal testo unico per la sicurezza. "*Diciamo da subito che finché il medico aziendale, il piano di valutazione del rischio sono nelle mani delle imprese per i lavoratori, c'è poco da fare* - dice **Andrea Fioretti** della Flmu - *I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza devono poter entrare dell'organizzazione del lavoro. Non può essere l'azienda a 'valutare' se le sue stesse misure sono sufficienti*". A Napoli c'è carenza di organico degli ispettori Asl, gli unici che hanno il compito di vigilare e controllare i piani di sicurezza e di sorveglianza sanitaria. La Regione non ha provveduto ad investire o indire concorsi per assumere i tecnici per la prevenzione per le Aziende Sanitarie Locali. Nella regione Campania si spendono ogni anno oltre centocinquanta milioni di euro per la sicurezza antinfortunistica e la prevenzione della salute sui luoghi di lavoro che fanno la fortuna di enti e soggetti privati a discapito delle strutture pubbliche di prevenzione.



IL PROBLEMA

LA SPESA

Si spendono circa 150 milioni di euro per la sicurezza antinfortunistica

ORGANICO

A Napoli pochi sono gli ispettori dell'Asl che hanno il compito di vigilare

---

SECONDO POLICLINICO **CRANIO SFONDATO, IN FIN DI VITA**

Salva un uomo rimasto intrappolato, rimane schiacciato nell'ascensore

È in imminente pericolo di vita un ascensorista della ditta Di Madero srl di Somma Vesuviana che era stato chiamato ad eseguire un urgentissimo intervento al Secondo Policlinico. Un paziente era rimasto bloccato nell'ascensore fermatosi a metà piano. L'addetto alla manutenzione è riuscito a manovrare e a far uscire l'uomo. Ad un certo punto l'ascensore si è però messo in movimento schiacciando nel vano il cranio dell'operaio mentre a sua volta stava tentando di tornare sul pianerottolo. Subito soccorso da un'autombulanza è stato portato inizialmente all'edificio 16, dove sono ubicate la radiologia e la neurochirurgia. Qui è stato prontamente sottoposto a Tac. L'incidente è avvenuto in tarda serata nell'edificio 1, quello di clinica medica, cinque piani, che ospita i reparti di oncologia, ematologia, endocrinologia e diabetologia. I sanitari non hanno potuto sottoporlo ad intervento chirurgico. Pertanto è stato trasferito in rianimazione, diretta dalla professoressa Rosalba Tufano, ex assessore regionale. Ora lotta contro la morte. Sulla vicenda sarà aperta un'inchiesta per accertare le cause, inoltre ci sarà un'indagine interna.

da Il Giornale di Napoli del 06 maggio 2010

Corso Sempione

Riparava l'ascensore precipita per 3 piani

STAVA riparando un ascensore quando, forse a causa di un lieve malore, ha perso l'equilibrio ed è precipitato giù per la tromba per oltre tre piani, un volo di una decina di metri. È successo alle 16.20 di ieri pomeriggio all'interno del grande condominio di corso Sempione 81, all'angolo con via Emanuele Filiberto. La vittima, Roberto C., 42enne ascensorista milanese, è stato portato al Policlinico in codice rosso con fratture costali, un pneumotorace, trauma cranico e cervicale ed è in prognosi riservata. Sul posto sono arrivati anche gli agenti delle volanti e gli esperti dell'Asl per i rilievi.

da la Repubblica del 05 maggio 2010

Si blocca l'ascensore in ospedale Due ore d'ansia per una paziente

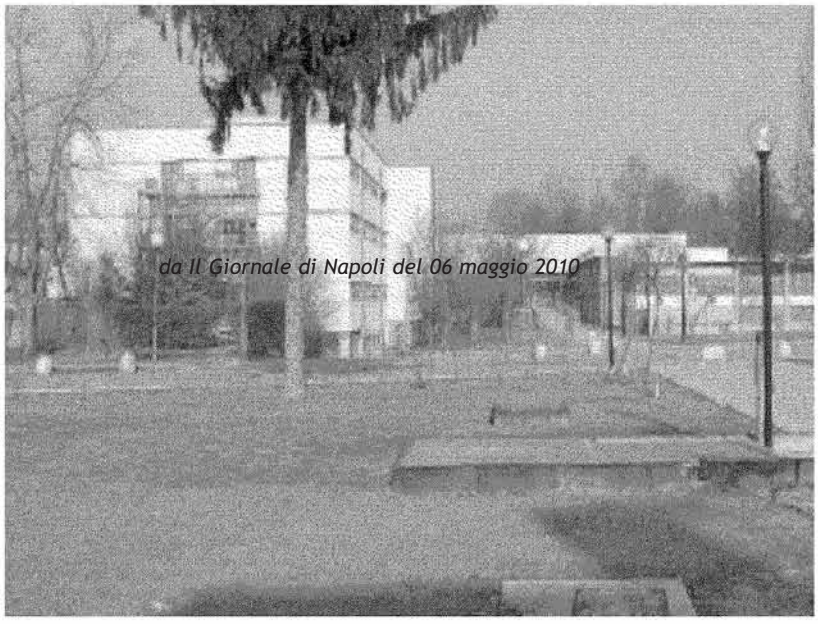
Mirandola, l'80enne soccorsa all'interno con bombole d'ossigeno

da Il Giornale di Napoli del 06 maggio 2010

– MIRANDOLA –

BRUTTA AVVENTURA, fortunatamente a lieto fine, per una ultraottantenne della Bassa in gravi condizioni che, ricoverata all'ospedale Santa Maria Bianca, è rimasta bloccata per quasi due ore dentro l'ascensore. Ascensore che dopo sei giorni è ancora fuori uso.

Dopo la tragicomica denuncia dell'ascensore stretto e corto, dichiarata tempo fa da una organizzazione sindacale dei dipendenti, un'altre 'tegola' ha come protagonista in negativo un sollevatore per barelle. L'anziana donna stava rientrando nel reparto di medicina, dove era assistita, dopo aver eseguito accurati accertamenti diagnostici in Radiologia. L'inferma era stata trasferita nel seminterrato con tutto lo speciale letto in cui riposa perché dotato di materasso antidecubito.



PAURA
Il nuovo ingresso dell'Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola. L'episodio si è verificato nel padiglione 'Scarlini'

TENSIONE
Un guasto raro aveva vanificato anche l'intervento dei pompieri

NON ERANO ancora le dieci quando, martedì mattina, la portantina che l'accompagnava ha introdotto la particolare lettiga, come da prassi, dentro l'ascensore numero quattro del padiglione 'Scarlini'. Neanche il tempo di raggiungere il piano soprastante che improvvisamente, l'ascensore in salita, s'è di colpo arrestato. Attimi di paura seguiti dal suono del campanello dell'allarme, premuto senza sosta dalla barelliera, sono stati rilevati dai computer che, tramite segnale acustico, indicano ogni guasto agli impianti del nosocomio.

L'INTERVENTO simultaneo dei tecnici del'Usl, sempre presenti di giorno, insieme agli esperti elettricisti non è servito a far alzare di un centimetro il sollevatore. Subito, risultato vano ogni tentativo, è stata avvertita la ditta specializzata incaricata della cura dell'ascensore. Ditta che però ha sede e tecnici reperibili per le urgenze a Bologna. Nell'attesa degli specialisti, si sono allertati i vigili del fuoco giunti poco dopo, a sirene spiegate, da San Felice.

NIENTE da fare, il particolare blocco ha vanificato, in parte, anche l'operato dei pompieri che comunque hanno aperto le porte scorrevoli. Questo varco ha facilitato l'accesso delle bombole d'ossigeno che un caposala ha opportunamente introdotto per facilitare il respiro della sfortunata e acciacata nonnina che, comunque, ha dovuto pazientare più del lecito prima di uscire. Poco prima delle dodici, l'anziana ammalata, ha finalmente fatto rientro nella camera della medicina senza nessun aggravio al suo già precario stato di salute. In precedenza l'ascensore in questione aveva subito altri fermi improvvisi – confermano alcuni dipendenti – risolti però in poco tempo. Avviata dai tecnici incaricati una scrupolosa indagine tecnica dei meccanismi, tutt'ora in corso, per evitare il ripetersi di questi guasti potenzialmente pericolosi.

da il Resto del Carlino Modena del 18 aprile 2010

Incredibile Una vettura ha «imboccato» il montacarichi che dà accesso ai garage, ma «l'«ascensore» non c'era

Precipita con l'auto nei garage

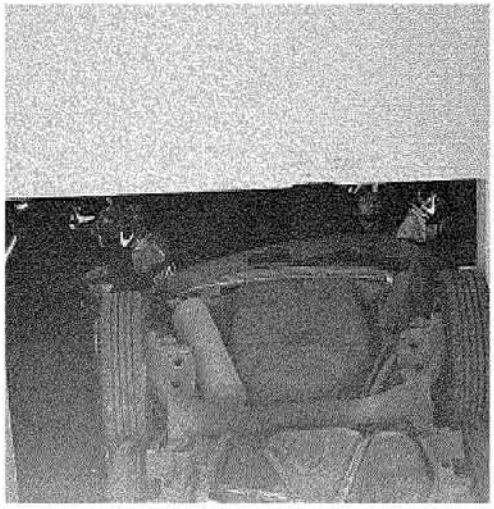
Volo di quattro metri per la donna che era al volante. I soccorritori: «E' viva per miracolo»

(tpe) Il montacarichi per auto si rompe e lei precipita nel vuoto per quattro metri con la sua vettura. E' viva per miracolo **Fulvia Rivoltella**, 45 anni, residente al civico 7 di vicolo Terraccio, una strada chiusa del centro storico alle spalle del Municipio. L'incredibile incidente è successo sabato pomeriggio quando erano passate le 13 da pochi minuti. Fulvia Rivoltella alla guida della sua «Fiat Bravo» era arrivata davanti al complesso edilizio dove vive con il marito **Paolo Polenghi**. Scesa dall'auto ha azionato la pedana elevatrice che è sistemata in quello che dall'esterno sembra un normale garage. Il meccanismo sembrava funzionare correttamente e così la donna è risalita in macchina aspettando che la saracinesca si alzasse. Quello infatti era il segnale che l'ascensore era arrivato al livello della strada. Pochi minuti dopo la saracinesca di metallo si è alzata e Fulvia Rivoltella ha messo in moto la «Fiat Bravo», pensando che tutto andasse bene. Invece l'auto ha percorso si e no un metro, poi le ruote anteriori sono finite nel vuoto: l'ascensore non era mai arrivato! A quel punto la donna ha provato ad innestare la retromarcia, ma ormai era troppo tardi. Il peso del motore ha trascinato inesorabilmente la vettura in avanti. A quel punto per un interminabile istante la «Fiat Bravo» è rimasta in bilico tra il cortile e il vuoto.... Poi è precipitata capottando su se stessa e atterrando sul tetto. Nonostante il pauroso volo la scocca ha fortunatamente tenuto. L'auto atterrando ha prodotto un vero e proprio boato che ha attirato l'attenzione dei vicini. I primi ad accorrere sul posto sono stati il marito e **Ferruccio Togliani**. «L'auto era capottata - ha raccontato quest'ultimo - fortunatamente Fulvia era cosciente. La caduta le aveva provocato ferite gravi. Lo spazio per muoversi nel vano del montacarichi era poco ma siamo riusciti lo stesso a farla uscire dall'auto aprendo la portiera posteriore. Sono stati attimi drammatici, temevamo che la vettura si potesse incendiare. Per fortuna tutto è andato per il meglio».

I due hanno accompagnato fuori la donna mentre sul posto è arrivato un mezzo del «118» che poi l'ha trasportata al Pronto soccorso per dei controlli. Intanto sul posto è giunta la Polizia di Stato, supportata dai carabinieri e da due squadre dei vigili del fuoco di Treviglio, che hanno cominciato a recuperare il mezzo per mettere in sicurezza la rimessa. I pompieri hanno estratto con l'utilizzo di una carrucola la «Fiat Bravo» dal vano del montacarichi spostandola nel garage.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia scientifica per ricostruire la dinamica dei rilievi. Al momento si sta ancora lavorando per accertare la causa dell'incidente che però secondo una prima ricostruzione potrebbe essere stato causato dal mancato funzionamento dei meccanismi di sicurezza.





Sopra l'auto ribaltata nella tromba del montacarichi, a lato un momento dei soccorsi per recuperare il mezzo e metterlo in sicurezza

da Giornale di Treviglio del 16 aprile 2010

Obbligo di revisione. Il ministero impugna l'annullamento

Nuovo ricorso sui vecchi ascensori

Un altro capitolo nella contesa sugli ascensori. Dopo la sentenza del Tar Lazio che annulla il Dm 23 luglio 2009 (nella parte in cui impone l'adeguamento in sicurezza anche degli impianti pre-1999, si veda «Il Sole 24 Ore» del 2 aprile) il ministero dello Sviluppo economico ha annunciato ieri l'impugnazione davanti al Consiglio di Stato. Una scelta prevedibile e di fronte a cui, comunque, Confedilizia – che aveva promosso il primo ricorso – non si scompone: «L'annuncio non meraviglia – ha dichiarato il presidente di Confedilizia, Corrado Sforza Fogliani – e in ogni caso l'appello, anche quando sarà formalizzato, non sospenderà l'esecutività della sentenza di primo grado: in sostanza, condomini e proprietari di casa continueranno a non essere obbligati a chiedere le verifiche straordinarie previste dal decreto annullato».

A difesa del decreto impugnato il ministero spiega che «non solo recepisce una specifica raccomandazione europea (95/216/CE), ma è una misura di civiltà e di responsabilità a tutela della sicurezza delle persone, che si inserisce anche nel Codice del consumo (decreto legislativo 206/2005), in base al quale l'utente ha il diritto di presumere che l'ascensore sia adeguato alla norma più recente».

Ulteriori contrasti tra le parti sorgono sulle stime di costo rese note da Confedilizia. L'indicazione in 6 miliardi di euro dell'onere che deriverebbe per i proprietari, secondo lo Sviluppo economico, è basata «su parametri non rispondenti alle effettive esigenze tecniche di messa in sicurezza del parco nazionale di ascensori in questione. In ogni caso, non è possibile stimare a priori il costo medio di messa in sicurezza degli impianti di più vecchia installazione, mancando un censimento reale su quanti impianti siano già stati adeguati». «La spesa di 6 miliardi non è stata calcolata da noi ma da una società del settore – ribatte Sforza Fogliani – e gli argomenti tecnici enunciati sono già stati tutti analizzati dal Tar».

A. Gal.

da Il Sole 24 Ore del 06 aprile 2010

Ascensori, è scontro tra Mse e Confedilizia sui controlli

Non si ferma la bagarre sugli ascensori. Il ministero dello sviluppo economico ha reso noto che sarà fatto ricorso al **Consiglio di stato** *per la sentenza del* **Tar del Lazio** *che, accogliendo un'istanza della* **Confedilizia** *(si veda* ItaliaOggi *del 2 e del 3 aprile), ha annullato il decreto emanato nel luglio scorso con cui si disponeva la verifica straordinaria degli ascensori installati e in esercizio da prima del 1999. Il provvedimento, si legge in un comunicato del ministero, «non solo recepisce una specifica raccomandazione europea (95/216/Ce), ma è una misura di civiltà e di responsabilità a tutela della sicurezza delle persone, che si inserisce anche nel codice del consumo (dlgs 206/2005) in base al quale l'utente ha il diritto di presunzione che l'ascensore sia adeguato alla norma più recente». Per quanto riguarda le stime che indicano in 6 miliardi di euro l'onere che ne deriverebbe per i proprietari, al ministero dello sviluppo economico si rileva che esse sono basate su parametri non rispondenti alle effettive esigenze tecniche di messa in sicurezza del parco nazionale di ascensori in questione. «In ogni caso non è possibile stimare a priori il costo medio di messa in sicurezza degli impianti di più vecchia installazione. Non c'è infatti un censimento di quanti dei circa 700 mila ascensori installati prima del 1999 abbiano effettivamente bisogno di questa manutenzione straordinaria e di quanti, invece, siano stati già sottoposti a revisione da parte dei proprietari degli immobili». Sulla presunta illegittimità del decreto ministeriale al ministero dello sviluppo economico si precisa che il passaggio preventivo del decreto al consiglio di stato non andava effettuato perché l'atto è misura tecnico-operativa, fondata su una raccomandazione Ue. Il ricorso «non fa venir meno l'esecutività della sentenza del Tar. Per cui sono comunque sospesi gli effetti del provvedimento annullato», commenta il presidente di Confedilizia, Corrado Sforza Fogliani. «È un diritto del ministero presentare ricorso. Ma rimango fiducioso nel giudizio della magistratura amministrativa», dice il presidente. Il ministero, nella sua nota, sottolinea Sforza Fogliani, «non dice nulla di nuovo, sono tutti argomenti che il Tar ha già affrontato e risolto». Secondo il presidente, inoltre, «è inconferente» l'osservazione relativa alle spese legate all'attuazione del decreto, che sono state stimate in 6 miliardi «non dalla Confedilizia ma da una società del settore».*

10 La sentenza del Tar sul sito www.italiaoggi.it/documenti

da Il Sole 24 Ore del 06 aprile 2010

Tar Lazio. Accolto il ricorso presentato da Confedilizia

Sui vecchi ascensori non scatta più la revisione

Saverio Fossati

Ascensori, tre passi indietro. Con l'accoglimento del ricorso presentato da Confedilizia, che chiedeva l'annullamento del Dm del 23 luglio 2009 delle Attività produttive, si modifica la complessa normativa sulla sicurezza. Il «decreto ascensori» adeguava ai requisiti di sicurezza gli ascensori preesistenti al Dpr 162 del 1999: l'Italia ha ancora il più alto numero di ascensori in servizio al mondo – circa 850mila – ma soprattutto ha un parco di età avanzata. Infatti il 60% degli impianti ha oltre 25 anni. Il Dm imponeva di sottoporre a verifica straordinaria gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999 (circa 690mila in tutta Italia). I controlli vanno compiuti entro termini tanto più ravvicinati quanto più gli impianti sono vecchi: per i 70mila ascensori entrati in servizio prima del 15 novembre 1964, la scadenza era il 31 agosto 2011. Per gli altri scadenze più lontane, fino al 2013.

L'Italia, con il Dpr 162/99, aveva recepito la direttiva 95/16/CE che fissa i nuovi requisiti di sicurezza degli ascensori installati dopo la data di recepimento nella legislazione nazionale. Sempre nel 1995 – prima della direttiva – la Commissione aveva però emanato la raccomandazione 95/216/CE, che invitava gli Stati membri a migliorare la sicurezza degli impianti già in esercizio e che era richiamata nel Dm.

Confedilizia aveva accusato il Dm 23 luglio 2009 – in vigore dallo scorso 1° settembre – di introdurre adempimenti non previsti da normative dell'Unione europea». E il Tar Lazio (sentenza 5413/2010, depositata ieri) le ha dato ragione: anzitutto perché non era stato chiesto il parere del Consiglio di Stato. Inoltre «la direttiva, se correttamente letta, ha imposto la soggezione alle prescrizioni da essa dettate solo per le operazioni di commercializzazione e di messa in servizio degli ascensori effettuate a partire dal 30 giugno 1999, mentre per quelle antecedenti ha lasciato liberi gli Stati membri di continuare ad applicare la normativa nazionale vigente nei rispettivi territori. Né il necessario supporto normativo potrebbe essere individuato nella Raccomandazione n. 95/216/CE, al quale l'impugnato Dm fa espresso richiamo: perché (...) non costituisce fonte di diritto, in quanto priva di carattere imperativo».

«Il nostro è un Paese strano – commenta Michele Mazzarda, presidente Anacam – se per un vizio di forma nella emanazione di un provvedimento si annullano delle disposizioni volte a garantire la sicurezza dei milioni di cittadini che ogni giorno utilizzano ascensori. Restano comunque pienamente vigenti le norme di buona tecnica che consentono di adeguare la sicurezza degli impianti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

da Il Sole 24 Ore del 02 aprile 2010

La responsabilità delle imprese

I modelli della «231» meritano più attenzioni

di **Paolo Ielo**

Il tema della responsabilità degli enti da reato, introdotta dal legislatore nel giugno del 2001, si colloca in un terreno delicatissimo di confluenza tra etica, diritto, scienze aziendali ed economia. Il decreto legislativo 231/01, nell'adeguare - sia pure con ritardo - la legislazione italiana agli standard normativi dei più evoluti ordinamenti occidentali, delinea un sistema che tende per un verso a sanzionare fatti illeciti che intervengano nella vita dell'impresa, per altro verso a premiare organizzazioni virtuose. Un risultato che si ottiene escludendo la punibilità ove, prima del reato, siano stati attuati moduli idonei a evitare la sua commissione ovvero attenuando la sanzione quando, dopo il reato, siano adottati adeguati modelli organizzativi.

L'intervento giudiziario, in tale settore, deve guardarsi dagli opposti rischi dell'omesso intervento e del cattivo intervento: entrambi incidono negativamente sui fattori che consentono il corretto svolgersi di un'economia di mercato, favorendo le imprese che non pagano il costo della legalità a danno di quelle che si accollano il peso economico, non di rado significativo, per adeguare le loro strutture organizzative a criteri di seria prevenzione dei reati.

In concreto, in tema di 231, postulare l'equazione commissione del reato uguale a inidoneità del modello organizzativo è altrettanto dannoso che omettere l'applicazione dell'istituto, oltre che in aperto contrasto con la legge. E si traduce in una singolare eterogenesi dei fini per cui un intervento legislativo che tende a promuovere moduli organizzativi orientati alla prevenzione dei reati determina il suo opposto: la non convenienza della loro adozione, poiché costosi e, in ultima analisi, inutili ai fini dell'esonero da responsabilità.

L'esperienza giudiziaria di quasi due lustri, quanto al problema della valutazione dei modelli organizzativi, può dividersi in due fasi. In un primo periodo, che come linea di tendenza può ritenersi definito, gli enti raggiunti da accuse di responsabilità non erano dotati di compliance programs.

In questo primo periodo, quasi mai si è posto all'attenzione dei magistrati, inquirenti e giudicanti, il problema della loro idoneità, se non in fase di quantificazione della sanzione, nel caso di loro adozione in tempo successivo al reato. In un secondo periodo, le imprese coinvolte hanno prodotto modelli organizzativi ex 231. I provvedimenti giudiziari, quasi esclusivamente pronunciati nella fase di merito, hanno prevalentemente ritenuto l'inidoneità dei modelli organizzativi proposti, anche se prende corpo una linea di tendenza, probabilmente legata a una sempre maggiore tenuta dei modelli proposti, a valorizzarne la funzione in termini di esclusione della responsabilità.

In tale contesto, il momento di maggiore criticità si osserva nella fase cautelare: altro è valutare la posizione di un ente privo di modelli organizzativi, altro è verificare l'idoneità in concreto di un compliance program che non sia mera forma. Un'analisi che sarebbe opportuno intervenisse da parte dell'organo inquirente già prima della richiesta cautelare, quantomeno ai fini della verifica delle ragioni cautelari.

Sul piano dell'organizzazione giudiziaria, le leggi vigenti non prevedono per gli uffici inquirenti moduli organizzativi specifici per questa materia, per esempio sul modello delle direzioni distrettuali antimafia, sicché è rimesso alla responsabilità professionale e istituzionale dei procuratori della repubblica organizzare gli uffici che dirigono in modo tale da valorizzare e privilegiare le professionalità esistenti in materia, al fine di evitare prassi giudiziarie distorte e dannose per il sistema.

Paolo Ielo è magistrato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

da Il Sole 24 Ore del 31 marzo 2010

LA GIURISPRUDENZA


Il Sole 24 ORE

In tribunale funziona l'ombrello della «231»

Sul Sole 24 Ore del Lunedì del 22 marzo i primi casi di assoluzioni di società sulla base del loro comportamento virtuoso ex decreto legislativo 231/01

Il 36% apre a tutte le parti comuni del condominio

Inclusi gli ascensori e le portinerie

Marco Zandonà

Gli interventi che danno diritto alla detrazione del 36% riguardano in primo luogo i "classici" lavori di recupero edilizio: la manutenzione straordinaria, gli interventi di restauro e risanamento conservativo e quelli di ristrutturazione edilizia (indicati all'articolo 3, comma 1, lettere b, c, d, del Dpr 380/2001).

Nella categoria della ristrutturazione edilizia sono compresi, e quindi agevolati, anche gli interventi di demolizione e fedele ricostruzione degli immobili (senza aumento di volumetria e nel rispetto della sagoma) e quelli di trasformazione di fabbricati strumentali (capannoni, uffici e negozi e fabbricati rurali) in immobili abitativi (risoluzione 14/E/2005).

La manutenzione ordinaria, come la tinteggiatura delle pareti o la sostituzione dei pavimenti, è agevolata solo se eseguita su parti comuni condominiali, mentre è esclusa quando riguarda l'interno delle singole abitazioni.

Qui c'è un'importante novità da tenere presente: per i lavori condominiali, la detrazione si applica su tutte le parti comuni dell'edificio residenziale, come definite dall'articolo 1117, comma 1, numeri 1), 2) e 3) del codice civile, e non – come previsto dalla norma istitutiva delle agevolazioni – soltanto per gli interventi rientranti nel numero 1) di questo articolo. L'ha precisato l'agenzia delle Entrate (risoluzione 7/E del 12 febbraio 2010), superando l'orientamento precedente (risoluzione 84/E/2007), che limitava l'applicazione dei benefici fiscali agli interventi eseguiti sul suolo su cui sorge l'edificio, su muri maestri, tetti e lastrici solari, scale e portoni di ingresso. Ora, invece, sono comprese tutte le altre parti comuni, come ad esempio ascensori e portinerie.

Oltre a tali interventi rientrano nel beneficio fiscale anche specifiche opere – eseguite sia su parti comuni che sulle singole abitazioni – che vengono agevolate a prescindere dalla categoria di intervento nella quale ricadono.

In particolare, si tratta di:

- opere finalizzate alla sicurezza statica e antisismica;
- opere finalizzate alla messa a norma degli edifici;
- opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico;
- opere finalizzate alla cablatura degli edifici;
- interventi di bonifica dell'amianto;
- opere volte al superamento delle barriere architettoniche, riguardanti ascensori e montacarichi e, in generale, ogni intervento che sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap (escluso l'acquisto di strumenti quali, ad esempio, i telefoni a viva voce, gli schermi *touch screen*, i computer e le tastiere espanse);
- acquisto o realizzazione di parcheggi pertinenziali, limitatamente alle spese di costruzione attestate dall'impresa.

Inoltre, possono dare diritto alla detrazione fiscale anche i seguenti interventi:

- opere finalizzate a evitare infortuni domestici;
- opere finalizzate a impedire il compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- opere finalizzate alla redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio di questa documentazione.

AD AMPIO RAGGIO
Nell'agevolazione comprese anche demolizioni con fedele ricostruzione e trasformazioni di capannoni in immobili abitativi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

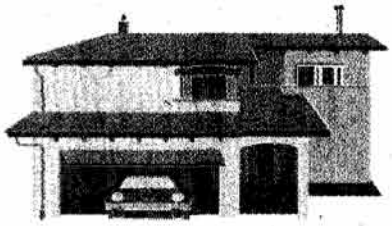
segue -->


Il 36% apre a tutte le parti comuni del condominio

Dolce invito al calcio relax

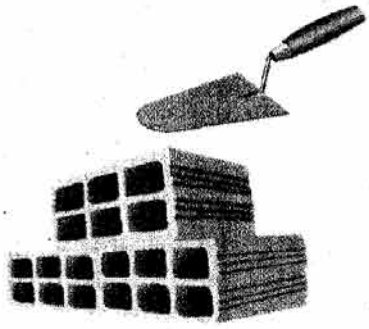
I quattro capitoli

Gli edifici interessati



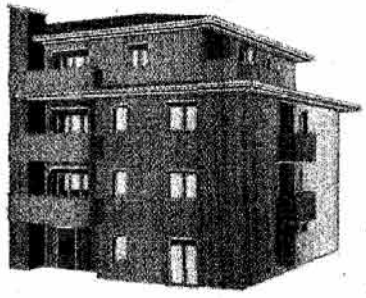
Beneficiano del 36% gli interventi eseguiti su singole unità immobiliari di qualunque categoria catastale, purché destinate ad abitazione, o sulle loro pertinenze (box, posti auto, soffitte e cantine), o anche sulle parti comuni di edifici condominiali a prevalente destinazione residenziale

Gli interventi ammessi



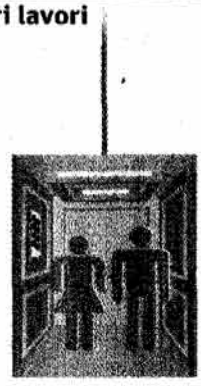
Su singole unità immobiliari abitative, beneficiano del 36% la manutenzione straordinaria, il restauro o risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia. Sono opere di manutenzione straordinaria quelle necessarie a rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, sempre che non alterino i volumi e le superfici e non modifichino le destinazioni d'uso

La manutenzione ordinaria



I lavori di manutenzione ordinaria beneficiano del 36% solo se eseguiti sulle parti comuni condominiali. Rientrano, ad esempio, in questa categoria la sostituzione di pavimenti, la sostituzione di tegole, il rifacimento di intonaci interni e la tinteggiatura, la riparazione delle recinzioni, la riparazione di balconi e terrazze

Gli altri lavori



Altri interventi sono ammessi al 36% a prescindere dal loro inquadramento edilizio. Ne fanno parte, tra l'altro, le opere per la sicurezza statica e antisismica, le opere per la messa a norma degli edifici, le opere contro le barriere architettoniche, le opere dirette a impedire il compimento di atti illeciti e quelle per la prevenzione degli infortuni domestici

da Il Sole 24 Ore del 29 marzo 2010

Il cammino dei giudici

Nove anni di giurisrudenza sull'efficacia dei modelli organizzativi interni. Una sorta di paracadute che protegge le imprese dalle pesanti sanzioni previste dal Dlgs 231/01 in caso di reati commessi dai propri dipendenti



LA REGOLA GENERALE
■ L'adozione del modello organizzativo, in linea generale, è condizione necessaria, ma non sufficiente, per non incorrere nella responsabilità amministrativa regolata dal Dlgs 231/01

LA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA
■ Spesso i giudici hanno attribuito alla società una specie di responsabilità oggettiva all'insegna dell'assunto in base al quale se i manager hanno commesso un reato, allora ciò prova di per se stesso l'inefficacia del modello

L'ECCEZIONE
■ Perlomeno in un caso, tuttavia, i giudici di merito hanno escluso la responsabilità della società. Secondo il Gip del tribunale di Milano, infatti, l'adozione tempestiva dei modelli e il loro adeguamento alle linee guida diramate dalla Confindustria escludono la responsabilità «penale» della società (sentenza 17 novembre 2009)



Responsabilità degli enti. La sola commissione di un reato non inficia la misura

In tribunale funziona l'ombrello della «231»

Primi casi di società salvate dai modelli organizzativi

Giovanni Negri

L'insostenibile leggerezza dei modelli. Almeno sino a ora. Perché con alcune pronunce importanti, prese di recente, le cose potrebbero iniziare a cambiare. Le imprese vedrebbero cioè giustificata quella scommessa che il legislatore fece nel 2001, quando da una parte introdusse con il decreto legislativo 231 la responsabilità degli enti per i reati commessi da dipendenti, mentre dall'altra mise in campo la possibilità di un'esimente per tutte le aziende che avevano adottato congrui modelli organizzativi. Tali da permettere, almeno sulla carta, di scongiurare illeciti come quelli presi in considerazione dalla normativa.

Una possibilità che sinora era stata soprattutto teorica, visto che i pubblici ministeri avevano avuto gioco facile nei procedimenti contro le società: la maggioranza di queste non aveva infatti adottato modelli. Soprattutto non lo aveva fatto in via preventiva e solo dopo l'avvio del procedimento penale, per evitare o ridurre il rischio sanzioni interdittive, si era deciso di introdurli. Nelle rarissime situazioni in cui la magistratura si era trovata ad affrontare (è il caso, per esempio, di Impregilo nella vicenda penale sugli appalti per lo smaltimento dei rifiuti in Campania) società che i modelli li avevano già introdotti, ne era stata di fatto sancita l'inefficacia. Tanto che già nelle Procure, soprattutto per quanto riguarda reati commessi dai vertici dell'azienda, aveva ormai preso consistenza la linea per cui la sola commissione di un illecito rappresentava la migliore prova dell'inutilità del modello (quand'anche introdotto), una sorta di responsabilità oggettiva.

COMPORTAMENTI VIRTUOSI
Il Gip del tribunale di Milano ha «premiato» un'azienda che aveva adottato sistemi di controllo interno già a partire dal 2000

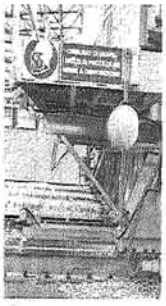
Ora una sentenza del tribunale di Milano però quest'orientamento, che di fatto rendeva inutile o comunque inutilizzabile un'esplicita previsione del legislatore, potrebbe iniziare a rivelare qualche crepa. Anche la pronuncia è stata poi doppiata da un'altra, questa volta del giudice unico di Trani, che condannando tre società per una gravissima sciagura sul lavoro, ha però fornito una serie di indicazioni operative sulla fisionomia e i contenuti del modello su un fronte cruciale come quello del presidio penale a tutela della sicurezza dei lavoratori.

Il Gip del tribunale di Milano, lo scorso 17 novembre, ha prosciolto così una società (si tratta della stessa Impregilo) sulla base della sua condotta "virtuosa". La società, condotta sul banco degli imputati per avere tratto un beneficio dal reato di aggiotaggio informativo compiuto da suoi manager, aveva inserito specifiche misure organizzative sin dal 2003, due anni dopo l'entrata in vigore del decreto, certo, ma «anticipando di gran lunga le maggiori imprese del comparto» e applicando le Linee guida diffuse nel frattempo da Confindustria. Inoltre, dal 2000, un anno prima dell'esordio della responsabilità amministrativa delle imprese, la società aveva adottato un sistema di controllo interno basato sui principi del Codice di autodisciplina dettato da Borsa italiana. Un'attenzione che veniva da lontano quindi, anche se poi la verifica va effettuata in concreto, con riferimento alla situazione antecedente l'illecito, evitando comunque qualsiasi tentazione di «responsabilità oggettiva» a carico della società.

Da Trani, invece, il giudice unico (motivazioni depositate l'11 gennaio) ha chiarito innanzitutto che un'impresa può avere interesse a commettere anche un delitto colposo come le lesioni gravi e gravissime o l'omicidio in materia di sicurezza del lavoro. Non fosse altro che per risparmiare sulle misure da prendere per mettere al riparo dai rischi i propri dipendenti. Quanto ai modelli però, un'impresa che vuole avare le carte in regola davanti alle contestazioni dell'autorità giudiziaria, spiega il giudice, deve evitare almeno due errori: quello di considerare che gli ormai consueti documenti in materia di valutazione rischi possano essere sostitutivi di una specifica organizzazione aziendale intesa a prevenire i reati in discussione. E poi che possano essere evitate misure indirizzate a chi prende contatto con le lavorazioni a rischio della stessa impresa. In altre parole, anche i lavoratori di altre aziende, ingaggiati per fare fronte ad attività anche pericolose, devono essere esplicitamente considerati tra i soggetti cui indirizza il modello.

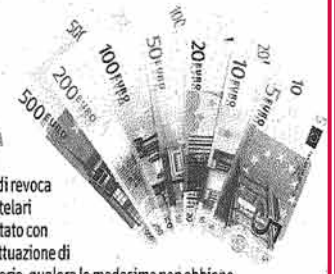
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANZIONE CERTA
■ Di sicuro non c'è via di scampo nel caso la società non abbia adottato modelli organizzativi. Almeno quando il reato è commesso da uno dei vertici dell'azienda. L'unica possibilità, infatti, è provare che il reato sia stato commesso da un dipendende nel proprio interesse o di terzi. Ma nel caso del rappresentante legale si integra una pressoché totale immedesimazione organica tra ente e dirigente (Cassazione, sentenza 36083/09)



STRUMENTI AD HOC PER LA SICUREZZA LAVORO
■ Nel caso di un modello già esistente e aggiornato ai reati a tutela della sicurezza dei lavoratori, costituisce una grave lacuna la mancata previsione di una specifica disciplina che indichi i rischi dell'attività anche per i lavoratori di altre imprese che entrano in contatto con la società (tribunale di Trani, sentenza 11 gennaio 2010)

BASTA IL TENTATIVO
■ I modelli organizzativi devono tenere anche conto del fatto che l'impresa può essere ritenuta responsabile del tentativo di reato. La Cassazione (sentenza 7718/09) ha specificato che, sebbene le norme colleghino la responsabilità dell'ente a ipotesi di reato consumato, è sempre possibile l'applicazione di misure cautelari in misura ridotta nel caso di tentativo



NIENTE REVOCA
■ È illegittimo il provvedimento di revoca delle misure cautelari interdittive adottato con riferimento all'attuazione di condotte riparatorie, qualora le medesime non abbiano contestualmente avuto a oggetto: 1) il risarcimento integrale del danno e l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato; 2) il superamento delle carenze organizzative mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di altri reati della stessa specie (Cassazione, sentenza 40749/09). Tuttavia, nel revocare la misura cautelare interdittiva il giudice non può imporre all'ente l'adozione coattiva di modelli organizzativi (Cassazione, sentenza 32627/06)

segue -->

L'organismo di vigilanza è meglio collegiale

IL MONITORAGGIO
L'associazione «Aodv» che coinvolge 300 società anche quotate ha studiato la composizione delle strutture aziendali

Meglio un organismo di vigilanza collegiale. Costituito da rappresentanti in possesso di requisiti di onorabilità e aperto anche alla partecipazione di figure professionali interne all'azienda. Le indicazioni arrivano dall'Associazione dei componenti degli organismi di vigilanza (Aodv), associazione che coinvolge circa 300 società anche quotate. L'organismo di vigilanza rappresenta uno snodo cruciale per l'effettività dei modelli, per assicurarne l'operatività nell'organizzazione imprenditoriale e vigilare sulla sua attuazione.

La composizione collegiale, nella lettura dei position papers dell'associazione, ha il sicuro vantaggio di permettere la partecipazione di differenti professionalità, tanto più utili nelle realtà di maggiore dimensione. Dai monitoraggi sinora svolti, emerge poi con chiarezza l'indicazione dell'internal auditor come figura la cui partecipazione è opportuna e garantisce un grado soddisfacente di indipendenza vista l'assenza di specifici incarichi operativi.

Quanto alla presenza di professionisti esterni, il documento segnala che il loro apporto è significativo se si tratta di soggetti dotati di effettiva competenza ed esperienza professionale in tema di compliance, controllo interno e relativi profili giuridici. La semplice appartenenza a categorie professionali che, pur astrattamente, contemplano tali competenze nel bagaglio professionale dei propri iscritti, non appare sufficiente. Amministratore indipendente o sindaco, professionista esterno, internal auditor sono dunque le figure che ricorrono maggiormente mentre la presenza nell'organismo di vigilanza di altre figure professionali provenienti dall'interno dell'azienda, purché non direttamente coinvolte nella gestione del business, può arricchire la competenza e l'efficacia di azione. L'Associazione perciò dà il semaforo verde alla partecipazione dei responsabili degli uffici legali, così come dei componenti della funzione personale. Nello stesso tempo è convincente la presenza dei responsabili di funzioni professionalmente dedicate alla gestione dei rischi aziendali ed in particolare a quelle dedicate a profili di compliance (quali il responsabile della funzione di conformità, prevista per le aziende operanti nel settore dell'intermediazione creditizia, assicurativa e dei servizi di investimento).

Il modello dovrebbe poi prevedere espressamente la possibilità di revoca di un componente dell'organismo o anche dell'organismo nella sua totalità. Quando? Per l'Associazione la mancanza dei requisiti di onorabilità è un classico caso che giustifica la rimozione, come pure un'evidente assenza di impegno e continuità d'azione nello svolgimento dei compiti istituzionali. Più delicato invece il caso dell'imperizia, come delicato è il problema relativo all'organismo deputato alla revoca: in linea teorica dovrebbe essere lo stesso che ha provveduto alla nomina e cioè il consiglio di amministrazione.

In linea di massima, è la posizione dell'Associazione, dovrebbe essere corrisposto un compenso a tutti i componenti esterni all'organizzazione aziendale: milita in questo senso sia la disciplina della remunerazione dei sindaci, assimilabile per molti versi a quella, più scarna, dei componenti dell'organismo di vigilanza, sia il fatto che nel nostro ordinamento alla gratuità dell'incarico si somma di solito un grado di diligenza "debole".

I position papers si soffermano poi sull'autonomia della vigilanza e sulla necessità di un budget a disposizione dell'organismo per potere adempiere alle sue funzioni: «è difficile infatti ipotizzare una reale attuazione di un potere di controllo senza la possibilità di "attivazione", da parte dell'Organismo, di un autonomo utilizzo di una dotazione economica, soprattutto laddove le strutture interne aziendali risultino insufficienti o inadatte». All'Organismo di vigilanza devono poi essere attribuiti effettivi poteri di ispezione e controllo per potere verificare sul campo l'effettività dei modelli che l'impresa si è data.

G. Ne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I requisiti

Onorabilità
Sebbene non sia previsto dal legislatore, quello dell'onorabilità è un requisito imprescindibile per i componenti degli organismi di vigilanza. Requisito che non dovrebbe essere riconosciuto, ad esempio, nei confronti di chi si trovi in stato di interdizione o di sospensione da uffici direttivi o di chi sia ineleggibile o abbia riportato una condanna, ad esempio, per bancarotta o reati societari.

Professionalità
Anche questo è requisito non previsto dalle norme. Secondo le linee guida di Confindustria, la professionalità è il bagaglio di strumenti e tecniche che l'organismo deve possedere per svolgere efficacemente l'attività assegnata. D'altra parte l'Odv deve possedere le necessarie competenze per mettere in atto molteplici attività: di campionamento statistico, in termini di analisi e valutazione dei rischi; di apprezzamento delle misure per il contenimento dei rischi medesimi; di analisi di flow-charting di procedure e processi; di disamina delle tecniche di intervista e di elaborazione dei questionari; di apprezzamento delle metodologie poste in essere per l'individuazione di frodi.

Composizione
Anche alla luce di quanto osservato sul requisito della professionalità, sembra doversi privilegiare, quantomeno con riferimento alle realtà di maggiore dimensione e complessità, a una composizione collegiale degli organismi.

Compensi
È pacifica l'opportunità di riconoscere un compenso ai professionisti esterni chiamati a far parte di un Odv. Il principio dell'onerosità della carica garantisce alle funzioni di controllo serietà e indipendenza, essendo ben noti i pericoli di dequalificazione legati al carattere meramente onorifico di alcune cariche

da Il Sole 24 Ore del 23 marzo 2010

GLI ASCENSORI

C'è modo e modo di andare su e giù e non sprecare quando si sta fermi

Le nuove soluzioni tecnologiche permettono di ridurre i consumi nella fase di stand by. C'è chi consiglia di privilegiare gli impianti elettrici rispetto agli idraulici

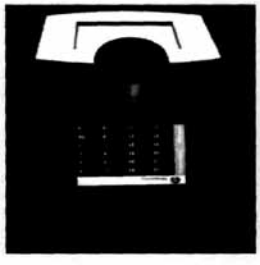
Gli ascensori che assorbono solo tra il 3 e l'8% dell'energia elettrica totale consumata in un edificio non sono oggetto della direttiva europea Ce 2002/91 sull'efficientamento energetico degli edifici. «Nonostante ciò gli operatori del settore si stanno attivando per introdurre sul mercato soluzioni tecnologiche che consentano comunque una riduzione dei consumi legati all'utilizzo di questi impianti» spiega **Luca Incoronato**, direttore sede nazionale **Anacam** (Associazione nazionale imprese di costruzione e manutenzione ascensori). Secondo stime di Enea, gli 850 mila ascensori in esercizio in Italia consumerebbero 1,928 TWh in un anno, pari allo 0,58% del totale dei consumi elettrici del nostro Paese. «Il consumo di un ascensore varia al variare della destinazione d'uso, del numero di corse effettuate e del carico - continua Incoronato -. I consumi si concentrano nella fase di stand by e vanno dal 25 all'80% dei consumi totali dell'impianto. Questo dipende dal fatto che in un ascensore ci sono strumenti attivi 24 ore su 24 come il sistema di illuminazione e il display. Agire su questa fase - e solo in secondo momento su quella attiva - può portare a buoni risultati in termini di risparmio energetico. Per esempio installare luci a Led o utilizzare un sistema di illuminazione che si spegne quando la cabina è vuota, o ancora utilizzare meccanismi di quiescenza dei dispositivi che bruciano energia in fase di stand by». Sempre in ottica efficientamento un consiglio che arriva da **ThyssenKrupp Elevator** è quello di privilegiare la scelta della tipologia di ascensori elettrici rispetto agli idraulici per numero di fermate, velocità, smaltimento del traffico e consumo energetico perché i motori degli impianti elettrici hanno una potenza di quasi la metà rispetto a quelli oleodinamici.

Inoltre, questo tipo di impianto non richiede l'uso di lubrificanti inquinanti, assicurando così il massimo rispetto dell'ambiente. È bene sapere che sono già sul mercato dispositivi di rigenerazione di energia elettrica che catturano l'energia generata durante la frenata in modo tale di restituirla alla rete elettrica per essere riutilizzata, consentendo un abbattimento del consumo d'energia del 30% rispetto ai modelli standard.

e97

Quanti risparmi con i consumi intelligenti

Gli ascensori sono sicuramente meno ecologici delle scale. Ma qualche cosa si sta "muovendo". ThyssenKrupp Elevator ad esempio si è recentemente aggiudicata un contratto per la fornitura di 15 ascensori presso la nuova sede di Deutsche Börse a Eschborn (Germania), per il fatto che riescono a garantire dispositivi di rigenerazione. L'energia generata durante la frenata sarà restituita alla rete elettrica per essere riutilizzata. Ciò consente - secondo i calcoli effettuati dal fornitore - un abbattimento del consumo d'energia del 30 per cento rispetto ai modelli standard, oltre alla riduzione delle emissioni di CO_2. Alcune cabine ascensori, inoltre, avranno un'illuminazione a Led a basso consumo. Anche il sistema di Destination selection control agevolerà il risparmio energetico: i passeggeri selezioneranno il piano desiderato sul display touch screen del terminale posto all'esterno dell'ascensore e questo sistema intelligente di selezione della destinazione indicherà loro l'ascensore disponibile, riducendo così i tempi di attesa, i viaggi a vuoto e le inutili fermate, con un minore consumo d'energia.



da Energia 24 del marzo 2010

INTERVENTO

Il «decreto macchine» scorda gli ascensori

di **Michele Mazzarda ***

La nuova direttiva macchine entrerà in vigore domani, 6 marzo 2010: è quanto prevede il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17.

Con molti mesi di ritardo viene così recepita anche nell'ordinamento italiano una direttiva che interessa un gran numero di prodotti che incidono fortemente sul nostro sistema produttivo: in pratica tutte le diverse tipologie di macchine, dalle industriali alle utensili, con alcune significative esclusioni quali navi e mezzi di trasporto, armi, macchine per la ricerca nei laboratori e alcuni prodotti elettrici ed elettronici rientranti nella direttiva "bassa tensione" (come elettrodomestici e apparecchi audio e video).

Il recepimento della direttiva 2006/42/CE non è però stato completo. Le modifiche alla direttiva ascensori 95/16/CE, di cui allo stesso titolo della nuova direttiva macchine, non sono state incluse nel decreto legislativo 17/2010 ma saranno oggetto di un regolamento che vedrà la luce nelle prossime settimane.

Numerose le novità rispetto alla precedente direttiva macchine recepita in Italia con il Dpr 459/96, ora abrogato: a partire dal nuovo Allegato I, che contiene l'elenco di requisiti essenziali di sicurezza (Res) che devono possedere le macchine per poter essere considerate sicure, per arrivare alle procedure di valutazione della conformità dei prodotti.

Per quanto riguarda gli impianti di sollevamento nella nuova direttiva macchine, una delle novità di maggior rilievo riguarda la manovra delle piattaforme elevatrici. Il punto 6.2 dell'Allegato I del decreto stabilisce che il piano di carico (cabina) può anche essere completamente chiuso e dotato di porte, così come previsto per gli ascensori dalla direttiva 95/16/CE, nel qual caso la manovra potrà essere eseguita tramite comando automatico. Questo non era previsto dalla precedente versione della direttiva macchine per le piattaforme elevatrici, che prima potevano essere azionate soltanto con il pulsante di comando sempre premuto.

Molto importante è, infine, la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei fabbricanti delle macchine, novità assoluta rispetto alla precedente direttiva e al suo decreto di recepimento. Sotto il nuovo regime, fatte salve le eventuali violazioni del codice penale, il fabbricante che metta in servizio macchine non conformi ai requisiti di sicurezza dell'Allegato I o violi altre disposizioni del decreto, viene punito con sanzioni pecuniarie che possono arrivare, nei casi più gravi, fino a 150mila euro.

** Presidente Anacam (Associazione nazionale imprese di costruzione e manutenzione ascensori)*

© RIPRODUZIONE RISERVATA

da Il Sole 24 Ore del 05 marzo 2010

Focus sui controlli imposti dal decreto ministeriale di agosto per eliminare tutti i possibili rischi che causano incidenti

Ascensori e sicurezza, il confronto all'Anaci

Il presidente Vitale: "Formazione e informazione per gli amministratori, manutenzione ai margini"

CATANIA - La sicurezza condominiale al centro dell'incontro organizzato dall'Anaci (l'associazione degli amministratori condominiali e immobiliari) all'hotel Sheraton. Un evento organizzato per attenzionare lo stato d'attuazione del decreto ministeriale del 2009 che prevede l'adeguamento degli ascensori italiani. Un decreto che recepisce un andamento europeo che vede i nostri "vicini" con standard di sicurezza maggiori. Ha aperto i lavori il Presidente provinciale Anaci Cirino Vitale e si sono susseguiti gli interventi degli esperti che hanno analizzato ogni aspetto della normativa e le responsabilità degli amministratori. "L'obiettivo di questi incontri - ha dichiarato Vitale - è di fare formazione e informare tutti gli amministratori su questa normativa. Notiamo infatti come male diffuso quello di non essere abbastanza informati e il dare un ruolo marginale alla manutenzione con interventi spesso tardivi". Nello specifico il decreto è stato pubblicato il 17 agosto 2009. Una data che ha fatto scattare il cronometro dei controlli che, in base alla data di fabbricazione degli ascensori, devono essere compiuti entro 2 anni(ascensori pre 1969) fino ai 5 anni delle macchine più recenti. Controlli che devono essere effettuati da tecnici autorizzati. Nello specifico si punta ad eliminare tutti i possibili rischi come la formazione dello "scalino" fra ascensore e piano responsabile del 40% degli incidenti. Punti affrontati da Luca Incoronato nella sua relazione: "Un aspetto molto importante - dichiara Incoronato - è dato dai sistemi di sicurezza interni all'ascensore. La loro mancanza porta gli utenti alla tentazione di liberarsi da soli causando spesso degli incidenti mortali".

Attenzione e allarme è emersa nel corso delle relazioni che fanno notare come le scadenze siano in alcuni casi impellenti mentre si registra un certo lassismo nelle varie realtà condominiali.

Antonio Borzì



da Quotidiano di Sicilia del 05 marzo 2010

[brusio]

Impiegata cade nella tromba dell'ascensore

BRUSIO (c.c.) Brutto incidente mercoledì a Brusio, nel territorio elvetico a pochi chilometri da Tirano. Una 37enne è caduta nella tromba di un ascensore e si è ferita gravemente. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì all'interno di un azienda commerciale dove una donna è precipitata nella tromba di un ascensore per un'altezza di sei metri riportando gravi ferite. Subito la signora è stata trasportata con l'elicottero della Rega all'ospedale di Coira. La malcapitata, dagli accertamenti effettuati fino al momento, impiegata presso la ditta in questione era in procinto di salire al piano superiore con il lift. La stessa ha poi aperto la doppia porta pensando che l'ascensore si trovasse alla sua altezza per poi precipitare nel vuoto per due piani. Le indagini in corso, con l'ausilio di esperti, dovranno stabilire i motivi per quali le porte dell'ascensore si siano aperte malgrado la cabina si trovasse ancora al piano superiore. Un incidente sul lavoro dalla dinamica quantomeno inquietante.

La donna ha aperto la doppia porta credendo di trovare la cabina

da La Provincia di Sondrio del 27 febbraio 2010

Iniziativa «M'illumino di meno»: stop per una settimana

Si risparmia, la Camst spegne gli ascensori

Niente ascensore per una settimana: i dipendenti della Camst, da ieri fino al 19 febbraio, saliranno e scenderanno a piedi i tre piani della sede di Villanova di Castenaso. Un «sacrificio» salutare anche per l'ambiente, visto che porterà ad un risparmio di energia, calcolata attraverso un audit interno, pari a 7.000 kg di CO_2 al giorno. Nella stessa settimana Camst terrà spente anche le insegne luminose. Sono le iniziative messe in atto dall'impresa di ristorazione per aderire alla campagna della trasmissione radiofonica Caterpillar «M'illumino di meno».

D'altronde «Camst- sottolinea la società in una nota- ha attuato da tempo una serie di azioni nell'ottica dell'utilizzo di energie alternative (solare per produzione di acqua calda e fotovoltaico per energia elettrica), oltre alle tante iniziative nell'ottica del risparmio energetico attraverso la riduzione degli sprechi per cucinare i pasti che quotidianamente vengono serviti a circa 250.000 clienti al giorno». Quest'anno, inoltre, Camst ha realizzato il «manuale del lavoratore sostenibile», con lo scopo di sensibilizzare i lavoratori alle tematiche energetiche.

da Corriere di Bologna del 13 febbraio 2010

Lavoro e salute. La prima condanna di una società per violazione delle norme anti-infortuni

Modelli ad hoc per la sicurezza

Vanno adottati schemi su misura: non basta l'analisi dei rischi

Giovanni Negri
MILANO

Modelli su misura per la sicurezza lavoro. Con un'attenzione particolare per i casi di subappalto o, comunque, di collaborazione. E poi interesse della società evidente, quanto a risparmi di spesa, nell'aggirare le norme a presidio dei lavoratori. Per la prima volta un tribunale ha condannato alcune società per violazione del Testo unico in materia di protezione del lavoro e ha fornito una serie di importanti indicazioni sull'applicazione del decreto 231/01 a questa materia. Il giudice unico di Trani ha depositato l'11 gennaio 2010 le motivazioni della sentenza con la quale, oltre a tre persone fisiche, sono state anche pesantemente sanzionate tre società per la sciagura del 3 marzo 2008 nella quale, alla Truck Center di Molfetta, persero la vita 5 persone durante la pulizia di una cisterna.

È recente, tra il 2007 e il 2008, l'inserimento dell'omicidio colposo e delle lesioni gravi e gravissime, verificatisi sui luoghi di lavoro, tra i reati presupposto, quelli commessi da dipendenti o vertici di una società, nei quali la società stessa ha tratto un vantaggio o avuto un interesse. Proprio su quest'ultimo aspetto si erano concentrate molte perplessità. Il decreto 231 aveva infatti sino a quel momento (era il 2007 con la revisione di tutta la normativa a protezione del lavoro) compreso solo delitti dolosi, rendendo naturale il dubbio sul fatto che se un soggetto agisce colposamente, come nel caso degli illeciti in materia di sicurezza, non lo fa per un fine criminale.

Un'incertezza cui la sentenza risponde in maniera abbastanza tranciante, mettendo in luce come la condotta alla base dell'omicidio colposo e delle lesioni gravi e gravissime sia caratterizzata da negligenza, imprudenza, imperizia, oppure dall'aggiramento di leggi o regolamenti. Se la morte o le lesioni costituiscono l'evento, proprio la condotta rappresenta il fatto colposo che è alla base dell'evento stesso. Per la sentenza «se l'evento delittuoso è il risultato della mancata adozione di misure di prevenzione, spesso è agevole sostenere che la mancata adozione di tali misure abbia garantito un vantaggio alla società o all'ente, ad esempio nella forma di un risparmio di costi». All'autorità giudiziaria spetterà il compito di accertare solo se la condotta che ha determinato l'evento (more o lesioni) sia stata provocata da scelte che rientrano oggettivamente nella sfera di interesse dell'ente oppure se la condotta gli ha provocato almeno un beneficio, senza interessi esclusivi di altri.

Quanto ai modelli, la difesa di una delle società coinvolte aveva presentato a sua discolpa, nel corso del procedimento, i documenti di valutazione dei rischi, sostenendo l'equiparazione tra questi documenti e il modello organizzativo o gestionale previsto dal decreto 231 che, se adottato correttamente, può mettere l'ente al riparo da sanzioni. Una linea bocciata dal giudice di Trani che, norme alla mano, ha osservato come «è tuttavia evidente che il sistema introdotto dal decreto n. 231 nel 2001 impone alle imprese di adottare un modello organizzativo diverso e ulteriore rispetto a quello previsto dalla normativa antinfortunistica, onde evitare in tal modo la responsabilità amministrativa».

Il modello immaginato dal legislatore sul fronte della sicurezza lavoro è caratterizzato – spiega la sentenza – da una finalità organizzativa, indirizzata alla mappatura e alla gestione del rischio specifico nella prevenzione degli infortuni e da una finalità di controllo sul sistema operativo per assicurarne la continua verifica ed effettività. Non si può pensare che una semplice analisi dei rischi possa essere utilizzata per le esigenze del decreto 231. Troppi gli elementi che devono essere presenti nell'uno (per esempio le modalità di gestione della risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati o gli stessi destinatari) e che sono invece assenti nell'altra.

Una delle società – la più grossa (Fs Logistica condannata al massimo della sanzione pecuniaria prevista, 1 milione e mezzo di euro) – un modello l'aveva, ma nell'interpretazione del giudice, che aderisce alla tesi della Procura, gravemente inadeguato su un passaggio chiave: le regole previste per la copertura dei rischi si applicavano solo nei confronti dei dipendenti della società, escludendo quei lavoratori di altre imprese che entravano in contatto anche solo con una parte dell'attività della società. In altre parole, lo schema organizzativo e gestionale predisposto dalla società era indirizzato a prevenire solo gli infortuni dei propri dipendenti o di soggetti presenti nel proprio ambiente, ma non era stata prevista una procedura per il passaggio di informazioni sui rischi dei prodotti pericolosi trattati nelle relazioni commerciali con altre società.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

da Il Sole 24 Ore del 04 febbraio 2010

Diritto dell'economia. Per la prima volta un giudice assolve una Spa che aveva adottato protocolli adeguati

Il modello 231 «salva» la società

Decisiva la tempestività dell'adeguamento - Nessuna responsabilità oggettiva

Giovanni Negri
MILANO

A suo modo una sentenza storica. Perché per la prima volta un giudice manda assolta una società per il fatto di avare adottato un modello organizzativo considerato adeguato sulla base di quanto richiesto dal decreto 231 del 2001. A pronunciarla è stato il Gip di Milano il 17 novembre, escludendo la responsabilità di un'importante società quotata per il reato di aggiotaggio informativo (l'articolo 2637 del Codice civile sanziona la condotta di chi diffonde notizie false e idonee a provocare una sensibile alterazione del valore delle azioni). Un reato per il quale la società può essere chiamata a rispondere, rischiando misure sia pecuniarie sia interdittive.

L'adozione di un modello organizzativo adatto a scongiurare la commissione dei reati inseriti nella lista del decreto 231 può però portare la società a cavarsela. Finora però, a nove anni dal debutto della normativa, mai un ente era riuscito a essere assolto. È anche vero che poche società, soprattutto nei primi anni duemila, lo avevano adottato, seguendo magari le linee guida delle associazioni di categoria come Confindustria; semmai ne avevano previsto uno dopo la contestazione del reato per provare a ridurne le conseguenze.

Ora, l'importanza della sentenza milanese sta nel fatto che il giudice si è trovato ad affrontare il caso di una società che il modello l'aveva adottato dal 2003, dopo avere preso visione delle novità normativa e avere applicato le Linee guida di Confindustria, «anticipando di gran lunga tutte le maggiori imprese italiane del comparto». Inoltre, dal 2000, prima del debutto della responsabilità amministrativa degli enti, la società aveva adottato un sistema di controllo interno basato sui principi del Codice di autodisciplina dettato da Borsa italiana. Per il Gip questi fatti testimoniano la volontà della società di adeguarsi alla nuova normativa «con una tempestività quasi senza precedenti nel panorama delle aziende italiane del settore costruzioni».

Ma naturalmente la volontà da sola non basta e il modello va poi esaminato anche alla luce dell'efficacia. Senza cadere nell'errore di attribuire alla società una sorta di responsabilità oggettiva all'insegna del "se i manager hanno commesso un reato, questo prova di per sé stesso l'inefficacia del modello". La verifica di efficacia, tenuto conto della novità assoluta della disciplina del 2001 che per per la prima volta introduceva nell'ordinamento il concetto di responsabilità degli enti, va condotta avuto conto della situazione precedente l'illecito.

Detto che la società incriminata aveva già adottato il codice suggerito da Borsa Italiana, sullo specifico delle contromisure al reato di aggiotaggio, il Gip milanese ritiene non discutibile sul piano dell'efficacia il fatto che la società si sia conformata alle Linee guida di Confindustria, assegnando la responsabilità delle comunicazioni *price sensitive* al presidente e all'amministratore delegato. Il procedimento di formazione dei comunicati stampa era inoltre scandito in modo dettagliato, dalle relazioni esterne all'approvazione dei vertici, coinvolgendo più soggetti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le tappe

I precedenti
Sinora nessun ente era mai stato prosciolto per avere adottato un modello giudicato efficace nella prevenzione degli illeciti contestati dall'accusa, malgrado la disciplina sulla responsabilità diretta delle società per reati dei dipendenti, da cui abbiano tratto vantaggio, sia stata introdotta nel 2001

La sentenza
Il Gip del tribunale di Milano ha assolto una società accusata di avere beneficiato del reato di aggiotaggio informativo commesso dal presidente e dall'amministratore delegato: determinante l'adozione di un modello organizzativo aderente alle Linee guida varate e aggiornate da Confindustria

Le ragioni
La sentenza del Gip milanese mette in evidenza la tempestività della società che, sin dal 2003, ha adottato un modello organizzativo la cui efficacia va valutata tenendo presente la situazione precedente l'illecito e non il fatto che il reato è poi stato commesso; importante l'avere definito una procedura per i comunicati stampa

ANALISI

Un'interpretazione benevola

di **Giacomo Lunghini**

Per la prima volta - a quanto risulta - un processo nel quale era contestata la responsabilità di una società ai sensi della legge 231 si conclude con l'assoluzione dell'ente in forza del riconoscimento di aver adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo che è stato tuttavia eluso fraudolentemente dall'autore del reato. La motivazione dà atto della necessità di effettuare una valutazione ex ante, perché evidentemente ex post il fatto stesso della commissione dei reati potrebbe portare a decretarne l'inefficacia, creando quindi una ipotesi di responsabilità oggettiva; è questa l'affermazione più importante e condivisibile della pronuncia.

Per stabilire come compiere tale giudizio di prognosi postuma, l'autorità giudiziaria analizza lo stato dell'arte al momento del fatto, ritenendo di utilizzare come "metro della diligenza" le Linee guida pubblicate da Confindustria e successivamente approvate dal ministero della Giustizia. Riguardo agli ulteriori due fatti di aggiotaggio, commessi nonostante l'esistenza di un organismo di controllo, l'idoneità dei modelli è motivata opinando come l'ente non poteva ritenere inefficace, ai fini della prevenzione, ciò che era stato suggerito dalla maggiore istituzione finanziaria del paese.

In concreto la procedura prevista per la formazione dei comunicati stampa (via per la quale sono stati commessi i reati nel caso di specie) prevedeva la predisposizione da parte delle funzioni aziendali coinvolte; la formazione di una "bozza" da parte delle relazioni esterne; l'approvazione da parte del presidente e dell'amministratore delegato. Si tratta di una procedura astrattamente idonea a impedire la volontaria divulgazione di notizie false da parte dell'amministratore o del presidente, sennonché - come è affermato in sentenza - «la vicenda evidenzia la totale "facilità" per i due imputati di fornire dati che influenzavano il mercato senza adeguato controllo».

I comunicati stampa in contestazione erano, infatti, stati emessi eludendo il modello e adottando una diversa procedura. Lo snodo più delicato della decisione è proprio questo: secondo la sentenza il mancato rispetto del modello fonda la prova della sua elusione. Ai sensi della normativa la mera elusione non è però sufficiente posto che per escludere la responsabilità dell'ente deve essere raggiunta la prova che l'elusione del modello è stata "fraudolenta". La sentenza (in questo aderendo alle Linee guida), nell'apprezzare come «il modello (...) ribadiva con forza l'essenziale dovere, per gli organi di vertice, di rispettare la più rigorosa deontologia professionale», offre implicitamente una lettura del requisito che determina uno svuotamento dell'estremo della fraudolenza, in quanto lo equipara a "volontario", sicché basterebbe poco più di un'informativa ai soggetti dei reati che fondano la responsabilità dell'ente per poi sostenere l'elusione fraudolenta delle direttive dell'ente.

Non a caso la dottrina (e diverse linee guida, come quelle dell'Abi) ha colto la pregnanza del [illegible] l'elusione fraudolenta non si esaurisce in un aggiramento volontario delle regole aziendali; essa presuppone la messa in opera di un artificio, di una forzatura precipuamente ed artatamente volta alla elusione della procedura statuita dal modello e funzionale ad impedire la commissione del reato.

Quindi, la "facilità" con la quale il reato è stato commesso «senza alcun controllo di veridicità da parte di organi interni» (così la sentenza stessa), lascia l'impressione che i requisiti dettati dalla 231 siano stati interpretati in modo estremamente benevolo (la stessa elusione dei modelli, per tre volte nell'arco di qualche mese, senza che le procedure interne venissero affinate per impedirne la ripetizione è significativa), fatto forse spiegabile con la prossimità delle condotte all'entrata in vigore della disciplina.

Docente di Diritto penale dell'economia-Università di Brescia

da Il Sole 24 Ore del 20 gennaio 2010

Sviluppo IMPRESA

INSERZIONISTI IN QUESTO NUMERO

C.E.A S.rl. . . . . II Cop
CMM S.rl. . . . . III Cop
DONATI SRL 9
Ematic S.rl. 40
ICEPI 7
KINGLIFT 37
SAFETY LIFT GROUP 16
SAMERLIFT 45
SEA SYSTEMS SRL 4
SMS 27
TELESAN 33
WüRTH 22

PUBBLICAZIONI ASSOLIFT



Ascensori e Quesiti
Prezzo cad. € 48,00 ii
Prezzo cad. soci € 38,40 ii
Autori: Michele De Mattia, Paolo Tattoli



Ascensori e apparecchi elevatori
MAGGIOLI EDITORE 3ª edizione
Prezzo cad. € 44,00 ii
Prezzo cad. soci € 38,00 ii
Autori: Enzo Fornasari, Giuseppe Iotti



"Miglioramento e mantenimento della sicurezza degli ascensori in esercizio"
Prezzo cad. € 28,00 ii
Prezzo cad. soci € 23,00 ii
(edizione Maggioli)



Il Manutentore - Terza Edizione
Prezzo cad. € 40,00 + IVA
Prezzo cad. soci € 25,00 + IVA
(edizione Luglio 2006)



L'ascensore scende o sale?
Tendenze dell'industria italiana di ascensori e scale mobili. Edizione 2008
Prezzo cad. € 150,00 + IVA



Un mondo di ascensori - due volumi
Prezzo cad. € 120,00 + IVA
Prezzo cad. soci € 100,00 + IVA
(edizione Luglio 2006)

E' possibile acquistare tramite l'Assolift Servizi S.U. S.r.l. tutte le Norme UNI - Aggiornamento 2009

I prezzi si intendono esclusi delle spese di spedizione

Per informazioni contattare:
Assolift Servizi s.r.l.
Via di Porta Pinciana, 4
00187 ROMA Tel. 0642 013 893 / Fax 0647 438 98
E.mail: *assolift@assolift.191.it*

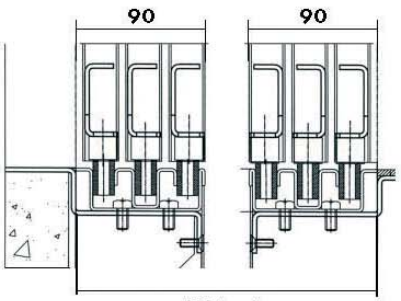
Porte - Doors

PORTE PER RISTRUTTURAZIONI • DOORS FOR RENOVATIONS

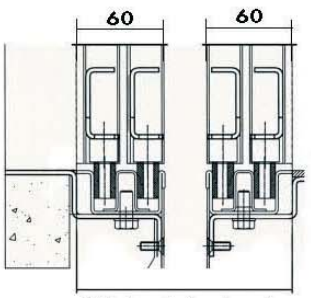


La CMM, azienda in costante evoluzione, ha realizzato dopo accurato studio un sistema di porte automatiche a 2, 3 e a 4 ante con ingombro della soglia ridotto al minimo.
Il sistema può essere utilizzato per le ristrutturazioni di ascensori obsoleti sia automatici che con porte ad apertura manuale.
Questo componente dopo aver superato numerosi test di efficienza risulta particolarmente affidabile da un punto di vista costruttivo e strutturalmente assai robusto.

After carefully study CMM, a Company that is constantly evolving, has developed a system for automatic 2, 3 and 4 panel doors that keeps cluttering of the threshold to a minimum.
This system can be used for renovating obsolete lifts that have either automatic or manually opening doors.
Having passed numerous efficiency tests, this door has proved to be particularly reliable from a construction point of view and it is particularly strong structurally.



210 tre ante
210 three panel



150 due ante / quattro ante
150 two panel / four panels

COSTRUZIONI MECCANICHE MEZZAGO s.r.l.
Via Curiel, 42 - 20050 MEZZAGO (MI) ITALY - Tel. +39 039 623548 - Fax +39 039 623032
www.cmm-lift-components.it - cmmsteve@tin.it



SEDI REGIONALI ANACAM

ABRUZZO
(Pres. Giovanni Colelli)
Via Berna, 32 - 65010 Spoltore (PE)
Tel. 085/4157164 - Fax. 085/4157166
E-mail imap@dimmidove.com

CALABRIA
(Pres. Giuseppe Febert)
Via Friuli Diramaz II - 89123 Reggio Calabria
Tel. 0965/28552 - Fax. 0965/899307
E-mail febert@tiscali.it

CAMPANIA
(Pres. Enrico Vitale)
Via Clanio, 156 Parco Magnolie - 81100 Caserta
Tel. 0823/423642 - Fax. 0823/452649
E-mail anacamcamp@tin.it

EMILIA ROMAGNA
(Pres. Giacomo Acerbi)
Via Chiloni 21/a - 42100 Reggio Emilia
Tel. 0522/552655 - Fax. 0522/552507
E-mail reggiana.ascensori@libero.it

LAZIO
(Pres. Mauro Biagetti)
Via della Pisana, 399 - 00163 Roma
Tel. 06/66158990 - Fax. 06/66158917
E.mail info@zimmermann.it

LIGURIA
(Pres. Carlo Mangiapane)
Via Rosata 10/a - 16165 Genova
Tel. 010/808336 - Fax. 010/8300103
E-mail segreteria@elevatorinormac.it

LOMBARDIA
(Pres. Roberto Corradini)
Via Cà Bassa, 31 - 21100 Varese
Tel. 0332/333122 - Fax. 0332/333254
E-mail roberto.corradini@amcaelevatori.com

MARCHE
(Pres. Paolo Bedetti)
Via Rismondo, 3 - 60123 Ancona
Tel. 071/36981 - Fax. 071/36981
E-mail p.bedetti@tiscali.it

PIEMONTE
(Pres. Maria Giuseppina Leonardi)
Via Costantino Perazzi, 54 - 28100 Novara
Tel. 0321/467313 - Fax. 0321/491434
E-mail allegra@allegraimpianti.it

PUGLIA
(Pres. Pasquale Fiore)
Via foggia 15/17 - 70051 Barletta (BA)
Tel. 0883/515627 - Fax. 0883/515625
E-mail anacampuglia@tin.it

SARDEGNA
(Pres. Omero Campus)
Via Rossini, 58/a - 09129 Cagliari
Tel. 070/44327 - Fax. 1782286049
E-mail sardascensori@tiscali.it

SICILIA
(Pres. Giancarlo Aquilea)
Via Papa Paolo VI, 10 - 90142 Palermo
Tel. 091/362418 - Fax. 091/6375780
E-mail acmascensori@virgilio.it

TOSCANA
(Pres. Luca Pierazzoli)
Via L. Gordignani, 26 a/b - 50127 Firenze
Tel. 055/367501 - Fax. 055/367504
E-mail lucapierazzoli@virgilio.it

TRENTINO ALTO ADIGE
(Pres. Paolo Segatta)
Località Spini Settore D - 38014 Gardolo (TN)
Tel. 0461/994066 - Fax. 0461/950012
E-mail domolift@trentino.net

UMBRIA
(Pres. Sonia Rosetti)
Via Migliorati 11/13 - 06132 Perugia
Tel. 075/33700 - Fax. 075/35056
E-mail info@rosettiascensori.it

VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA
(Pres. Bruno Vergati)
Via G.Colombo, 8 - 35030 Rubano (PD)
Tel. 049/8987160 - Fax. 049/8987280
E-mail info@vergati.it